DEI DELITTI E DELLE PENE DEL MARCHESE CESARE BECCARIA CON...


Digitized by Google

11. 2. 29

Digitized by Google

Digitized by Google

DEI

DELITTI

E

DELLE PENE

DEL

Marchese Cesare Beccaria

Con l'aggiunta d'un Esame critico

dell'

AVV.TO ALDOBRANDO PAOLINI

ed altri Opuscoli di Legislazione

e

Giurisprudenza Criminale.

TOMO III.

Con Imp. e R. Privilegio.

FIRENZE

Nella Tipografia di Luigi Pezzati 1821.

Digitized by Google

11. 2. 29

Digitized by Google

II

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

DEL MARCHESE

CESARE BECCARÌA.

Digitized by Google

Digitized by Google

Attesa la privativa concessa agli Editori della presente Opera con benigno rescritto di S. A. I. e R. in data dei 14. Settembre 1821., per un quinquennio, si dichiarano falsificate le copie della medesima non firmate dal D. Francesco Del Soldato, o dall'A. Aldobrando Paolini.

Digitized by Google

Quid verum, atque decens, curo, et rogo, et omnis in hoc sum.

HORAT. *Epist.* I.

Digitized by Google

PREFAZIONE

ALLE NOTE DEL SIGNORE AVVOCATO MASSA.

Il trattato dei delitti, e delle pene è una produzione, che fa onore a chi ne è l'autore e al secolo, che l' ha veduta nascere. O si riguardi l' argomento, che ne forma l' oggetto, o la maniera, in cui egli è maneggiato, un tal libro è un monumento eretto all' umanità, degno perciò di divenire il codice di lei, e di essere il manuale de' Giudici, e de' legislatori. I primi hanno in esso le più sicure regole per distinguere il legittimo dall' arbitrario, la libertà dalla dipendenza civile; e gli altri quelle di fissarne i giusti limiti. I difetti della legislazione, gli abusi i più pericolosi della Giurisprudenza gli errori, i disordini, le crudeltà del foro sono messe nel loro vero punto di vista;

Digitized by Google

l' esistenza dell' uomo ha il suo prezzo, e l' autorità del Sovrano non ha più che un oggetto, ed una misura, il bene, e la felicità della Nazione.

Sgraziatamente questo libro ha avuto il destino della maggior parte delle opere più famose. Egli è stato più celebrato, che meditato; e qualora il nome dell' autore si è propagato da una estremità dell' Europa all' altra, le di lui idèe sono rimaste rinchiuse nel circolo ristretto d' un piccolo numero di saggi. Il comune de' lettori n'è stato privo, per essere quelle inaccessibili alla di lui intelligenza.

L' oscurità è d' ordinario l' effetto della esattezza dell' analisi, che discendendo sino all' ultima divisione degli elementi; non ha più, che minutisimi atomi a presentare all' acutezza de' microscopj, ovvero quello dell' ignoranza, che si rende inintelligibile agli altri, perchè lo è a se stessa. Quest' ultima oscurità è comune anche ai grand' ingegni. Non tutti sentono la verità, e l' im-

Digitized by Google

portanza dell' osservazione di Fontanelle. Quando io ho scritto (*dic' egli*) ho sempre procurato di capirmi.

L' oscurità del nostro autore non è nè di una specie, nè dell' altra. Essa è un' oscurità totalmente volontaria. Il Signor Marchese Beccarìa, *quando ha scritto, non ha voluto scrivere, che per pochi, e l' ha dichiarato. Tanto la prefazione, che l' introduzione della sua Opera sono un irrefragabile testimonio delle sue intenzioni.*

Il Sig. Marchese Beccarìa *dunque, o ha creduto la verità pericolosa all' uomo in generale, o ha creduto quelle depositate nel suo libro superiori al secolo, in cui ha scritto.*

Ma come ha Egli potuto pensare si svantaggiosamente della verità, e credere, che questa figlia del cielo fosse degna solo di starsi, giusta l' espressione di Democrito, *nel fondo del pozzo, in cui la malvagità degli uomini l' ha forzata a ritirarsi? Qual è mai l' oggetto della Morale? Non è egli la massima felicità dell' uomo in società*

Digitized by Google

divisa nel maggior numero? E egli dunque possibile di arrivare a questo segno senza conoscere le strade, che vi conducono, e quelle, che ne possono allontanare?

Come mai ha potuto pensare, che il secolo, in cui viviamo, non fosse ancor abbastanza maturo per ricevere le verità, ch' ei gli destinava? Un secolo, che ha applauditi gli scritti d' un de Gennaro, *di un* Muratori, *che ha accolto col massimo trasporto l' opera dello* Spirito delle leggi, *che ha coperto di onta i loro malevoli detrattori, non sarà ancor degno dell' Opera dei* Delitti, e delle Pene, *che è in sostanza, almeno nell' essenziale, la parafrasi, ed il comento di quest' ultima? Chi ha potuto sostenere la forza della più viva luce, non sarà atto a sostenerne la riflessione?*

Imperocchè noi non faremo il torto all' illustre autore di pensare, che egli abbia cercato in un' affettata oscurità il mezzo di cattivarsi la pubblica ammirazione. Egli ha troppo legittimi diritti a questa per raccorrere ad artifizj indegni del vero merito;

Digitized by Google

e non ignora, che la gloria usurpata non è la più vera; è durevole: Figlia del sonno della ragione, ella ne ha tutta la leggerezza.

Riguardo alle note, se la maggior parte di esse contiene la critica dell'opera, tutte però tendono a smidollarne il senso, ad accennare i passi, che potrebbero parer difettosì piuttosto che a volerli tali, e soprattutto ad arrestare il lettore sulle idèe, e i pensieri dell'Autore, a osservarli sotto i loro differenti aspetti, a combinarli ipsieme, ad esaminarne la solidezza, la verità i rapporti. Le nostre osservazioni perciò sono d'ordinario più diffuse, e moltiplicate di quel, che avremmo voluto, e che il soggetto forse talvolta richiedeva, e tutte cadono, o sulla morale dell'opera, o sulla Metafisica, o sulla Logica. La parte gramaticale l'abbiamo lasciata ai professori di lingua, ed ai puristi, ai quali però non potiamo ameno di dichiarare, che preferiremo sempre una felice negligenza, che sia figlia dell' entusiasmo, e non offenda l' energìa del linguaggio, al pedantismo

Digitized by Google

di una ricercata correzione; e i barbarismi saran per noi preziose eleganze, quando avranno il merito di sostituire la luce delle immagini alle ombre delle espressioni volgari.

Non temiamo con questo nostro lavoro di spiacere all'Illustre Autore, ne di attirarci i rimproveri dei dotti. Non intendiamo di diminuire la celebrità del primo, ma anzi di aumentarla, aumentando i suoi lettori, il numero dei quali è sempre la vera misura dell'esistenza letteraria di un libro, e non scriviamo per i secondi; scriviamo solo per quelli, per i quali non ha scritto il Signor Marchese Beccarìa, *per i non* pensatori, *per il* Volgo illuminato, *ed* impaziente. *Questi ben lungi di meritare l'indifferenza del filosofo, ne meritano a preferenza la sollecitudine; sono i soli, che possono profittarne, perchè i soli, che ne abbiano di bisogno.*

Noi ci terremo dunque per piucchè abbastanza ricompensati, se dalle nostre osservazioni, e contraddizioni ne risulterà

Digitized by Google

una maggior chiarezza sul testo, che produca una maggior facilità nel lettore di capirlo; ed il successo eccederà poi di molto le speranze nostre, se i nostri riflessi, eziandio deboli, e cattivi ne faran nascere de' buoni, e vigorosi negli altri.

Noi non aspiriamo ad altro, e la nostra vanità non soffrirà punto, se tutte le volte, che le nostre idèe si troveranno in opposizione colle idèe dell' Autore, verrà data la preferenza a queste, eccetto che l'evidenza non sia apertamente a nostro favore.

Non pretendiamo con ciò d' insinuare che il trattato dei delitti, e delle pene, *non abbia i suoi difetti: egli non sarebbe l'opera di un mortale, se fosse senza nei; ma i nei del Sig. Marchese* Beccarìa *sono nei, coperti dalle più originali bellezze, sono errori di un grand' uomo, che corre per incognite terre, e batte nuove strade, e noi siamo troppo giusti per ricusare la nostra indulgenza agli uni, e troppo intimamente convinti della nostra insufficienza per presumere di correggere gli altri.*

Digitized by Google

Il Sig. Linguet *non mostra di pensare così favorevolmente del trattato dei* delitti, e delle pene. (a) *Sotto la maschera di un Anonimo, che qualifica di testimonio grave, ed oculare, e di cui affetta di rapportare gli stessi termini, egli ne attacca l'origine, il merito, la riputazione, senza risparmiare nè la persona, nè i sentimenti dell'Autore. Questa produzione, al sentirlo, deve la sua esistenza ad una cabala degli* Enciclopedisti *francesi, ed è il lavoro di molte mani; il fondo delle idèe è d'una assemblèa di letterati, ed il Sig. Marchese* Beccarìa *non ne è, che lo scrittore, il compilatore; lo spirito di umanità, che vi traluce, uno spirito straniero all'Autore, una ipocrisia smentita dalla di lui condotta; la riputazione sorpresa; l'intiera Opera in somma una rapsodìa, una ciarlataneria, e nelle cose migliori, e passabili un plagio.*

Il nostro schizzo non si prenderà sicuramante per una caricatura; gli Annali politici *girano per le mani di tutto il mondo;*

(a) *V. Annal. vol.* 5. *n.* 39.

Digitized by Google

onde tutti possono confrontarlo col quadro, che essi racchiudono, e decidere, se niente in quello si avvicina alla crudezza del colorito di questo.

Noi non ci impegneremo ad una apologia; ci sarebbe impossibile di farla riguardo alla persona del Sig. Marchese Beccarìa, *e ai particolari aneddoti concernenti la creazione, e l' acclamazione della sua opera, perchè non abbiamo l' onore di conoscere la prima, ed ignoriamo perfettamente i secondi; e riguardo all' opera in se stessa ogni apologia sarebbe inutile. Noi penseremo sempre, che un libro qualunque non abbia, che una maniera unica di difendersi, e di confondere i suoi detrattori, quella cioè di esser buono. Uno scrittore, che si difenda con tali armi, sia pur sicuro di arrivare alla posterità, e non si prenda pensiere delle critiche; esse non serviranno, che ad accelerare la sua apoteosi, ed a coprire d'oblio, o di un eterno ridicolo i loro Autori. I Bavi, i Mevj di* Virgilio *sono un terribile esempio per questi. Non faremo*

Digitized by Google

un' eccezione alla regola in grazia del Sig. Linguet. *Ne ammiriamo sommamente i talenti, l' energia; lo crediamo un* Titano *degno di lottare contro le divinità, che egli attacca; ne compiangiamo ben sinceramente la dura sorte; ma tanto che le di lui critiche non saranno più motivate di quella vibrata contro il trattato dei* delitti, e delle pene, *e più giuste, il nome dell' Autore non c' impedirà di metterle quasi quasi nella linea de' libelli, ed acquisterà nel nostro spirito il rimprovero fattosi al celebre* Annalista *di amare cioè un pò troppo il satirico, ed il singolare. Chi ha letto la critica del Sig.* Linguet, *la rilegga, e la pesi; legga indi l' Opera del Signor* Beccarìa, *o per meglio dire legga i capitoli in quella nominatamente depressi, cioè delle* accuse segrete, *della* interpretazione delle leggi; *dello* spirito di famiglia, *e se non resta onninamente convinto dell' ingiustizia del critico rinunci pure alla lettura del rimanente del libro; questo non è un libro per lui.*

Digitized by Google

AVVISO

DEGLI EDITORI.

Per maggior chiarezza, e intelligenza delle Note del sig. Avv. Massa, che si sono separate dal testo per le cause esposte nel nostro avvertimento preliminare, si sono esse divise in articoli, ponendovi in fronte il titolo del paragrafo del testo comentato, a cui elleno appartengono.

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNOTAZIONI

DEL SIGNORE

AVVOCATO MASSA

DI MENTONE

POSTE PER ORDINE

DI

PARAGRAFI.

INTRODUZIONE.

(1) Si aggiunga a *tendono* il pronome *essi* relativo a *vantaggi*, ed il periodo diventerà più chiaro.

(2) Gli errori, ed i mali sono eglino istruttivi, per chi si è abbandonato alla *discrezione altrui*? non ne vede egli anzi di sempre maggiori in ogni cangiamento di cose? Non è di lui, che si può con verità dire, secondo l'espressione dell'Autore, che *riceve l'impressione più per tradizione, che per esame*?

(3) Se le leggi esser debbono patti di uomini *liberi*; dunque non possono essere dettate da un *freddo esaminatore della natura umana*. Questo

Digitized by Google

al più al più non può esserne che il nudo compilatore. Se ha l'autorità di promulgarle, gli uomini, che le ricevono, non sono più *liberi*.

(4) Noi non vogliamo passare per detrattori del nostro secolo; ma se il merito di questo fosse bene analizzato, forse il risultato dimostrerebbe, che gli elogi datigli dall'Autore, o sono esagerati, o non dovuti; forse si riconoscerebbe, che l'attività del commercio, che qui si crede l'effetto delle verità filosofiche, lo è unicamente della corruzione dei costumi, con cui cammina sempre del pari la moltiplicazione dei bisogni; e la guerra d'industria, che si è accesa fra le nazioni, lungi di essere tacita, è troppo sovente clamorosa, perchè troppo sovente unita allo strepito del cannone. Che che ne sia però di questo, una verità innegabile si è, che la cognizione delle vere relazioni fra il Sovrano, e i sudditi, e fra le diverse nazioni, è molto più vecchia del decimo ottavo secolo. I nostri lumi sù tali oggetti appena possono dirsi un debolissimo barlume in faccia della vivissima luce, che aveva l'antichità, massime nelle parecchie sue legislazioni.

(5) Male. Il sig. marchese *Beccarìa* essendosi proposto di esaminare, e combattere la crudeltà delle pene, e l'irregolarità delle procedure criminali, *parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l'Europa*, non poteva dispensarsi di tradurre le une, e le altre

Digitized by Google

XI

avanti il tribunale del genere umano, e perciò di parlare un linguaggio intelligibile a tutti. Allora avrebbe potuto sperare che *gli errori accumulati di più secoli si fossero annientati*.

(6) Questi errori albergano in tutt'altre teste, che in quelle dei *pensatori*. Non verranno dunque dissipati dal trattato *dei delitti, e delle pene*, che è scritto per i soli ultimi. Egli sarà così una medicina data a chi non è ammalato.

§. II

ORIGINE DELLE PENE; DRITTO DI PUNIRE

(7) La politica morale essendo il vero freno dell'uomo in società, è visibile, che essa sarà o inutile, o nociva, se non è adattata alla natura di quello; un buon legislatore dunque dev'essere un perfetto conoscitore dell'uomo, e la legislazione la vera etica pratica.

(8) Lo stato di guerra non esisteva tra gli uomini isolati e selvaggi; non ha dunque potuto passare dall'individuo alle nazioni. L'uomo non nasce nemico dell'uomo; lo diventa solo, quando trova in esso un ostacolo all'assopimento dei proprj bisogni. Ora questo ostacolo non può supporsi continuo nello stato di natura: non sono continui gl' incontri, e le concorrenze, che lo producono.

Digitized by Google

(9) Se gli uomini nello stato di natura vivevano in un continuo stato di guerra, come si sono eglino avvicinati l'uno all'altro? come si sono uniti in società?

(10) Non è vero, che *la somma delle porzioni di libertà sagrificate da ciascuno* formi la sovranità; essa non forma, che la somma del di lei potere; la sovranità ha la sua essenza, ed esistenza nella sola unione delle volontà particolari, l'aggregato delle quali formando la volontà generale, forma perciò la sovranità, che è la mera rappresentazione di questa. L'Autore è più esatto *nel* §. 4 ove chiama il Sovrano *il legittimo depositario dell' attuale risultato delle volontà di tutti*.

(11) Se il Sovrano è il *Depositario* e *l'Amministratore* delle porzioni di libertà sagrificate da ciascuno, dunque egli è qualche cosa diversa da queste; Il *Depositario* non è mai stata una, e stessa cosa col *deposito*.

(12) Questa definizione ha gli stessi difetti delle precedenti. Il dritto di punire non risulta d'altronde, che dalla volontà generale. L'aggregato delle porzioni di libertà sacrificate da ciascuno ne è solo l'oggetto, e la misura; l'Autore dunque ha solo sviluppato in tutto questo §. la causa motrice dello stabilimento delle pene, tralasciando d'indicarne la causa efficiente.

(13) Troverei più esatta la definizione del diritto, se si dicesse *una modificazione della forza*

Digitized by Google

più conforme alla volontà generale. L' utilità è sempre l' effetto, o il fine non mai la cagione.

(14) La giustizia per la stessa ragione è *la vera esecuzione di detta volontà generale*, e perciò il vincolo della società.

(15) L' osservazione, che qui fa l' Autore in vece di schiarire la nozione della giustizia, maggiormente l' imbroglia: è vero, che la giustizia non è qualche cosa di reale: non è un corpo cadente sotto i sensi: essa è solo una maniera di concepire, o sia un atto di volontà avente per oggetto la felicità di ciascuno; ma subito che quest' atto di volontà è limitato alla combinazione di certi rapporti sensibili e permanenti, diventa, almeno per mezzo di questi, un essere più che reale.

§. III.

CONSEGUENZE.

(16) La prima vera conseguenza dovrebbe essere, che non vi è delitto, ove non vi è legge, di cui esso sia l' infrazione, perchè essendo le leggi i patti dell' umana associazione, la sola contravvenzione ai detti patti è una mancanza, e perciò un delitto; questa prima conseguenza condurrebbe naturalmente all'altra, cioè, che il decretar le pene è inspezione della sola legge. Sarebbe più

Digitized by Google

sensibile, che essendo il delitto una infrazione della legge, la legge è la sola di lui misura, e perciò la misura della pena da infliggersi.

(17) La *società unita* pare un bisticcio; si potrebbe sostituire la *nazione unita*, ed il legislatore, è falso, che rappresenti questa unione di uomini. O il legislatore è la nazione stessa, che forma le convenzioni, e i patti della società; e per conseguenza le leggi: e allora non vi è ne rappresentante, ne rappresentato; ovvero è una denominazione impropria data all' inventore, e compilatore di quel sistema di regole conosciute sotto il nome di leggi; e non acquistando queste regole la forza di legge, che dal momento, che sono adottate, e approvate dalla società, il legislatore è sempre questa società, quale perciò non è rappresentata, che da se stessa.

(18) È improprio dire, che il magistrato sia *parte della società*. Il magistrato è il tutto, e non fa parte: è il rappresentante dell' intiera società, e la di lui autorità, l' autorità di questa.

(19 Ma il magistrato è il rappresentante del Sovrano, e la di lui giurisdizione una emanazione della sovranità, dunque il disordine quì rilevato dall'Autore è sempre lo stesso; la nazione è sempre divisa in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l' altra dall' accusato, che la nega: i nomi soli cangiano, e non il rapporto. La società non am-

Digitized by Google

mette, che due soli poteri, cioè uno d'imporre leggi, e l'altro di farle eseguire, conosciuti sotto il nome, quello di *legislativo*, e questo di *esecutivo*; ma tutti e due questi poteri non potendo risiedere, che nella società medesima, se si trovano nei di lei membri, vi si trovano soltanto in virtù di una delegazione, di una commissione. La separazione di questi due poteri in pratica è utile, e forse necessaria per impedire, che il potere esecutivo non ecceda i limiti del legislativo, e risolva lo stato nell' anarchìa; ma la ragione, che ne allega l'Autore è una inconseguenza.

(20) Questa parola sfigura l'opera *dei delitti, e delle pene*, e tradisce quell'amore di umanità che ha sicuramente animato l'Autore nel comporla. La società è la tomba della libertà, se le sentenze dei magistrati sono inapellabili. Si veda la critica ben giusta di questa opinione nella nostra opera dell' *abuso dei litigi*.

§. IV.

INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI.

(21) In queste due ipotesi avrebbero forse i Giudici l'autorità d'interpretar le leggi?

(22) Ma quì non si tratta della fisica, e reale autorità delle leggi, si tratta dell'autorità d'interpretarle, e quanto dice l'Autore della prima,

Digitized by Google

non serve a dimostrare l'abuso, e i pericoli della seconda.

(23) Chi sarà il legittimo interprete della legge? Nessuno. L' Autore vorrebbe, che lo fosse il Sovrano, siccome quegli, che è il legittimo depositario dell' attuale risultato della volontà di tutti; ma no 'l può essere, nè egli, nè il Giudice; e come lo sarebbero, se la legge, a cui si riferisce l' ipotesi è nulla, non è legge? La legge può ella mai essere legge, se non contiene una precisa, ed esplicita volontà, che sia ovvia alla facile intelligenza di tutti i sudditi? E sarà mai tale, se ha bisogno d' interprete? Si veda intorno a questo il libro *dell' abuso dei litigi*.

(24) Questo, e quanto segue è ottimamente detto, ma sarebbe stato indispensabile prima di ben distinguere lo spirito della legge dalla di lei lettera, e tirare la linea, che separa l'interpretazione abusiva, dalla interpretazione consistente nella mera propria letterale intelligenza. Quando questa trae all'assurdo, alla contradizione, o conduce a conseguenze diametralmente contrarie all' oggetto primario, e fondamentale della legge, il bene, e la felicità della nazione, dovrà essa ciò non ostante aver luogo? Non sarebbe egli più vero, e più sicuro il dire, che la legge cessa allora di essere legge, cessando di essere l' espressione fedele della volontà generale.

(25) Vale a dire, *quanto è minore la distanza*

Digitized by Google

di due persone, tanto è maggiore la loro uguaglianza, e perciò anche la possibilità della rivalità, e dell'interesse della reciproca distruzione
Ma se ciò non è, che un mero rapporto di possibilità variabile secondo la varietà d'infiniti altri rapporti, come mai si è autorizzato l' Autore a farne un rapporto di necessità per dedurre una conclusione assoluta, e generale?

(26) Può essere un problema, se il dispotismo di molti sia più fatale di quello di un solo; è assolutamente falso, che il dispotismo di molti non sia correggibile, che dal dispotismo di un solo; il dispotismo di molti può, e deve essere corretto da se medesimo; egli diventa temperato, tosto che è diviso fra molti; il potere allora arresta il potere; l' interesse di molti non è possibile, che conspiri continuamente, e si identifichi.

§. V.

OSCURITA' DELLE LEGGI.

(27) Che l' oscurità della legge sia un male, è indubitato; ma non è del pari indubitato, che essa strascini seco necessariamente l' interpretazione; essa anzi l' esclude, perchè esclude la legge, che ne è il soggetto; la legge o è chiara, e non ha bisogno d' interprete, o è oscura e non è legge. Il solo, che resti a farsi in tal caso, si è la creazione

Digitized by Google

di una nuova legge. Se si fa tutt' altro, o non si rimedierà al male, o si sostituirà ad un minor male un male maggiore.

(28) Se le leggi sono in una lingua straniera al popolo, non sono leggi; il popolo non ha potuto volerle, ne ratificarle. *Nil volitum, nisi praecognitum*; e l' obbligo dell' esecuzione non è mai nato in lui, perchè mai non se gli è data la cognizione degl'ordini, o dei patti, che dovea osservare.

(29) Ammettiamo, che la scrittura sia utilissima alla società, siccome quella, che facilita la comunicazione delle idèe, ma non ammettiamo, che senza di essa la società non possa assolutamente prendere una forma fissa di governo. Si escluda da questa la proprietà personale, e fondiaria, e si escluderà il bisogno di una diffusa legislazione, e perciò anche quello della scrittura; in somma *il gran Licurgo* non si servì di scrittura, quando dettò le sue famose leggi. Come dunque asserire impossibile ciò, che è già stato.

(30) Sarebbe desiderabile, che la stampa rendesse il pubblico, e non alcuni pochi depositario delle sante leggi; ma tutte le nazioni hanno la stampa: e il codice delle leggi è sempre in esse il libro di pochi. E superfluo il dirne la ragione; tutti la sanno.

(31) Chi calcolasse le virtù, e i vizj de' secoli trasandati, e quelli del secolo presente, forse

Digitized by Google

avrebbe somme eguali, almeno riguardo alla quantità, la sola qualità forse sarebbe diversa. Tutto nei nostri Padri manifestava un anima sciolta, e passioni grandi, e vigorose. Tutto viceversa tra noi ha la tinta dell'avvilimento, in cui viviamo. In quanto al lusso, ed alla mollezza, parrà strano, che essi ci si rappresentino, come i creatori *delle più dolci virtù*. Queste non sono più distinte dai vizj, se hanno una comune origine con essi.

§. VI.

DELLA CATTURA.

(32) Il vero fine sociale non è solamente *l'opinione* della propria sicurezza; è la sicurezza stessa. L'Autore viene da dirlo *nel* §. 4. *sul fine*.

(33) La prigionìa considerata come pena è una assurdità, perchè appunto precede la dichiarazione del delitto.

(34) Giacchè la prigionìa è la mera custodia del reo, e non una pena, non deve contener niente, che abbia neppure l'apparenza di pena. Le legislazioni sono in questo tutte inconseguenti. Perchè non analizzarle, e combatterle? Un carcerato dovrà egli essere in orrore a tutta la natura? dovrà divenire l'oggetto dell'indifferenza, del disprezzo, della durezza dei suoi simili, prima che si sappia,

Digitized by Google

se lo ha meritato? se gli dovrà interdire ogni sorta di communicazione? Entra egli tutto ciò nel bisogno della custodia?

(35) Cosa diventa la libertà del cittadino, se la pubblica fama, e la fuga bastano per la cattura? Quando è mai, che la prima non sia l'effetto dell'equivoco, o della sorpresa, e la seconda l'evasione più dalle mani di un oppressore che da quelle di un Giudice giusto? La legge ciò non ostante crederà ella all'una e all'altra indistintamente? non farà differenza da caso a caso? E poi quando è, che la fuga formerà un indizio per la cattura? S'ella è consumata, forsechè non la elude anzi, e la rende impossibile? E solamente tentata, non è ella un atto sempre equivoco, perchè non consumato?

(36) Io non vorrei mai tanta facilità di catturare. Se la prigionia è una pena, non è giusto che si aggravi, quando le altre si moderano; se poi non è, che una semplice custodia, siccome questa sostituisce sempre alla libertà la schiavitù e mette il catturato nelle mani del più crudele dei carnefici, l'incertezza; neppure è giusto, che si gran mali s'infligano per leggieri motivi. Nel sistema attuale di barbarie non si dovrebbero infligere, che rare volte, o non mai.

(37) L'osservazione è vera, quando l'assolutoria è l'effetto di una piena giustificazione; ma quando essa è necessitata dalla mancanza di sufficienti

Digitized by Google

prove ; quando l' accusato lascia contro di se i più gravi sospetti, come è possibile, che eviti l'infamia? L'infamia si prende qui per il resultato della pubblica opinione, non per una pena della legge. Se l'Autore parlasse di questa, egli sarebbe inconseguente; supporrebbe nello stesso tempo l' assoluzione, e la condanna dell'accusato; supporrebbe l' accusato assoluto, e notato d'infamia.

(38) La sorte di chi veramente è riconosciuto innocente non è mai stata diversa, e no'l sarà mai. Il di lui onore lungi di offuscarsi per la sofferta accusa, acquisterà anzi un maggior grado di lustro. La pubblica opinione sarà tanto più decisa a di lui favore, che sarà giustificata, e perciò sicura. I tempi nostri non sono l' eccezione della regola. La pubblica opinione non ha perduto tra noi il suo carattere d' indipendenza.

(39) Se veramente si credesse dagli uomini, che nel presente sistema criminale prevalessero la forza, e la potenza alla giustizia, non solamente le assoluzioni, ma anche le condanne perderebbero di peso nella pubblica opinione; dando le une l' idèa di un favore, le altre darebbero quella di un' oppressione, onde il rovesciamento delle idèe percuoterebbe anche il reo, non già il solo innocente.

(40) L' Autore non è intelligibile in ciò, che dice sulle due forze, interna, ed esterna, almeno per noi. S' egli vuol dire, che sarebbs utile l' u-

Digitized by Google

nione dell' ordine civile, e militare, e che uno, e stesso potere dovrebbe essere incaricato della difesa dello stato dalle usurpazioni interne, ed esterne, allora vi è errore nella frase, così *la prima sarebbe*; e in vece di *prima* va posto *seconda*.

(41) Le prigionìe militari non sono nè più, nè meno infamanti delle forensi; è solo infamante la ragione, che le motiva. Si supponga una potente ingiustizia nell' una, e nell' altra, e il catturato nell' una, e nell' altra conserverà il suo onore immacolato.

§. VII.

INDIZI E FORME DI GIUDIZI.

(42) Si aggiunga *di tal genere*, e il senso sarà più chiaro, ed il linguaggio più esatto.

(43) Si veda la critica di questo teorema nel nostro libro dell' *abuso dei litigj*.

(44) Si deve intendere della possibilità morale; se s' intendesse della fisica, o metafisica, la cosa sarebbe diversa; le prove non sarebbero prove, se non fossero della stessa natura. Ma in che consisterà questa possibilità morale? Quali ne saranno i requisiti? ciò è la legge, che lo dèe fissare, e lo fissa, fissando il grado della prova necessaria alla convinzione del reo. Per esempio tutta volta,

Digitized by Google

che la legge dichiara reo convinto chiunque è deposto tale da due testimonj univoci, e di eccezione immuni, la legge dichiara, che la deposizione unanime di questi due testimonj costituisce una prova perfetta esclusiva della possibilità contraria.

(45) Forse è impossibile, che più prove imperfette compongano una perfetta; è dunque anche impossibile, che diano lo stesso prodotto. Ora la legge non deve mai alterare, tanto ch' è possibile, l'ordine naturale dei rapporti; si veda sopra di questo il libro dell' *abuso dei litigj*

(46) Ma se non si definisce esattamente, essa diventerà arbitraria, e se diventa arbitraria, che sarà egli della legge? Che della giustizia? Le sensazioni del Giudice, le di lui passioni, l' interesse non saranno eglino l'unica misura della reità, o dell' innocenza?

(47) Io crederei anzi pericolosa l' ignoranza, ove fosse ammessa a giudicare in vece della scienza, e per sentimento; la sentenza non sarebbe più allora la ragione diretta dalla legge, che la detterebbe; sarebbero i sensi, e le sensazioni, e si realizzerebbero tutti quegli inconvenienti, ed assurdi, che l'Autore ha sì eloquentemente, e giustamente obiettati all'interpretazione; si veda qui sopra il § 4.

(48) La scienza non deve giudicare per *opinione*, ma per convinzione, e la convinzione deve

Digitized by Google

sempre aver per misura l'evidenza morale, o sia il grado di prova determinato dalla legge.

(49) Questa proposizione è criticata nel libro dell'*abuso dei litigj*.

(50) Ma qual numero di suffragj è necessario alla condanna del reo? Sarà ella necessaria l'unanimità? o basterà la sola pluralità? E di quante voci? Questi problemi erano troppo essenziali per essere omessi in un opera, che tratta *dei delitti e delle pene*. Nella maggior parte dell'Europa la pluralità di una sola voce, o di due basta per infliggere la più grave pena, per esempio la pena di morte. Confessiamo, che questa giurisprudenza è altrettanto pericolosa, che rivoltante: se un reo non è mai reo, tanto che non è convinto, e se non è mai convinto, tanto che non è dichiarato tale da suoi Giudici, come mai si può avere per dichiarato, se una parte di questi anzi lo dichiara innocente? La scissura de' Giudici, non suppone ella necessariamente, che il delitto non è provato? E un delitto non provato dovrà essere punito, come provato? *I Giurati* nell'*Inghilterra*, se non erriamo, debbono essere unanimi; e questa unanimità dovrebbe essere indispensabile nei delitti atroci sottoposti ad atroci pene. La sola diminuzione di queste alla peggio dovrebbe far tollerare una proporzionata diminuzione di detta unanimità.

Digitized by Google

§. VIII.

DELLA PENA DI MORTE.

(51) È vero, che ogni uomo ragionevole può essere testimonio, ma è altresì vero, che tra la ragione di uomo, e uomo vi può essere una immensa distanza. I fantasmi, i prodigj sono infiniti agli occhi del volgo. La vera misura dunque della credibilità del testimonio non dovrebbe essere il solo di lui interesse, dovrebbe a questo aggiungersi la maggiore, o minore finezza del di lui tatto. Alcuni uomini sono condannati ad essere sempre bambini.

(52) Si veda sopra di questo l'osservazione critica del libro dell' *abuso dei litigj*.

(53) Se la verità non deve cedere alle *formule giudiciali* perchè le sentenze dovranno essere *inappellabili*?

(54) Il reo condannato non ha egli nell' attuale sistema del foro, almeno in molte nazioni, il il mezzo dell' appello, della revisione, della restituzione in intiero per riparare la fattagli ingiustizia, o dedurre le cose nuove capaci di giustificarlo? Il sistema dell' Autore solo rende le sentenze senza rimedio, perchè *inappellabili*.

(55) E perchè nò, tra lui, e l'accusatore?

(56) Il dritto, che ha ciascuno di essere creduto innocente prevarrà egli solamente ad un

testimonio unico? Due testimonj dunque lo annienteranno? Dunque la legge supporrà, che un uomo non possa avere due nemici? O supporrà, che due non possano trovarsi in un momento d'illusione? Trista sorte dell'uomo, la vita, e la morte di cui è posta in mano di due, che cospirino alla sua perdita, o sieno delusi da una stessa falsa apparenza! = Perchè gli uomini sono perversi (dice a questo proposito *Montesquieu* nello *spirito delle leggi lib.* 6. *cap.* 17.) la legge è ob-
» bligata a supporli migliori di quello che sono.
» Ecco la ragione, per cui la deposizione di due
» testimonj basta nella punizione di tutti i delitti;
» la legge li crede, come se parlassero colla bocca
» della verità = Ciascuno è in grado di giudicare, se queste sieno ragioni.

(57) Se la credibilità di un testimonio è in ragione inversa dall'atrocità del delitto, o della inverisimiglianza delle circostanze, dunque la credibilità di due testimonj è nella stessa ragione; il grado dunque della prova da questi risultante varia, variando la qualità del fatto, che ne è l'oggetto, dunque se due testimonj univoci formano una prova perfetta in un dato delitto, formeranno una prova meno perfetta in un delitto più atroce.

(58) Accade pur troppo sovente, che si combini in più uomini, o l'illusione dell'ignoranza, o l'odio persecutore, e per conseguenza, che più

Digitized by Google

uomini mentiscano a danno dell'innocenza. Non dovrebbe dunque il dritto, che ciascuno ha di essere creduto innocente, prevalere soltanto ad un testimonio solo.

(59) È un dir troppo il dire, che la credibilità del testimonio sia *quasi* nulla, quando si faccia delle parole un delitto. Può darsi una parola così energica, e chiara, che anche isolata non sia suscettibile di equivoco, onde non fia d'uopo, che udirla per penetrarne tutto il senso, e trasmetterlo senza alterazione; la proposizione dunque dell'Autore va modificata, deve prendersi in termini non totalmente assoluti, e sottointendervisi la clausula *d' ordinario*, *sovente in generale.*

(60) Le azioni *violente*, *e fuori dell' uso ordinario* non sono essenzialmente delitti, ne viceversa. Sono soltanto delitti le azioni contrarie al patto sociale, ed alle leggi, e tali azioni possosono essere anche non *violente.*

§. IX.

DELLE ACCUSE SEGRETE.

(61) A che serve il declamare contro questo disordine; *s' egli è reso necessario per la debolezza della costituzione?* Perchè non indicare piuttosto i mezzi di rimèdiare a questa?

(62) Non vi è egli della caricatura in questo

ritratto? Le accuse segrete dispensano forse dall' obbligo della prova? E se la prova è la sola, che possa imprimere la reità, che mai ha da temere l'innocenza dalle accuse, siano esse pubbliche, ovvero segrete? Si suppone la prova certa, e determinata dalla legge, come dev' essere, non già arbitraria.

(63) Chi puo difendersene, quando anche non sia segreta, se la constituzione è corrotta, e senza nervo? Presso i *Romani* le accuse erano pubbliche, e la calunnia all'ultimo eccesso di sfrenatezza; quanto se ne legge in *Tacito*, e *Svetonio* si prenderebbe per una satirica esagerazione, se tutto non concorresse a garantire la verità.

(64) L' autore esce dalla sua ipotesi. Egli si è proposto di trattare delle sole accuse, e qui si inoltra alle pene. Se queste veramente sono segrete, e vengono inflitte sopra mere accuse, anche segrete, l' oppressione non può essere maggiore. Ma dove si vedono si fatte proscrizioni? Quali tribunali se le permettono? Eppure l'autore non parla, nè può parlare nella sua opera, che di questi soli, che sono i nudi esecutori della legge, che riconoscono la necessità di una forma, e gli atti dei quali sono inefficaci, se non hanno tutto l' apparato di una imparziale ragione.

(65) Tutte queste contradizioni sono altrettanto vere, che sensibili; ma manca la principale. Perchè mai se la cognizione dei delitti, e la loro

Digitized by Google

punizione interessa la società, la società non favorisce l'una, e l'altra? Perchè non incoraggisce le delazioni ad esempio dei *Greci*, e dei *Romani*? Perchè fa tutto l'opposto con attaccare a queste una specie d'infamia? Se vi è cosa, che provi l'opposizione de' costumi, e delle leggi, e per conseguenza il vizio delle politiche costituzioni, certamente si è questa.

(66) La proposizione di *Montesquieu* è ella vera in astratto? Se le leggi sono parti di uomini liberi, se risultano dall' unione delle volontà particolari, se il governo non ne è, che il mero esecutore, è indifferente, che questo governo risieda in un solo, o in più, o in tutti, vale a dire sia Monarchico, Aristocratico, o Democratico. Le leggi sono sempre le sole, che comandano, ed agiscono, e la loro azione è sempre la stessa. Che differenza dunque può supporsi negli effetti, quando non se ne suppone alcuna nella cagione? *Montesquieu* ha preso qui sicuramente come tante, e tante altre volte il fatto per il dritto, ed ha eretto gli abusi in massime.

§. X.

INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI.

(67) Se le nostre leggi fossero state motivate da questo principio, sarebbero inconseguenti.

Digitized by Google

Proscriverebbero le interrogazioni suggestive, poichè tendenti a indurre il reo ad accusare se stesso, ed autorizzerebbero l'esame in generale, che non ha diverso fine, e produce lo stesso effetto.

(68) Dovrassi dunque cangiare di metodo? E dovransi adottare le interrogazioni *suggestive?* Questo è il dubbio, che nasce al primo fissare gli occhi sul titolo del presente capitolo; il dubbio, che meritava più di ogni altro una particolare discussione nell'analisi delle procedure criminali, ed è precisamente quello, che il nostro Autore non si è data la pena di pur proporre. Sono dunque buone, o cattive le legislazioni proscriventi l'interrogazioni suggestive? L'oggetto dell'interrogazione in se stessa è il solo, che possa dare la risoluzione del problema. Qual è dunque quest'oggetto? È egli altro, può esser altro, che una conseguenza necessaria del dritto di difesa competente all'accusato? Può egli questo essere condannato senza essere inteso nelle sue ragioni, ed eccezioni? E può egli dedurre le sue eccezzioni, se non ha una dettagliata notizia delle imputazioni delittuose, che gli vengono fatte, e di tutte le prove, che le autorizzano? Ma qual notizia è mai quella, che parla del *genere*, e non della *specie*, che si perde nell'astratto dell'ipotesi, lungi di restringersi al concreto, che cuopre tutto nel più misterioso involucro di parole? È egli questo un permettere il dritto della difesa, op-

Digitized by Google

pure un deluderlo? E la guerra, che si fa al reo, è altro, che una guerra d'insidie, di sorprese, di frodi, e d'inganni? E questo sarà un disporre l'accusato *ad essere veridico?* Sarà un procedere *secondo natura?*

(69) Ha già detto l'autore *nel* §. 7., che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia, divengono perfette. Questa sembra la pena più analoga alle circostanze del caso, e questa per appunto è quella, che infliggono le leggi dell'Europa in generale. Il contumace si ha per confesso. A proposito del contumace, perchè al contumace assente si comunica il suo delitto in tutto il dettaglio delle circostanze, e in iscritto, e a chi non è contumace si nasconde? Perchè riguardo al primo, ciocchè malamente si chiama *suggestione* è permesso, ed anzi prescritto, e riguardo al secondo è una irregolarità, un abuso?

(70) Se dunque l'esperienza fa vedere, che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi, diventano inutili l'interrogazioni, perchè dunque non abolirne l'uso? Perchè alla peggio non abolire le non *suggestive*, che potrebbero giustamente chiamarsi *insidiose?* Perchè non limitarli a comunicare il fatto nella massima sua semplicità, e verità, e ristringere tutte le interrogazioni a chiedere, se si ammette, oppur si nega?

Digitized by Google

§. XI.

DEI GIURAMENTI.

(71) Le osservazioni, che fa l'autore in questo capitolo confermano maggiormente il sistema da noi proposto nel numero precedente. Se il giuramento involve una contradizione fra la natura, e la legge, non involvono una minore contradizione l'esame in generale, e le sottigliezze delle interrogazzioni, le quali tendono al pari di quello a convertire il reo in carnefice di se medesimo, in suo accusatore.

(72) Gli effetti della Religione sono sempre proporzionati al grado di energìa del di lei sentimento. Niente di più irresistibile, quando essa è il sentimento predominante nell' uomo; ma niente di più debole, quando il sentimento predominante si è qualche umana passione. L' uso del giuramento suppone gli uomini nel primo di questi stati, onde fa l'elogio di quelle nazioni, che autorizzano le prime una sì vantaggiosa opinione di loro. Il sig. Marchese *Beccarìa* suppone gli uomini dei tempi presenti nello stato contrario, e tutti sono in grado di giudicare, se ciò sia un calunniarli.

Digitized by Google

§. XII.

DELLA TORTURA.

(73) Si accordino questi principj in se verissimi col sistema della cattura riguardata sotto l' aspetto di *pena*.

(74) Il terrore dello stesso reo, o per dir meglio la di lui emenda, è anche uno dei fini politici delle pene; nè può essere un altro la reintegrazione dell' offeso, sia questi la società stessa, o un di lei membro.

(75) Nel *Cap.* 9. l' autore ha detto = Vi pos-
„ sono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che
„ nel medesimo tempo non sia interesse di tutti
„ la pubblicità dell' esempio? Nel capitolo presente l' autore dice = È inutile, che si accerti
„ chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto
„ nelle tenebre. Si conciliano, se è possibile, queste due proposizioni. Non intendiamo di far l' avvocato all' uso della tortura; ne abbiamo lo stesso orrore, che ne ha l' autore; ma se fosse reperibile il mezzo di togliere per fino la possibilità del segreto ai delitti, e ai delinquenti, senza rendersi i carnefici di questi, chi può negare, che la società non ne ricevesse un grandissimo vantaggio?

(76) *Sed sic est*, che la lusinga dell' impunità è tanto maggiore, quanto è maggiore la probabi-

Digitized by Google

lità del segreto, e questa cresce in ragione della negligenza dell' inquisizione, dunque, ec. Si aggiunga, che un male già fatto può anche influire sul di lui autore, e incoraggirlo a farne degli altri; onde anche in questo caso, e per questa ragione può esser punito dalla società.

(77) La misura dell'obbedienza alle leggi, e della loro infrazione non sono propriamente il *timore*, e la *virtù*, sono le leggi medesime; dovendo queste per essenza, ove siano vere leggi, contenere l'utilità del maggior numero, debbono per la stessa ragione avere più obbedienti, che refrattarj; le cattive leggi perciò sono nella posizione contraria.

(78) L'equazione non è giusta, perchè non fondata su dati veri. Non è questione di un uomo in astratto, riguardo a cui possa avere luogo la probabilità, che abbi piuttosto rispettate, che disprezzate le leggi. Si tratta di un reo, o almeno di uno, che ha i più forti sospetti di essere tale, onde riguardo a questo svanisce la probabilità, che suppone l'Autore, e sorge la probabilità contraria.

(79) Si guardi quì di prendere equivoco; l'Autore non dice, che la tortura sia lo stesso, che le prove chiamate *Giudizi di Dio*, o che sia nata nello stesso tempo, o dalla stessa legislazione. L'anacronismo, e l'errore sarebbero troppo grossolani per uno scrittore così illuminato. Dice sola-

Digitized by Google

mente, che la tortura è una memoria, una immagine, un sinonimo per così dire di tali barbare prove, e ciò è arciverissimo.

(80) Vale a dire la tortura lungi di riempire l'oggetto, per cui è destinata, opera tutto l'opposto. Essa dovrebbe servire a distinguere l'innocente dal reo, e serve anzi a confonderli.

(81) Tutto questo è applicabile alla cattura, che è sotto diversa denominazione una anticipata tortura. Eppure si azzarderà essa *su deboli indizj*?

(82) E'egli ben vero, che presso dei Romani l'uso della questione fosse circoscritto ai soli schiavi? Non si praticava essa ancora, contro altre persone, come dimostra la L. 21. §. 2. *ff. de testibus*?

(83) Ma le contradizioni del reo cosa devono operare? Devono esse non curarsi? Oppure devono pregiudicare il reo? E come? E quando? Devono forse aversi per l'equivalente della confessione, ove non vengano conciliate? E questo sarà egli umano? Sarà men barbaro della tortura? E se poi si lasciano impunite, a che mai serve il grande apparato dell' esame? Dove è la di lui utilità?

(84) Questa è la confutazione dell'incominciamento del capitolo, ove si è detto, che la tortura si dà al reo fra gli altri motivi anche per quello della *purgazione dell' infamia*. Il reo, come reo, per la purgazione dell' infamia non è mai sottoposto alla tortura. Tale eccesso di assurdità non si conosce ancora nei tribunali dell' Europa. Se la tor-

Digitized by Google

tura, si da per la purgazione dell' infamia, si dà solamente ai testimonj, onde si dà anche ai rei, quando investono il carattere di questi, o sia, come dice quì l'Autore, quando devono *confermare la loro deposizione*.

(85) La tortura era in uso presso i *Greci*, ed i *Romani* prima del cristianesimo, e perciò prima, che fosse nato il sagro Dogma della Divina purgazione. Tal Dogma dunque non può avere dato origine alla idèa della civile purgazione, attribuita ai tormenti di quella. Essa deve essere nata piuttosto dall' uso di detti antichi popoli, che avendo la riputazione di popoli saggi per eccellenza, hanno dovuto necessariamente lasciare i popoli successori, loro ammiratori entusiasti, e servili imitatori, nell'opinione, in cui forse erano essi, cioè a dire, hanno dovuto far credere, che gli spasimi della tortura toglievano la macchia civile dell' infamia, giacchè con essi soli i servi, e gl' infami acquistavano presso di loro il dritto della credibilità.

(86) Congettura per congettura io darèi la preferenza a quella, che essendo più semplice, perchè senza metafora, è perciò più naturale. Io dirèi, in tali, e tali tribunali si esige la confessione del reo, come essenziale alla condanna: dunque in detti tribunali regna la umanità la più illuminata, si conosce ivi tutto il debole delle prove morali; si sà, che queste essenzialmente non costitui-

Digitized by Google

scorno, che una incertissima probabilità, onde si cerca una certezza nella confessione del reo. Questo sistema cade nell' inconseguenza di condannare più chi confessa, che chi nega.

(87) Si deve ripetere l'osservazione fatta al numero 76. E' vero, che l'uso ordinario della tortura presso de' *Romani* cadeva sugli schiavi; non è però vero, che cadesse sù di essi soli; egli si estendeva anche alle persone libere; un testimonio infame, un vacillante, un reo condannato nel delitto di falsa moneta erano torturati; lo provano senza replica la citata *l. 21. §. ff. de testib. e la l. 15. ff. de quaest. la l. 1. c. de fals. monet.* Anzi non ne andavano esenti neppure le persone le più cospicue e ragguardevoli nel delitto di lesa Maestà, e simili, come appare dalle *ll. 3. e 4. c. ad l. jul. Majest. e dalle l. 7. c. de malef. et mathem.* la storia finisce di autenticarlo; ci contenteremo di rapportarne un sol tratto. Quando fu scoperta da *Nerone* la congiura tramatasi contro di lui da *Pisone*, li molti senatori e cavalieri, che vi erano complicati, non si salvarono dai tormenti della questione, che con confessare ,, *tormentorum aspectum, ac minas non tulere,* dice ,, *Tacito al lib. 15. de' suoi annali.*

(88) Forse non è ancora ben provato, che il commercio, e le ricchezze sieno la sorgente della vera potenza di una nazione, forse è provato, che ne sono la tomba, perchè nutrici del lusso, e della

Digitized by Google

mollezza, fermento il più potente della depravazione fisica, e morale.

§. XIII.

PROCESSI, E PRESCRIZIONI.

(89) La legislazione inglese ha adottato questo principio, ma con troppo rigore; la rapidità dell'instruzione di un processo in detta nazione è tale, che il giorno, che lo vede incominciare, lo deve ancora veder finire. È egli possibile, che si gran precipitazione non pregiudichi all'indagine del vero, e non favorisca perciò, o l'impunità del delitto, o l'oppressione dell'innocenza? E questo non è il tutto. In alcuni delitti la gran celerità della procedura si converte nella più gran lentezza, quando si tratta dell'esecuzione; questa si differisce inutilmente da una sessione all'altra sino a sei settimane. Perchè diminuire la vivacità dell'impressione, che risulta dalla prontezza della pena? Perchè dare a questa un'atrocità che a nulla serve per l'esempio, e getta il condannato in tutte le angoscie, che accompagnano l'idèa di una prossima inevitabile distruzione?

(90) Si potrebbe obiettare, che uno dei difetti della legislazione potendo essere la brevità della procedura, con questa possono anche crescere i pericoli dell'innocenza. L'Autore almeno non

Digitized by Google

isviluppa abbastanza in questo periodo la sua idèa; lo rende più intelligibile, e conseguente il traduttore Francese; egli dice „ Se l'innocenza corre qualche rischio nell'applicazione di questa regola, ciò è l'effetto degli altri difetti della legislazione. „

(91) Quando i delitti sono tali, che l'esilio volontario, a cui hanno necessitato il reo colla fuga eccede il bene, che può essergliene il risultato, io non crederei pericoloso, che godessero della prescrizione, ancorchè non *oscuri*, ma *pubblici*, e *privati*; la sofferta pena è assai grave per arrestare il reo dalla continuazione di simili delitti, e incutere un salutare timore agli altri, ciò che è il gran fine politico della pena. E inutile di esservare, che la prescrizione in qualsivoglia caso non deve attendersi mai dall'indennizzazione del leso; questa propriamente non è una pena, è un pagamento di un debito, è una restituzione.

(92) Se i delitti sono per lungo tempo involti nell'oscurità, è inutile di dichiararli prescritti: essi sono prescritti da loro stessi, perchè ne è prescritta la prova secondo gl'istessi principj dell'Autore, che vogliono, che la legge fissi il tempo si alla difesa del reo, che alla di lui convinzione.

(93) Io aggiungerei anche alla carcere, e al volontario esilio le spese della procedura, che non mancano di essere una pena per chi le sopporta. Esse sarebbero un elemento di più per semplifi-

Digitized by Google

care la scala delle pene corrispondente alla scala dei delitti.

(94) Ma dovrassi accordare la restituzione in intiero contro la prescrizione delle prove, o sia contro il lasso del tempo prefisso dalla legge alla prova della reità, e dell' innocenza? Ed in quali casi, ed a quali condizioni? Non dovrà egli essere sempre libero, a chi è stato condannato reo per difetto delle necessarie giustificazioni, una volta purgatosi da ogni sospetto di negligenza, e di contumacia di elidere le prove contrarie, e dimostrare la propria innocenza? Oppure la verità, e con essa l'onore, la vita degl' uomini dovranno essere sagrificate al rigore delle formule giudiziali?

(95) Fra la probabilità dell' innocenza, e il tempo dell' esame io non vi trovo il rapporto, che vi trova l' Autore. Quando egli dice = La „ probabilità dell' innocenza cresce in ragione „ dell' atrocità del delitto, onde quanto più l'una, „ e l'altra sono maggiori, tanto deve essere maggiore il grado della prova = Egli fa un raziocinio, che persuade, ma quando egli aggiunge „ Quanto più cresce il grado di questa prova, „ tanto deve scemare in proporzione il tempo di „ farla = Egli tira una illazione da premesse, che non la motivano, e pianta un principio, che credo pericoloso. I delitti atroci sono ordinariamente i più difficili a provare. Chi gli commette ha tan-

Digitized by Google

to maggior ragione di assicurarsi il segreto, che solo può dare l'impunità; ed inoltre esigono un maggior grado di prova. Tai delitti adunque restano senza freno, perchè senza prova, se questa alla difficoltà naturale aggiunge la difficoltà dell'angustia del tempo, in cui la rinchiude la legge.

(96) Il tempo delle prove io lo misurerei, come quello della prescrizione. Si vuole, che questo debba crescere in ragione dell'atrocità del delitto, e perciò del danno della società; dunque anche il tempo delle prove vorrèi, che crescesse nella stessa proporzione. Vorrei, che si assegnasse un maggior tempo, quando si ha l'obbligo di una prova maggiore, e l'uno aumentasse, o diminuisse in giusta proporzione dell'altro. La progressione inversa, che stabilisce l'Autore, offende ad un tempo la giustizia, e la ragione. E' contrario a quella, che quanto più si aumenta il grado della prova, altrettanto si minori il tempo di farla. E' contrario a questa, che s'induca una differenza tra la prescrizione, e il tempo della prova, che essenzialmente sono di una, e stessa natura. Di fatti cosa è altro il tempo assegnato alla prova che una prescrizione di questa? Non si potrà prescrivere dunque la pena assegnata alla legge, e si potrà prescrivere il mezzo d'infliggerla? Si potrà prescrivere la prova della reità, che sola può quella necessitare, e motivare? Nota, che noi non in-

Digitized by Google

tendiamo, che il tempo delle prove pregiudichi mai alla prontezza della pena.

(97) Il danno della impunità scema realmente in ragione inversa della probabilità del delitto, vale a dire è tanto minore, quanto è minore il delitto, e per conseguenza maggiore la di lui probabilità. L' Autore dunque ha voluto dire *se altrettanto non scemasse*; senza la negativa vi sarebbe contradizione; confessiamo con tutto ciò, che le di lui idèe sono imbrogliate, o almeno confusamente esposte. Non avrebbe egli potuto dire con più di semplicità, e di energia « l' interesse di togliere la speranza nell' impu-
« nità cresce, quanto più cresce l' atrocità del
« delitto. Dunque anche nella stessa proposi-
« zione cresce l' interesse di troncare gl' indugj
« della procedura, e perciò di abbreviare il
« tempo delle prove? » La difficoltà, è vero, sarebbe stata la stessa. Sarebbe sempre paruto strano, che dovendo crescere il grado della prova in ragione del delitto, dovesse all' opposto diminuire il tempo di procurarla, o metterla in essere. Avrebbe paruto strano, che trattandosi d' infliggere una maggior pena, e perciò di risolvere un più importante problema, si dovesse accordare minor tempo alla riflessione. Ma le difficoltà sarebbero sole cadute sul principio, e non sulle conseguenze; vi sarebbe solo stato difetto di metafisica, e non difetto di logica.

Digitized by Google

(98) Il tempo delle prove dunque non può sempre essere invariabile, e fisso. Dunque non non sempre un uomo accusato di un delitto, carcerato, ed assoluto deve evitare la nota d'infamia. Si veda il *num.* 38.

(99) Cioè da tutt'altri principj, che dal pericolo dell' impunità.

(100) Se la vera misura dei delitti si è il danno, che ne risulta alla società, come giustamente osserva l'Autore al §. 25, non può negarsi che i delitti frequenti, e di difficile prova non sieno dannosissimi, ed in conseguenza gravissimi, se non per altro perciò solo, che sono frequenti, e difficili a provarsi, dunque neppure può negarsi, che riguardo ad essi non vi sia tutto l' interesse di reprimerli con diminuire la speranza dell'impunità, e perciò allungare il tempo della prescrizione.

(101) S'esaminino le conseguenze che qui tira l'Autore, e si dica, se esse sieno giustamente dedotte dalle premesse.

(102) Perchè dunque ammette l'Autore le prove *imperfette?* sono altro queste, che le *semi-prove*?

(103) Perchè dunque aumentare questo pericolo con diminuire il tempo dell'indagine, e della riflessione?

Digitized by Google

§. XIV.

ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITA'.

(104) La distinzione, che fa qui l'Autore di delitti, e di attentati forse è una chimera, forse sono una chimera, o altramente un equivoco gli attentati in loro stessi, se bene si analizzano. La legge non può dichiarar delitto, che un' azione, e l' azione non è azione se non è consumata. Può ben un azione avere una progressione, e per conseguenza diversi gradi di attività, e perciò di moralità, ma dal momento, che diventa criminale, e perciò punibile, e indispensabile, che sia un azione vera, e reale, un azione consumata, e non solamente tentata. Mi spiegherò con un esempio: si attenta alla vita di un uomo, se gli tira una schioppetata, che non colpisce; in quest' ipotesi non vi è veramente omicidio, l' effetto non ha corrisposto al disegno; il caso ha deluso la volontà dell' assassino, ma la di lui azione è un azione vera, e reale; e perfettamente consumata nel suo genere, è una violenza, è un azione violata dalla legge, un delitto diverso in verità dall' omicidio, ma così vero, e perfetto nel suo essere, come quello. È dunque una inconseguenza la distinzione degli attentati, e dei delitti. Il legislatore non deve riconoscere, che questi, e facendone un esatta divisione, essa deve contenere

Digitized by Google

anche quelli detti impropriamente *attentati*, *incominciamento di delitto.*

(105) Io non trovo alcuna differenza tra le ragioni, che allega l'Autore per punire i *delitti*, più degl'*attentati*, e gli *esecutori immediati* più dei loro *complici*. Esse tendono nell'uno, e l'altro caso a prevenire il maggior male con aggravare sempre di più chi contribuisce a commetterlo.

(106) *Lascino* sarebbe più analogo all' idèa dell'Autore.

(107) Queste non sono che ragioni di utilità; la ragione vera, e fondamentale si è quella, che ha premesso l' Autore nel §. 3. cioè, che il Sovrano, che rappresenta la società non può formare, che leggi generali: s'egli discendesse ad atti particolari, cesserebbe di essere legislatore, e diventerebbe Magistrato, e le sue determinazioni meri decreti. Si veda intorno a questo il contratto sociale di *Rousseau*, e 'l nostro libro dell'*abuso de' litigj*.

§. XV.

DOLCEZZA DELLE PENE.

(108) Purchè però lo sia tanto da distogliere non pure gli altri, ma anche il reo dal commettere simili delitti.

(109) Esattamente parlando non sono mai le leggi, che favoriscono i pochi, ed oltraggiano i

Digitized by Google

molti. Le leggi essendo di loro natura generali, agiscono su tutti generalmente, e perciò ugualmente; e non è, che l'autorità incaricata dell'esecuzione loro, che sagrificandole alle passioni, ed all'interesse di pochi, di generali che sono, le rende particolari.

(110) Mà quest'infallibilità, o vogliamo dire inevitabilità, non è mai assoluta, onde non si può portare in conto come tale; inoltre il grado del male della pena, e quello del bene risultante dal delitto non è determinabile, perchè non è possibile una comune misura tra queste due quantità; l'ultima delle quali è variabile all'infinito; il calcolo adunque, di cui parla l'Autore, come ridurlo in pratica?

(111) Ma quanto sarà questo *di più?* Come si fisserà? Come si tirerà la linea, che separi il necessario dal superfluo? E la magia della speranza, che impicciolisce l'idèa de'mali, ed esagera quella de' beni, l'energìa della presenza di questi, l'eloquenza delle passioni, come si valuteranno nell'equazione? Eppure le pene debbono superare le forze riunite di queste, le pene debbono dunque necessariamente essere gravi per servire di freno tanto al reo, che al pubblico. Tutta l'arte del legislatore non può consistere in altro, che nel tirare questa gravità dalla opinione piuttosto, che dalla natura. I mali morali hanno i loro diversi gradi di energia al pari dei fisici.

Digitized by Google

(112) Questo non è vero nel rigore della Metafisica. Il dolore, e per conseguenza la pena è una quantità così divisibile all'infinito, come il piacere, una sola di lui modificazione; il tempo è suscettibile di una infinita gradazione, è variabile all' infinito.

(113) Poteva l' Autore aggiugnere una terza conseguenza, poteva dire, che adottando la legge il sistema dell' atrocità delle pene corporali, mostra di far poco conto dell' esistenza degli uomini, onde insegna ai sudditi a darle lo stesso valore, e perciò minora ai loro occhj l' orrore di attentare all' altrui sicurezza, e vita.

(114) Se a misura, che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, crescono ancora i bisogni, e perciò gli stimoli ai delitti, le passioni; dunque crescer deve a proporzione la forza dei *sensibili motivi* destinati a contrabilanciarle; una moltitudine di uomini è intrepida alla vista del Patibolo: la vista di una sola sferza fà tremare una moltitudine di ragazzi; e un popolo appena uscito dallo stato selvaggio forse non è altro, ch'un aggregazione di questi.

§. XVI.

DELLA PENA DI MORTE.

(115) Si può rispondere a questo; si può dire,

Digitized by Google

che se l'uomo non ha voluto sacrificare, associandosi, che la minima porzione possibile della sua libertà, avendo però voluto rendere la sua società stabile, e sicura, ha perciò voluto includere nel sacrifizio anche la vita, senza di cui non era sperabile l'intento, almeno in certi estremi casi; volendo il fine, ha dovuto necessariamente volere i mezzi; ha dovuto dunque volere la sua morte inseparabile da questi. E' però vero, che essendo pochissimi i casi esigenti un tanto sacrificio, ed anzi nulli, tanto, ch' ei vuole, il detto sacrificio potrà sempre dirsi, e sarà effettivamente sempre *minimo*.

(116) È indifferente alla questione, che l'uomo sia, o non sia padrone di uccidersi; il principio, che gli toglie un tal dritto, non gli toglie quello di arrischiare la propria vita per conservarla; ora l' uomo non fa che garantire i suoi giorni, quando ne dispone nel contratto sociale. „ Ciò, che rende la morte di un criminale lecita „ (dice con fondamento *Montesquieu lib.* 15. „ *c.* 2.) si è, che la legge, che lo punisce, è „ stata fatta in di lui favore. L'Assassino ha go„ duto della legge, che lo condanna. Essa gli ha „ conservato la vita ad ogni instante; non ha „ dunqne dritto di reclamare.

(117) Se la pena di *morte* è una guerra della Nazione con un Cittadino; perchè non sarà anche una guerra la pena della *Galera*, la pena

Digitized by Google

della *schiavitù?* Forsechè l' uomo non avrà alcun dritto sulla sua esistenza naturale, e l'avrà tutto sulla sua esistenza morale? Potrà egli ridursi ad una nullità assoluta? Potrà cedere un tal dritto alla società? Inoltre se detta pena è una guerra, che la nazione fa al reo, perchè prima, che questa guerra nasca, se ne fissa il grado, la natura? Si assegna un limite all' ostilità, alle riparazioni? Si osservano i patti fatti in tempo di pace? Ed in vece di conoscere delle offese da se, se ne fa conoscere da un terzo? Perchè trovare dell'inconveniente, che ne sia giudice la nazione stessa? Perchè volere impedire, che essa si divida in due? È egli possibile, che la Nazione sia in guerra con uno de' suoi membri, e non sia separata da esso, perciò non soffra una divisione? Finalmente se l' inflizione della pena di morte è una guerra, e sempre un ingiustizia, perchè è sempre al di là dei dritti di quella; la guerra non può avere, che un oggetto, la propria conservazione e difesa; non può dunque permettere, che il puro necessario a questo fine. Tutto il di più è abuso. E quando mai la distruzione di un individuo è necessaria alla salvezza della Nazione? Quando mai i cento bracci di questa sono impotenti contro il braccio solo di quello?

(118) L'esempio dei *Romani* non è favorevole all' opinione dell'Autore. La pena di morte non è stata ignota alla loro legislazione; è stata anzi

Digitized by Google

troppo prodigata. Non citeremo l' esempio del vincitor dei *Curiazi*, delle *Vestali incestuose ec.* e mille, e mille altri, che ce ne somministra la storia; ci basterà l'autorità delle *dodici tavole*, che l'assegnavano per fino agli autori dei *Libelli famosi*, ai *Giudici prevaricatori*, e davano il gius della vita, e della morte ai Padri su dei loro Figliuoli, e ai Creditori su dei loro Debitori insolvibili. E' nota la singolare barbarie, che si usava contro di questi; i loro corpi erano condannati alla divisione, come i beni.

(119) *Minime* mi pare, che dica troppo; le sensazioni quando sono tali, e si ripetono lungamente, diventano nulle, impercettibili. *Ex assuetis non fit passio.*

(120) É innegabile, che la ripetizione delle sensazioni non sia necessaria alla stabile impressione delle idèe, ma è innegabile altresì, che per una specie d' inconseguenza della Natura, la stessa ripetizione, ove sia troppo durevole, non giunga in fine a indebolire, e quasi affatto cancellare le stesse idèe. Il giornaliero spettacolo del sole non è più quasi uno spettacolo agli occhj dell' uomo.

(121) In primo luogo questo spettacolo non è tale da fare impressioni *minime*; in secondo luogo egli non è possibile in generale: come darlo a tutta intera la Nazione, o almeno a quella parte di essa, che ha avuto lo spettacolo funesto

Digitized by Google

della violazione della legge? Se è un paesuccio, se è un borgo il luogo del commesso delitto, come si terrà in esso il reo divenuto bestia di servigio? Come in somma si collocheranno questi schiavi su tutti i punti di una vasta superficie?

(122) La morte sola si presenta forse agli uomini in un' oscura lontananza? Forse non è lo stesso di tutti generalmente i mali; di quelli stessi, che ci servono di attuale spettacolo? Forse vi è chi ignori, che il tempo dell' esecuzioni è precisamente il tempo de' delitti?

(123) Sebbene la pena di morte non è soggetta a questa pronta dimenticanza; non vi è sicario, che non l'abbi presente alla mente, quando combina le nere sue trame contro la vita, e i beni dei suoi simili. Ma la speranza gli dice all' orecchio, che tal pena non sarà per lui.

(124) Il linguaggio sarà più corretto, se si sostituirà *impressioni* a *passioni*; le passioni violente è falso, che agitino gli uomini, ma non per lungo tempo, alcune di esse sono così costanti, che non si abbandonano, che quando discendiamo nella tomba.

(125) Debbono essere l'uno, e l'altro, e se possono stare senza una delle disegnate qualità, essa non sarà mai quella della forza; la forza loro dee sempre preponderare alla forza delle passioni ribelli.

(126) L' idèa, che qui si attacca alla parola

Digitized by Google

spettacolo non è *meta fisicamente* giusta; ogni oggetto percuotente i nostri occhj è spettacolo, ed ogni spettacolo è necessariamente piacevole, o doloroso, perchè produttore di una sensazione.

(127) Non intendiamo la diversità di effetti, che l'Autore attribuisce alla pena di morte, ed alle pene moderate, e continue. Non intendiamo, come nelle une il *terrore* debba essere il sentimento dominante, perchè il solo, e nell' altra questo sentimento debba essere subalterno ai *sentimenti di compassione e di sdegno.* Qual è mai il motore della nostra anima? È egli altro, può essere altro, che l'interesse, o sia il piacere, ed il dolore, che ne formano l'essenza? Se dunque alla distruzione di uno sia attaccata la conservazione nostra, come mai lo spettacolo della di lui morte potrà essere uno spettacolo di *compassione*, e *di sdegno* per noi? Le lagrime di *Cesare* sulla morte di *Pompeo* erano forse lagrime di dolore?

(128) Ma quando è, che incomincia a prevalere il sentimento di *compassione?* A qual epoca il legislatore ne fisserà la nascita, e il trionfo? Dove troverà una comune misura della sensibilità di ciascuno? La cosa è ella fattibile?

(129) Tutto è relativo nel morale, come nel fisico. Il prezzo della libertà lo è ancora. Vi erano dei schiavi volontarj presso de' *Romani*; ve ne sono anche al dì d' oggi, e di più di una specie. E chi dubita, che chi si espone à perdere la

Digitized by Google

stessa vita per un piccolo vantaggio, non si esponesse piu facilmente a perdere la sola libertà ?

(130) Se non il fanatismo, o la vanità, ci starà la miseria, la disperazione; testimonj i buonavoglia delle Galere, e gli stessi sforzati; in somma l'Autore pretende, che la pena della schiavitù sia più potente di quella della morte per rimuovere gli uomini dai delitti, e ciò lo neghiamo. Che basti ad un tal fine, alla buon ora; la pena della schiavitù mette il reo nell' impossibilità di fare nuovi mali, e serve di un terribile esempio agli altri; ciò, che forma il grande scopo della legislazione; ma che poi essa sia generalmente più temuta della morte, è un altro affare: forse lo sarà agli occhi di uno *Spartano*, di un *Romano*, di un *Inglese*. Forse si preferirà da ciascuno di questi la perdita della vita a quella della libertà. Ma cosa sarà mai questa agli occhi di chi non ne conosce il prezzo, perchè mai non ne ha gustato il dolce, di un *Affricano*, di un *Asiatico?* E quanti pochi sono generalmente i primi in confronto degli ultimi? Si aggiunga che le *Gabbie di ferro* rivolteranno piuttosto che atterrire.

(131) La *vendetta* delle leggi non è necessario, che si vegga spesso dagli uomini; basta solo, che si vegga in caso di delitti. L' idèa poi del *potere* delle leggi deve essere indelebile nello spirito dell' uomo; e per conservarsi tale non fa

Digitized by Google

d'uopo di *mor* , di *Galere*, *ec*. Tutta la società, tutti i movimenti di lei debbono esserne sempre la viva immagine.

(132) Io penso tutt' all' opposto, penso, che la pena di morte farà tanto maggior impressione, quanto sarà più rara. Le sensazioni scemano di energìa, quando si ripetono. La schiavitù per questa sola ragione deve rendersi col tempo inefficace.

(133) Non è la consolazione della Religione, non la brevità dell' agonìa, e degli spasimi della morte, che trionfa nella logica di un assassino, è la certezza dei vantaggi, che il delitto gli promette da una parte, e la lusinga dell' impunità, che trova dall' altra. Si tolga, o si diminuisca questa lusinga, e si toglieranno, o si diminuiranno i delitti. L' uomo difficilmente trova un compenso alla perdita della vita. I *Curzj*, i *Deci*, *ec*. sono unici nella storia.

(134) Si è già detto, che è impossibile di formare di ogni luogo una Galera.

(135) Chi fa questi calcoli, non ha bisogno di spettacoli, di esempj. Egli ha un più irresistibile freno nella sua ragione. Onde tanto che questa l' accompagna, difficilmente provocherà il rigor delle leggi.

(136) È egli nella Natura dell'uomo il vedere soffrire senza soffrire? È egli nella Natura il soffrire senza concepir dell'avversione a ciò, che fa

Digitized by Google

soffrire? E tra tutte le avversioni ve n'è alcuna di comparabile a quella di morire?

(137) Ha scordato l'Autore, quanto ha detto al principio di questo capitolo: ha scordato, che i giudizj capitali sono una guerra. Non ha dunque badato, che è contraditorio il volere, che in una guerra si sparga il sangue umano, e nell'altra si risparmi. Niuno si rivolti contro di noi; non siamo sanguinarj; Vorremmo, che gli uomini si occupassero solo a far degli uomini, e mai a distruggerne. Ma il sistema dell'Autore, che è ottimo nel fondo, non ha sempre una forma regolare.

(138) L'assurdo non si evita nel sistema dell'Autore, forse non si può evitare in alcun sistema del mondo; come difatti evitare di offendere chi offende un suo simile? Come evitare di fare ciocchè si condanna, senza astenersi di toccare l'onore, i beni, la libertà, la vita di chi non l'ha rispettata negli altri, o sia senza adottare il sistema dell'impunità?

(139) Ma i Birri non danno la morte, arrestano solo i delinquenti, e li custodiscono, e ciò non ostante non hanno l'amore, nè la stima del pubblico; Si dovrà dunque inferire, che l'arresto, e la custodia dei rei è in orrore a ciascuno? Se ne inferisca solamente, che la legge è in contradizione con la pubblica opinione, onde il governo vizioso. In un buon governo, in un governo, in

Digitized by Google

cui l' utilità fosse l'unica distributrice dell'onore, siccome il falegname, il fabro, l' aratore ed ogn' altro utile operajo non occuperebbero l'ultima classe della plebe, così gli arcieri, le spie, i carnefici non ne sarebbero l'orrore; le pubbliche accuse presso dei *Romani* erano il trionfo dei Magnati, e conducevano ai più grand' impieghi.

(140) Vi saranno pochi, che meneranno buona questa proposizione, cioè, che la parte più segreta degli animi umani conservi ancora più di ogni altra la forma originale della vecchia Natura. Bisognerebbe poco conoscere l' uomo per non vedere, che questa vecchia Natura, se mai ha esistito, ha dei secoli, che è sepolta, ciò, che se è vero de' corpi, lo è infinitamente più degli animi. Tutto in questi e fattizio. Tutto mostra l'impronto della mano dell'uomo; l'impronto della Natura non è più visibile, e il tempo delle idèe innate è trascorso.

(141) Gli uomini non vedranno in chi è strascinato alla morte una vittima dell' uomo, vi vedranno solo una vittima dell' inesorabile necessità, o sia della legge, un infrattore di questa, un loro nemico. Non terranno dunque il linguaggio, che loro mette in bocca l' Autore.

(142) Se tale si è la Dialettica, che la vista di un supplicio risveglia in un uomo disposto ai delitti, non si speri più niente di lui. Egli è un vero mostro, che non bisogna esitare un momen-

Digitized by Google

to a soffocare. Esempj più miti non serviranno, che a maggiormente invogliarlo a seguire le sue mal nate propensioni.

(143) Anzi doveva dire, che non ne sono andate esenti neppure queste verità divine. Sono infinitamente più i ribelli ad esse, o quei, che le ignorano (si parla degli abitatori del globo in generale) che i loro adoratori, e seguaci.

(144) La questione, se la pena di morte sia utile, sia necessaria, che l'Autore hà con sì giusto impegno, e si lungamente discusso in questo capitolo, è più una questione di fatto che di ragione, onde non è suscettibile di una stabile, e generosa risoluzione. I medici dei corpi fisici, non hanno mai messo in disputa, se divenendo il taglio di un membro inutile, o non necessario alla guarigione del corpo, debbano astenersi da esso. Perchè dunque si metterà in dubbio, se si debba procedere al taglio di un membro del corpo morale, quando la salute di questo non lo richiede? Tutto è limitato nella natura; lo è ancora l'attività delle malattie poliche, e la loro cura; la saviezza di un legislatore consiste in proporzionare l' una all'altre, in evitare ogni inutile eccesso, ciò che lungi di essere un punto di metafisica speculazione, lo è solo di arimmetica pratica, variabile nei suoi calcoli, secondo la varietà del clima, del governo, della educazione, della religione, e di tutti gli altri essenziali rapporti constitutivi del carat-

Digitized by Google

tere nazionale. Il timore di essere processato dopo la morte era un potentissimo freno presso gli Egizi; imperocchè la legge condannava alla censura giuridica le azioni dei trapassati, senza eccettuare quella dei Rè. Che differenza da una sì utile instituzione alla Legge dei Romani, che sottraeva i delinquenti, in caso di morte, ai colpi della pubblica vendetta?

§. XVII.

BANDO E CONFISCHE.

(145) La proposizione è troppo vaga; in tutti i delitti si turba la tranquillità pubblica, non si obbedisce alle leggi, o sia alle condizioni, colle quali gli uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono; in tutti i delitti dunque si dovrebbe far luogo alle pene di bando; inoltre il bando in se stesso senz' altri accessorj è egli più una pena per il bandito, che per la società? Se spoglia il primo dei vantaggi di Cittadino, non lo sgrava nel tempo stesso degl' onori, dei doveri, non gli restituisce la perduta libertà, non è una vera manumissione per lui, una emancipazione? La società viceversa non è ella sempre la perdente? Non soffre ella, oltre il danno risultante da commessi delitti, quello della privazione di uno de' suoi membri?

Digitized by Google

(146) È dunque inevitabile, che vi sieno le *quasi prove*, le *semiprove:* non è dunque più impossibile, che un uomo sia *semi punibile*, e *semi assolvibile*. Sebbene diciamolo a trionfo della verità. I *semi supplizj* agli occhi della ragione sono oppressioni, e le *semiprove* inconseguenze. La prova o ha l'evidenza in suo favore, o non è prova. Quando essa manca o non si hanno, che semplici indizj, non vi è, che una di queste due cose a fare, o assolvere l' accusato, o sospendere ogni giudizio.

(147) Non è solo nel caso di un delitto semiprovato, che lo statuto deve essere certo, e preciso; egli lo deve essere sempre e in tutti i casi; se ammette l' arbitrario, cessa di essere legge, e il Giudice, che ne fa le veci, diventa un vero despota; riguardo al dritto di provare l' innocenza, si vedan le osservazioni 54, e 96.

(148) È necessaria una modificazione a questo; è necessario, che la differenza, che si stabilisce tra l'incolpato per la prima volta, e chi lo fu più volte, sia circoscritto al solo caso, in cui quest'ultimo non siasi discolpato a dovere dalle precedenti accuse. Senza di questo temperamento la massima dell' Autore sarebbe altrettanto tirannica, che inconseguente. Farebbe un crime all' innocenza di avere avuto dei calunniatori. E poi se chi fu incolpato più volte senza essersi giustificato, perde una parte del dritto, che ciascuno ha di essere creduto innocente, e perciò è più facilmente pro-

Digitized by Google

vato reo, e punito, perchè mai chi non è solamente incolpato, ma convinto, e dichiarato reo, non perderà niente della sua credibilità, servendo di testimonio? Perchè un condannato, un notato d'infamia sarà egualmente credibile, che un uomo d'intiera fronte? Si veda il *n.* 53.

(149) Prima di entrare in questa quistione, l'Autore avrebbe dovuto distinguere i casi, ch'esigono un bando perpetuo, avrebbe dovuto dire, se è necessario, che sia sempre tale, o se pure la diversità dei delitti debba indurre diversità nella durata di esso.

(150) Può ella mai esser necessaria questa pena, può essere utile? Il bando perpetuo, il bando unito ad un intiero spoglio di beni; il bando che annienta tutti i rapporti, che legano il delinquente alla società, che gli toglie l'essere di cittadino, solo lasciandogli quello di uomo, non può negarsi che non sia un'atroce pena; suppone dunque un'atroce delitto. Ora il bando riparerà egli alle conseguenze di questo? Metterà il reo nell'impotenza di commetterne altri? Finirà la guerra, non la incrudelirà anzi? Non necessiterà il risentimento, e perciò la vendetta?

(151) Io tirerèi una conseguenza diversa; dirèi, che se il bando è una specie di morte, che scioglie la società, e annienta l'esistenza civile del delinquente, deve annientare del pari la proprietà, che è una conseguenza di quella; dirèi dunque,

Digitized by Google

che tale proprietà risolvendosi nella comunione primitiva, tutto è rimesso all' arbitrio del più forte, del primo occupante. Onde se la nazione si vale di questo dritto, non eccede il suo potere, e perciò non commette una ingiustizia, uno spoglio.

(152) Il senso è oscuretto in questa chiusa: s' egli significa, che la sottomissione prescritta dalle leggi alla famiglia in verso il di lei capo, le impedisce di prevenire i delitti di questo, quando anche ne avesse i mezzi, involve un errore. É un errore, che il rispetto dovuto dal figlio al genitore debba prevalere al rispetto dovuto alle leggi, alla patria. Ove non lo fosse nell' attuale sistema politico, lo sarebbe nel sistema di riforma, di cui parla l'Autore. Sarebbe un'inconseguenza in questo, che la prima delle carità, e il primo degli affetti non fosse quello, che ci attacca alla nazione, di cui siamo membri. I *Catoni*, i *Regoli*, i *Camilli* non saran più che vili Cosmopoliti, se ricuseranno di sagrificare se stessi all'idolo della patria. Inoltre l'Autore vuole, che i beni tolti al reo si lascino ai figli, o ai legittimi successori, invece di applicarli al fisco, ma è egli sicuro, che lasciandoli ai figli, non si lascieranno anche al padre? E' egli sicuro, che i nuovi possessori non li parteciperanno a colui, che loro ha data l' esistenza? E se questo non si avvera? Se il bandito è soltanto spogliato in apparenza de' beni? Se continua in

Digitized by Google

realtà a goderne tranquillamente, e senza sudore i frutti? Se converte questi in alimento di odio, e di vendetta contro la nazione? Questi inconvenienti almeno sono possibili, e non son sicuramente piccoli per essere negletti. L'Autore avrebbe dovuto indicare il mezzo di prevenirli.

§. XVIII.

INFAMIA.

(153) Un altro inconveniente si è a' miei occhj, quando la legge tralascia di dichiarar infami quelle azioni, che passano per tali nello spirito del pubblico; la pubblica opinione supplisce allora al silenzio della legge; ma ciò appunto ne fa la satira, e ne diminuisce l'energìa; gli uomini non trovando più una sufficiente salvaguardia nella legge, raccorrono alle proprie forze, ed abituandosi all' esercizio di queste, passano ben presto a farne uso contro della legge medesima. Una perfetta legge siccome non condannerà mai ciò, che la pubblica voce autorizza, così non tollererà ciò, che questa condanna.

(154) La legge dovendo essere generale; e perciò eguale non può ammettere alcuna eccezione in favore del numero delle persone. Se l'ammettesse, diventerebbe parziale, ed anche inconseguente; si decreti per esempio, l' infamia ad una

Digitized by Google

data azione fraudolente, ad un' inganno; l' infamia deve accompagnar sempre tale azione, e perciò tutti i di lei autori, sieno essi pochi, sieno molti; la pubblica opinione non condanna meno una viltà, una frode, un delitto, quando è commesso da più che quando è commesso da un solo. S' essa ha meno di forza nel primo caso, che nel secondo, ciò è un male senza rimedio. Che se poi il numero dasse l' impunità, chi sarebbe quel malvagio, che non se la procurasse con procurarsi dei compagni? e se solo facesse cangiare la pena, chi mai con questa eviterebbe l' infamia, se veramente il delitto fosse infamante agli occhi del pubblico?

(155) Non è la sola opinione condannata a indebolirsi nella troppo frequenza degli atti destinati a produrla. Son nello stesso caso tutte generalmente le impressioni, e per conseguenza le pene. L' osservazione dunque, che fa qui l'Autore è adattabile a queste generalmente; si vedan le osservazioni *pag.* 86 *not.* 2. *pag.* 91 *not.* 1.

§. XIX.

PRONTEZZA DELLA PENA.

(156) Questa non è più una ragione nel sistema dell' Autore, in cui la carcere essendo portata in conto di pena, diminuisce a proporzione il saldo

Digitized by Google

della pena, medesima. La carcere in questo caso, non può mai essere una ingiustizia, un aggravio. Lo sarebbe solamente nel caso, che il carcerato venisse dichiarato innocente, ma quì si parla di *pena*; si parla dunque di veri *rei*.

(157) La parola *reo* c'è di troppo. Chi è in carcere può essere dichiarato innocente egualmente che reo. La carcere non è il soggiorno privativo dei delitti.

(158) Ma qual è la misura di questa anzianità? É egli il tempo, o la qualità del delitto? Il più grave degli attentati forse dovrà essere l'ultimo esaminato, e punito, perchè molti leggieri delitti l'avranno preceduto?

(159) Eppure la carcere deve essere decretata *su pochi e deboli indizj*!

(160) Purchè però lo sia tanto da superare i vantaggi risultanti dal delitto.

(161) Sono sinonimi queste due frasi *gli uomini si allontanano dalle idèe generali*, e *gli uomini agiscono per le immediate associazioni d' idèe:* la diversità è solo ne' segni, il senso è lo stesso.

(162) Non si vede il rapporto, che abbia questa ragione colle premesse; essa inoltre presenta un senso inadequato, ed oscuro; sarebbe più chiaro, se si dicesse, *essere proprietà della passione il concentrar la luce dell' attenzione sovra un oggetto solo, lasciando gli altri nel bujo*.

Digitized by Google

(163) Ancor dell'oscurità; sarebbe stato più intelligibile il dire: *per tirarne un risultato meno pericoloso, ed incerto, o sia per agire più sicuramente*. Questa poco appresso è la maniera, che ha adottato il traduttore francese.

(164) Questa ragione combatte ancora la pena dell'*Esilio*; sebbene non è totalmente vero, che l'oscurità della prigionìa sia un esempio inutile per la nazione offesa. Essa presenta sempre l'idèa della privazione della lbertà unita a tutti gli incommodi di una penosa vita, e se le manca la forza dello spettacolo, avendo però la forza dell'immaginazione, che non è sicuramente minore di quello, ha tanto, da che operare una forte, e salutare impressione. Oltre di che se la servitù è inutile, quando è lontana, quando è mai, che non sarà tale?

§. XX.

CERTEZZA ED INFALLIBILITA' DELLE PENE. GRAZIE.

(165) Dirèi *inevitabilità*.

(166) La certezza del castigo si può supporre in astratto, ma è una chimera in concreto. La legge non può darla, perchè non può dare la certezza delle prove, sole atte a motivarla: la speranza dell'impunità dunque è un male senza

Digitized by Google

rimedio: chi si determina a un delitto, vedrà sempre le combinazioni dell'azzardo a se favorevoli, e non le contrarie: e poi se la certezza di un castigo moderato fà una data impressione, ne farà una maggiore la certezza di un castigo più severo, onde sarà sempre a determinarsi, quali di queste due impressioni è la più salutare, e necessaria nelle circostanze del caso.

(167) Ma si supponga la benchè *minima* incertezza ai *minimi* mali, e essi diventano nulli, quando massime sono futuri, e producono un *massimo* bene presente.

(168) Non si potrebbe egli dire che un delitto già in se *piccolo* diventa infinitamente più piccolo, e quasi nullo quando la parte offesa lo perdona? Non dovrebbe dunque la pena scemare in proporzione? Il delitto avendo per misura il danno fatto alla società, questo danno non è quasi più danno, rimesso che sia, perchè è allora quasi riparato.

(169) La pena di un piccolo delitto non può dunque consistere in una semplice multa applicabile all'offeso, perchè altrimente egli ne potrebbe far la remissione, e la legge, che il vietasse, sarebbe altrettanto inconseguente, che inutile. Essa darebbe una proprietà, che non sarebbe tale perchè mancante dell'essenziale libertà di usarne, e necessiterebbe inoltre la di lei infrazione colle secrete collusioni.

(170) Ma il reo di un piccolo delitto il più

Digitized by Google

delle volte è ignoto a tutti generalmente, eccetto a chi è l' offeso. In tal caso è lo stesso il perdonargli, che il tralasciar di accusarlo. Sarà dunque anche vietato questo tacito perdono? E le accuse saranno elleno un obbligo?

(171) Ciò è il dritto di far grazia, la clemenza.

(172) Il Codice, che qui satirizza l' Autore è il codice dei *Romani*; ma il codice dei *Romani* non è il codice delle nazioni dell' Europa in materia di delitti. Non ve n'è forse alcuna, che non ne abbi un particolare. E' fuor del nostro proposito l' esaminare, se i nuovi codici sieno migliori, o più cattivi del vecchio.

(173) Il diritto di far grazia è egli dunque incompatibile, o nò con una buona legislazione? I delitti possono in alcuni casi essere rimessi, ovvero è essenziale, che sempre, ed inesorabilmente vengano puniti? L'Autore non risolve questa questione, almeno chiaramente; la risolve, *Rousseau nel contratto sociale*, e il nostro *libro dell'abuso dei litigj*; se le grazie sono di pregiudizio, quando è il giudice, che le accorda, non sono però di alcun nocumento, quando n' è dispensatrice la legge, e forse non ripugna alla perfezione di questa di accordarne. Attaccandole essa a un dato concorso di circostanze, e a una determinata qualità di persone, e di azioni, eviterà una crudele durezza, che può rivoltare, senza favorire l' impunità.

Digitized by Google

§. XXI.

ASÌLI.

(174) Che gli Asìli involvino una specie di contradizione in politica, e sieno di pregiudizio ci par vero; ma non ci par egualmente vero, ch' essi invitino ai delitti più di quello, che le pene non ne allontanino. Non sono gli Asìli, che secondano le passioni, e ne rendono l' eloquenza vittoriosa; è la lusinga del segreto. Chi sarà sicuro di essere scoperto, e non avrà altra risorsa, che quella degli Asìli, raramente, e non mai si renderà delinquente; l'Asìlo è il rifugio dei disperati, e il delinquente non pensa, che sarà mai tale; non pensa, che il risultato dei suoi rei furori sarà una prigionìa volontaria; la perdita della libertà la privazione del consorzio civile, l' esecrazione pubblica, il timor delle leggi. Vi son pochi, che sieno insensibili alla prima, e bravino apertamente quest' ultimo.

(175) I debitori insolvibili partecipano della sorte dei criminali. La legge gli condanna a pagare colla persona ciò, che non bastano a pagare i loro beni; dipende dal creditore il privarli della libertà, e far loro passare il restante dei giorni nello squallore di una prigione. O bisognerebbe dunque raddolcire un tal rigore in grazia di chi si è reso insolvibile per mera colpa del caso, o

Digitized by Google

bisognerebbe lasciarli la risorsa di un Asìlo. La legislazione contraria, senza reintegrare il creditore, priva lo stato de' suoi membri, perchè necessita l'emigrazione.

(176) Cioè fuori di detto luogo. Questa opinione è nata, come tante, e tante altre da un equivoco d'interpretazione. Gl'Imperatori *Severo* ed *Antonino* fissando la giurisdizione criminale nella *L.* 1. *c. ubi de crimin; agi oport*; statuiscono, che le questioni de' delitti debbono trattarsi o avanti il Giudice del luogo, ove è stato commesso, o incomiuciato il delitto, o dove si ritrovano i rei *ubi reperiuntur qui rei esse perhibentur criminis*, e gl' interpreti prendendo quest'ultime frasi nel loro senso materiale, e perciò indifinito, credettero ed insegnarono, che il delinquente può, e deve esser punito in qualunque luogo egli si ritrovi. Non badarono, che le leggi romane sono come tutte le altre circoscritte da quella stessa linea, che circoscrive il dominio del legislatore. Non badarono, che era ridicolo, ed assurdo il supporre, che i decreti di un Imperatore di Roma fossero leggi per i *Parti*, per gl'*Indiani*, per i *Chinesi*; in somma per tutti i popoli del globo non soggetti alla potenza di quello.

(177) Si suppongono due sudditi dello stesso Sovrano in alieno dominio; si supponga, che l'uno offende la vita, la persona, i beni dell'altro; l'autor dell'offesa non è reo agli occhi del suo So-

Digitized by Google

vrano, non ne ha violate le leggi, non era dentro la linea, che ne circoscrive l'azione, non è dunque soggetto a questa, non è punibile; dunque la società, che egli ha contratto, è una mera società locale; egli non deve rispettarla, che in un dato luogo; fuori di questo egli è libero; i suoi concittadini gli sono stranieri, e il solo interesse, o la forza (altro non ostando), i soli moderatori delle sue azioni. Forse queste illazioni, in se inevitabili nel sistema dell' Autore, sono un pò dure.

(178) Quando si punisce un delinquente, si punisce, perchè egli ha offeso la nazione, la di lui punizione dunque non ha per oggetto *di prevenire l'offesa pubblica,* ma soltanto di prevenirne la *continuazione*.

(179) Se uno scellerato, che ha infrante le leggi di tutt' altro luogo, che di quello, in cui si trova, può esser temuto in questo, e però esiliato, e scacciato, ma non mai *punito*, come vien da dire l' Autore; come mai sarà una questione, s'egli possa essere arrestato, e consegnato al governo offeso? Forse che una tal violenza non è una *pena?* E chi è quel Sovrano, che possa giustamente punire chi non l'ha offeso? Chi senza il più nero dei tradimenti può violare la pubblica garanzia, che ha promessa chiunque viva nel suo dominio, esatto osservator delle leggi? Se non vuole in casa sua dei facinorosi stranieri, chi l'obbliga a ricettarli? Chi gl' impedisce di dichiarare con una

Digitized by Google

formale legge, che non si tollereranno nel suo stato i rei di tali, e tali delitti commessi in stato stranierò? Chi gl'impedisce di attaccare all'infrazione di questa legge la stessa pena dell' arresto, e della consegna?

§. XXII.

DELLA TAGLIA.

(180) Se il facinoroso attaccando co' suoi misfatti la società, cessa di esserne membro, e ne diventa il nemico; se è una guerra allora, che si accende tra lui, e la nazione; se questa ha diritto di trattarlo ostilmente; perchè non avrà il dritto di farlo trattare ostilmente da tutti i di lei membri? Perchè non potrà armare il braccio di ciascun Cittadino, e farne un soldato, un arciere, un carnefice? Il Sovrano, (dice l'Autore) mostra allora la propria debolezza. Non è vero tutti sanno che la forza del Sovrano risiede nelle forze combinate dei sudditi, delle quali è la somma; Tutti dunque sanno, che egli non può far agire, che questa forza o in intiero, o in dettaglio; ora fa egli altro, quando mette a prezzo la testa di un reo? La circostanza del prezzo non fa una difficoltà. Tutti sono pagati nello stato dal Principe fino all'ultimo de' sudditi; Tutti hanno un correspettivo de' loro sudori. Lo *spirito delle leggi*

Digitized by Google

consiste nel tirare questo correspettivo dal fondo inesauribile dell' *opinione* .

(181) L' Autore scorda, che parla di un reo; scorda, che parla di chi ha rotti i sacri vincoli, che lo legavano alla società; di chi non è più membro di questa. Un tal uomo non ha più diritto alla pubblica sicurezza, alla tutela delle leggi; egli è un vero scomunicato, un deportato, un proscritto. L' amor de' suoi cittadini si è estinto per lui, e l' esecrazione è l' unico sentimento, che lo rimpiazzi. Il Sovrano non solamente non deve impedire questa naturale gradazione d' idèe, e di affetti, ma deve anzi promoverla; egli deve accendere tutti alla difesa della patria, deve attaccare una specie di gloria, una ricompensa a chi ne distrugge gl' interni nemici, i facinorosi; le pubbliche accuse, l' arresto de' criminali, la loro estinzione debbono essere un onorata milizia, un dovere di ciascuno, e gli stessi figli debbono diventare mostri indegni dell' aura, che respirano, agli occhi dei *Bruti*, e dei *Manlj*. Trista la nazione, in cui i legami di famiglia, di parentela, di amicizia sussistono ancora, quando son rotti quelli della patria!

Digitized by Google

§. XXIII.

PROPORZIONE FRA I DELITTI, E LE PENE.

(182) Se è interesse della società, che non si commettano delitti; dunque è anche interesse della società, che i delitti sieno rari, e questo interesse cresce in proporzione del male da quelli risultante. Queste idèe sono così connesse insieme, che l'una è la conseguenza necessaria, e naturale dell'altra.

(183) Le spinte che portano gli uomini ai delitti non sono altro, che ragioni d'interesse. Quanto dunque sono maggiori queste tali ragioni, altrettanto maggiori esser debbono le ragioni d'interesse contrario, che contrappone la legge; le pene, e le ricompense non possono avere altra misura politica di questa.

(184) In luogo di *probabilità* pare, che starebbe meglio *approssimazioni*. La probabilità è una modificazione della verità, della scienza, e quì l'Autore parla di misura.

(185) Ciò è a dire, tutto il resto eguale.

(186) Le leggi debbono sempre variare, variando le circostanze, e una delle massime circostanze si è sempre l'aumento della popolazione, e quello dei confini dell'Impero.

(187) Ciò è a dire, non si arresta, non si vince.

(188) Ma il reo di due diversi delitti dovrà egli essere castigato colle pene assegnate a ciascuno di

Digitized by Google

detti delitti? Il recidivo nello stesso delitto, che non ha scontato il primo fallo, dovrà soffrire due volte la stessa pena? E se le pene fossero tra loro incompatibili, se fosse impossibile la ripetizione della stessa pena? Dovrà allora una parte dei delitti andare impunita, o la pena, che s' infligge, essere accresciuta in ragione delle pene, che restano soppresse.

(189) Il vocabolo *libertà* non forma una chiara antitesi contrapposto a *tirannìa*. Sarebbero più sensibili le idèe, se si unisse *libertà*, à *servitù*, e *crudeltà*, a *umanità*. Si prende quì dall' Autore *tirannìa* per sinonimo di *despotismo*.

(190) Non meriterà il nome di *saggio* il legislatore, se formando una scala di delitti, e di pene, si contenterà di segnare in essa i punti principali, ossia i maggiori di quelli, e di queste. Il legislatore non si dèe permettere alcuna lacuna, tanto che è possibile, perchè ogn' una di queste produce o l' anarchìa, o la tirannìa forse peggiore di quella. Oltre di che se il Giudice non deve giudicar, che dell' esistenza de fatti, e se la loro moralità è inspezione della sola legge, come l'Autore ha ottimamente osservato nel §. 4. quale sarà mai il risultato del giudizio? Cosa servirà, che una tale azione si provi fatta, e si conosca pregiudicevole alla società, se la legge non l' ha proscritta? E se la proscrive in generale, e se la sottomette a pene egualmente generali, dove è la

Digitized by Google

scala dei delitti, e delle pene? Dove la loro proporzione? Dove la certezza del dritto esclusiva dell' arbitrio.

§. XXIV.

MISURA DEI DELITTI.

(191) Si nega, che l'unica, e vera misura dei delitti sia il danno fatto alla nazione. Un furioso, un nottambulo, o come i francesi più giustamente dicono sonnambulo, son capaci di eccessi. Si suppongano questi. Vi sarà un danno, un pregiudizio alla nazione; non perciò vi sarà un delitto.

(192) Non erraroño totalmente quelli, che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. L'intenzione se non basta da se sola a formare detta misura, vi concorre però per una parte. Si combini essa col danno, e il risultato sarà precisamente quello, che si cerca. Quale sarà dunque la vera misura dei delitti? Il danno combinato colla volontà, o altramente il danno volontariamente fatto alla nazione. Se poi si dimandasse la misura di questo danno, essa si troverà designata, e fissata nel §. *precedente*, e nell' ultima nota del presente.

(193) In uno stato bene organizzato, la dignità della persona è sempre in ragione del bene, che essa procura alla nazione; in tale stato dunque

Digitized by Google

i delitti non possono avere per misura la lesione del pubblico bene, senza avere la lesione della dignità della persona offesa, che è indivisa da quello; lo stesso forse è di tutti gli stati sino a un certo segno; forse non ve n'è alcuno, l'essenza di cui non consista in una gerarchìa di ordini, di gradi, forse non ve n'è alcuno, in cui il Principe, il Magistrato, il Padre non sia niente più d'un semplice uomo.

(194) Nota, che il peccato può involvere un vero delitto contro la società. In tal caso egli entra nella giurisdizione di questa, ed è da lei punibile.

(195) Nota, che se il danno fatto alla nazione è la misura dei delitti, la misura di tal danno non esiste soltanto nella diminuzione della sicurezza, della libertà, della tranquillità, della proprietà di detta nazione, e de' suoi membri, ma esiste ancora in quella della purità dei costumi. La ragione si è, che gli spiriti, ed i cuori sono parti così integranti del tutto morale, che si conosce sotto il nome di *stato politico*, di *società*, come i corpi; quale sarà poi la misura di questo danno morale? Sarà ella il grado di opposizione, che avrà l'azione delittuosa coi costumi, o sia colle opinioni consacrate nella società, combinato coll'importanza di queste, o abbraccierà ancora la qualità, l'autorità dell'agente? Sarà dunque diversa la gravità di un delitto, secondo che è

diverso il grado della di lui pubblicità, e la condizione di chi lo commette? Avrà dunque il cittadino un tanto maggior obbligo di essere virtuoso, quanto sarà egli più potente, ed elevato, e la nobiltà, gli onori non saranno altro che un debito per chi li riceve? Questa idèa fu già elegantemente sviluppata da *Cesare* presso *Salustio* nella congiura di *Catilina* « Qui demissi in obscuro vitam agunt, « (dic' egli) si quid iracundia deliquere, pauci « sciunt, fama, atque fortuna eorum pares sunt. « Qui magno imperio praediti in excelso aeta- « tem agunt, eorum facta cuncti mortales no- « vere. Ita in maxima fortuna minima licentia « est. »

§. XXV.

DIVISIONE DEI DELITTI.

(196) Amerèi meglio, che si dicesse *tendono a distruggere* per evitare l'assurdità, che i delitti, cessino di essere delitti, mancando la società, che li dichiari, e li punisca come tali.

(197) Cosa sarà della libertà? Essa, rigorosamente parlando, non è compresa nè nella *vita* nè nei *beni* nè nell' *onore*. Non avrebbe egli potuto essere più esatto l' Autore, riducendo la privata sicurezza del cittadino a due punti soli, *la persona, e i beni?*

Digitized by Google

(198) Quali sono mai quelle leggi, che hanno tutt' altro oggetto che la salvezza del corpo sociale, e quella dei di lui membri? Possono esse esistere? E se esistono sono più allora le leggi: *Le minime porzioni possibili di libertà sacrificate*.

(199) Se il sacrificio si facesse cadere sul *diritto dell' azione universale* piuttosto che sull'*azione medesima*, il senso, e l' espressione sarebbero più corretti.

§. XXVI.

DELITTI DI LESA MAESTA'

(200) Non sò, se alcun delitto possa giustamente chiamarsi privato, e se involvendo necessariamente, ed essenzialmente ogni delitto l' infrazione dei patti sociali, e per conseguenza delle leggi, non meriti perciò solo, ed anche per il danno, che arreca alla società, sempre il nome di pubblico.

(201) Se tra i delitti altri offendono la società, altri ne tentano l' immediata distruzione, perchè l'Autore non ha fatto questa distinzione nella divisione dei delitti? Perchè ha solo accennato in essa i delitti dell' ultima specie? E se quelli della prima sono gli stessi dei delitti contrarj alla sicurezza dei privati, perchè non l' ha almeno ac-

Digitized by Google

cennato? Perchè a cagion d'esempio non ha detto, che i delitti in generale offendono la società, ma altri ne tentano l'immediata distruzione, altri attaccano solo la sicurezza dei privati, o nella persona, o ne' beni?

(202) Quanto l'Autore ha detto del delitto di Lesa Maestà non è sufficiente a farne conoscere la natura, li differenti caratteri, l'estensione. Quando è egli propriamente, che si attenta alla distruzione della società? In quante diverse maniere è ciò possibile? Se la società, e chi la rappresenta, sono, o debbono essere una, e stessa cosa, saranno dunque, la stessa cosa colla società anche i Magistrati? Sarà dunque un delitto di Lesa Maestà ogni attentato diretto alla distruzione di ciascuno di questi? E la resistenza alla loro autorità, l'opposizione della forza privata alla forza pubblica, la violazione delle carceri, l'estrazione dei detenuti in esse, gli insulti agli arcieri, le violenze pubbliche, i tumulti, le insurrezioni di ogni specie, in somma tutti gli atti tendenti a distruggere la subordinazione civile, il vincolo della società, saranno essi meno, che delitti di Lesa Maestà? Saran poi questi delitti tutti eguali, tutti della stessa gravità, o ve ne saranno di differenti specie? E di quante? Quale la loro vera misura? Quale finalmente la linea di separazione, che deve dividere quest' enorme delitto da ogni altro? L' Autore non apre bocca sovra di questo. Egli

Digitized by Google

suppone, che immutabili rapporti distinguano il delitto di Lesa Maestà, ed inveisce contro le abusive estensioni, che gli si son date: ma lascia indovinare gli uni, e le altre.

§. XXVII.

DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DI CIASCUN PARTICOLARE. VIOLENZE.

(203) I furti non sono propriamente attentati contro la sicurezza, e la libertà de' cittadini, sono attentati contro la loro proprietà e i loro beni. O si dovrebbe dunque sostituire alla parola *furti*, la parola *violenza*, o almeno in luogo di furti mettere *rapine*. Allora s' intenderebbero sotto di questa denominazione i furti, che hanno unita la violenza.

(204) Se l' influenza dei grandi, dei magistrati agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, e fa perciò maggior danno alla società, le violenze di quelli dovrebbero essere più gravi agli occhj della legge. Una oppressione giuridica, una concussione, una estorsione dovrebbero essere attentati tanto più enormi, quanto è più eminente il grado dell' Autorità, che gli commette. La tirannìa dell' impudico *Decemviro* contro l' infelice *Virginia* dovrebbe essere il Colmo della violenza = omne animi vitium tan-

Digitized by Google

„ to conspectius in se crimen habet, quanto „ major, qui peccat, habetur „ *Juven. Sat.* 8. La violenza era pubblica, e perciò più atroce, e più atrocemente punita nella legislazione dei *Romani*, quando era infetta da una pubblica persona.

(205) L'Autore in questo capitolo è anche al di sotto del suo soggetto. Questo forma uno dei principali rami dell'albero legislativo, e l'Autore appena scorre su alcuna delle sue frondi. Chi dice *violenza*, dice offesa della vita, della libertà, della persona, della proprietà dell'uomo. Dice dunque tutte le vie di fatto, tutte le prepotenze, che dalla persona, dal corpo dell'uomo possono estendersi all' ultimo de' suoi diritti; dice dunque omicidi, ferite, percosse, plagj, ratti, stupri forzati, insidie, minaccie, grassazioni, spoglj, turbazioni di possesso, depredazioni, ec. La violenza può commettersi da una persona sola, o da più insieme attruppate, può commettersi di giorno, ovvero di notte, può commettersi con armi, o senz' armi. Esige egli il ben pubblico, che tra queste violenze si metta o nò della differenza? E quale? E cosa formerà un *attruppamento?* Cosa saranno le *armi?* Sarà utile, sarà necessario il proibire il porto di esse, la loro ritenzione? Quale insomma sarà il vero carattere, che distinguerà la *violenza?* Capiamo, che l' opera *dei Delitti, e delle Pene* non è fatta

Digitized by Google

per divagarsi in dettaglj; ma essa non può tralasciare le teorie massime dell' importanza di questo.

§. XXVIII.

INGIURIE.

(206) La quì supposta contradizione può esistere nelle cattive legislazioni, ma non esiste assolutamente nelle buone. In queste l'onore è sempre la legge, che lo dispensa. Il cittadino non è venerato, che in proporzione della venerazione, che egli professa alle leggi. In *Roma* vi era il tempio dell' onore, ma non era possibile l'entrarvi senza passare per il tempio della virtù, e nella *China* gli onori sono la ricompensa del merito. I *Mandarini* non nascono, ma si fanno. Oltre di che per esservi contradizione tralle leggi civili, e le leggi dell' onore, sarebbe d' uopo, che vi fosse contradizione anche tra i loro oggetti, o sia tra il corpo, e i beni, e la opinione. Ora questa contradizione vi è ella? L' opinione ha ella con noi tutt' altro rapporto di quello, che hanno il corpo, i beni? Cerchiamo forse in quella il sacrificio di questi, o piuttosto la loro conservazione, e difesa? Vi cerchiamo la nostra miseria, anzi che la nostra felicità? Finalmente se è vero, che le leggi civili sieno gelose custodi

Digitized by Google

più d'ogni altra cosa del corpo, e de' beni, dunque lo sono egualmente dell' onore. L' *onore* è il massimo dei *beni*, perchè gli equivale tutti, è una parte essenzialissima della proprietà.

(207) Qui avanti si è supposto, che il fine delle leggi sia stato di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo, e adesso si aggiugne quello di provvedere ai bisogni degli individui. Qual è la vera di queste due congetture? La legge può ella avere altro di mira, che di garantire la libertà, la vita, l'industria di ciascuno, subordinando le forze particolari ad una forza generale, ad una direzione, che le mantenga in equilibrio, e ne impedisca gli urti distruttivi? In somma è ella fatta la legge in generale per dare del pane, ovvero solamente per conservarlo a chi se ne procura legittimamente?

(208) Ma cosa è l'onore? Tutta la disertazione contenuta in questo Capitolo non lo definisce l'anonimo Autore dell' articolo *Onore* dell' *Enciclopedía*, quando lo chiama la stima di noi stessi, e il sentimento del dritto, che abbiamo alla stima degli altri. Ora la misura di questa stima è sempre l'esercizio rigoroso della virtù, o sia le azioni utili alla società, che sono il costitutivo di questa: così l'onore non è essenzialmente, che una modificazione dell'amor proprio. L'uomo non può amare, che se stesso. Non può dunque

Digitized by Google

amare gli altri, che in proporzione dei rapporti di utilità, che hanno con lui; dunque l' utilità, essendo la distributrice dell' onore, come è mai possibile, che l'onore sia in contradizioue colle leggi, che hanno la stessa utilità pubblica per base?

(209) Si può mettere in dubbio, se l' onore sia nato dopo la formazione della società. Supponendo questa un mutuo avvicinamento degli uomini, un reciproco commercio dei soccorsi, e perciò una confidenza, suppone di necessità una buona opinione, che si è avuto l' uno dell'altro, onde suppone l'onore, che ne è il risultato. La società non sarebbe mai nata, se non l' avesse preceduta l' idèa dell'utilità, che essa dovèa produrre: l' una è indivisibile dall' altra. Molto più si può mettere in dubbio che l' onore sia un instantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona dalle leggi. Egli è anzi un avanzo di detta libertà naturale, e perciò una perseveranza in questa. Le leggi non essendo, che l' aggregato delle minime porzioni possibili di libertà sacrificate, non legano, che il minimo numero possibile delle azioni di un cittadino. La massima parte conserva sempre la sua primitiva independenza. Ora in questo numero sono le opinioni concernenti tutti gli oggetti non determinati della legge. Oltre di che, se l' onore, perchè nato dopo la formazione

Digitized by Google

della società non ha potuto esser messo nel comune deposito, come mai ne ha potuto esser sottratto? Come mai può essere una *sottrazione momentanea* dalle leggi contenenti detto deposito?

(210) L'estrema libertà politica, e l'estrema dipendenza non possono essere esclusive dell'onore. L'uomo nell'una situazione, e nell'altra non può ricevere tutti i necessarj soccorsi della legge, o dal despota; deve dunque ottenerli dall'uomo colla opinione, e perciò coll'onore. L'onore è solo inutile, e perciò ignoto all'uomo isolato, selvaggio. Ma subito, che l'uomo si avvicina all'uomo, e contratta dei bisogni esigenti il soccorso de' suoi simili, perirà, se gli manca l'ajuto della opinione, che solo può dargli quello degli uomini. Il bisogno dell'opinione dunque non ha propriamente per misura il grado di libertà, o di servitù politica. Non tiene il mezzo di queste. Non è rilegato nelle Monarchie, come ha preteso *Montesquieu*. Ha solo per misura i bisogni fisici, e morali, reali, o fattizj dell'uomo.

(211) Non è scusabile l'Autore di aver ragionato si a lungo dell'onore senza avere detto niente degli attentati ad esso contrarj. Il piccolo tratto, con cui si chiude il capitolo è stato supplito da noi con espressioni raccapezzate dal capitolo dell' *Infamia*. Se l'onore forma un' essenzial parte dell' esistenza civile dell'uomo al pari della libertà, e de' beni, doveva al pari di questi otte-

Digitized by Google

nere un capitolo, che sviluppasse le azioni, che l'offendono, e in un trattato *dei Delitti, e delle Pene* se si analizza l'oggetto di detti delitti, ciò deve farsi unicamente per meglio analizzare i delitti medesimi, onde la vita, l'onore, i beni non debbono formar, che una discussione incidente; la discussione principale deve essere riserbáta alle offese di essi. Ancor meno scusabile si è l'Autore di aver tralasciato di fare le essenziali differenze, che vi sono tra onore, ed onore. L'onore per esempio, che ha per base la riputazione di *uomo giusto*, di *buon cittadino*, è egli lo stesso di quello, che consiste nella riputazione *di buon artista*, di *scrittore illuminato, e profondo?* E la legge dev' ella accordare una egual misura di protezione all'uno, ed all'altro? La proibizione che vi è di attaccare il primo di questi onori, vi sarà anche riguardo al secondo? L'errore dunque dovrà egli essere rispettato al pari della virtù, oppure gli uomini debbono lasciarsi in una assoluta indipendenza in tutto ciò, che concerne la scienza, e la ragione, e la sola forza della verità essere l'arbitra degli spiriti, e delle loro opinioni? E quale sarà mai la misura della critica? Quando degenererà essa in satira, in ingiuria, in vero omicidio morale? Quale sarà la misura della libertà di pensare, e di comunicare le proprie idèe? Quale la libertà della stampa? La *Repubblica delle lettere* è una denominazione impropria per designare

Digitized by Google

quest' ordine di cose. I Letterati non sono in una società propriamente detta, sono nel dispotismo della natura, sono nello stato *Obbesiano*, in un vero stato di guerra.

§. XXIX.

DEI DUELLI.

(212) Ma qual combinazione di circostanze ha fatto vedere all' uomo nel duello un mezzo proprio alla conservazione degli altrui suffragi? Questo punto tanto essenziale, e il solo atto a far conoscere i costumi de' nostri padri, e lo spirito moderatore de'loro principj, non si tocca dall' Autore. Ci si potrebbe supplire con *Montesquieu*. Le congetture, che forma questo illustre scrittore sono altrettanto giuste, che luminose.

(213) Se la parola *Duello* s' intende strettamente, è vero che l' uso di esso è ristretto nei soli grandi, ma se si prende in un senso filosofico, e perciò più disteso, egli si vede comune a tutte le le classi d'uomini, e a tutti i secoli. Siccome nella natura non si dà azione senza reazione, così neppure può darsi contradizione tra gli uomini senza risentimento, e perciò senza una tale quale espressione di questo. Il grado di intensità dipende dal grado di sensibilità degli agenti combinato col grado della contradizione.

Digitized by Google

(214) Non è il vero modo di prevenire i duelli la punizione dell' aggressore. I duelli essendo figli dell' opinione non posson estinguersi, che colla estinzione di questa. Il punto di onore deve arrestare il punto di onore. Da per tutto si sono fulminate pene, e queste non han servito ad altro che a mettere l' uomo in contradizione con sè medesimo; l' autorità ha provato, che la forza è impotente contro l' opinione. *Rousseau* ha mirabilmente sviluppato di passaggio questa materia nella sua famosa lettera sull' articolo *Ginevra* dell' *Enciclopedìa*. Si esamini bene la cosa, e si vedrà che il ridicolo è il solo, che possa guarire il fanatismo de' duelli. Ora il ridicolo non si potrebbe egli per esempio produrre efficacemente con trasportare insensibilmente, e con mezzi indiretti l' uso dei duelli alle infime classi della società, ai più vili, agli stessi facchini? Non produrrebbe egli allora gli stessissimi salutari effetti che l'Autore ha qui sopra attribuito allo spettacolo dei *gladiatori* presso dei *Romani*? Si parla sempre *politicamente*.

(215) Manca in questo capitolo la cosa più essenziale; manca la fissazione del giusto grado di criminalità, che involve il duello. Qual sorte di delitto è egli mai? Su di chi ne cadono le dannose conseguenze? Offende egli la società? Offende i membri? E quando? E quanto? In che diversifica dall' assassinio, dalla violenza, dalla rivolta,

Digitized by Google

dal dispotismo? In un trattato *dei Delitti e delle Pene* queste lacune sono troppo sensibili per essere perdonate.

§. XXX.

FURTI.

(216) Ma a vantaggio di chi? Della società, che scapita, e nell' esempio, e nella proprietà? O di ambedue insieme?

(217) Noi non intendiamo, come le pene pecuniarie accrescano il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti. Vorrà questo forse dire, che le pene pecuniarie puniscono più persone di quello che non vi sono dei rei, onde per un colpevole puniscono molti innocenti? Molto meno intendiamo, come le pene pecuniarie tolgano il pane agli innocenti per darlo ai scellerati. Si applicano forse queste pene, o si debbono applicare agli stessi rei, o ad altri rei?

(218) Siccome non tutti i rei di questo delitto si trovano nella supposta nudità di esistenza, e molte volte il furto ha per socia l' opulenza, così pare, che non per tutti dovrebbe essere la progettata pena della schiavitù. Chi ha una proprietà sufficiente a reintegrare il danno fatto alla proprietà o pubblica, o privata, e a scontare il fio

Digitized by Google

dall'inferto insulto, non dovrebbe essere attaccato nella persona.

(219) Perchè risarcire la società sola, e non il privato, a cui è stato tolto il ben proprio? La società, o sian tutti dovran forse impinguarsi delle sostanze di uno solo?

(220) *Furto doloso* mi suona male all' orecchio: siccome il furto non è mai furto, se non è volontario, e perciò doloso, così chi dice furto, crederèi, che dicesse abbastanza, e dicesse tutto, sebbene essendo qui questione di furti violenti, e di quelli, che non lo sono, crederèi, che per evitare l' equivoco, e la cacofonìa, si potrebbe dire degli ultimi *furti semplici, o furti non violenti*.

(221) Si potrebbe aggiugnere anche differenti di *quantità, o di numero*. Un furto semplice è un furto: un furto violento, è un furto, più un attentato, un' insulto fatto alla persona. E se la violenza sarà fatta non alla persona, ma alla cosa? Se si saranno infrante le porte, le finestre di questa? Sarà egli allora di differente natura? Se la violenza consisterà nell' uso di chiavi false, se il furto sarà commesso di notte, se il ladro sarà un domestico, la cosa rubbata un deposito? Oppure una mala versazione, un peculato non sarà egli, che un furto ordinario?

Digitized by Google

(222) Con questa differenza, che ove l'infinito in matematica si lascia nel suo essere d' infinito, o sia d' indefinito, in politica deve sempre essere determinato.

§. XXXI.

CONTRABBANDI.

(223) Cioè nell' ordine attuale delle cose, e sino a un certo segno: imperocchè non può negarsi che il contrabbando non offuschi tanto o quanto la limpidezza dell' onore di un uomo, di un cittadino. Se nol pregiudica affatto, se anzi lo illustra, si abbi la costituzione per corrottissima, e la nazione per perduta. In essa dunque il legislatore non avrà da occuparsi a calare le pene al basso livello, che hà il contrabbando nella pubblica opinione: ciò le ridurrebbe al nulla: dovrà cercare di alzare questo al giusto livello di quelle; onde le pene infamanti, le pene dei lavori pubblici, del carcere del bollo etc. non saranno forse più allora sproporzionate. A proposito del bollo: per quale abuso inconsiderato se li toglie la massima sua efficacia, la pubblicità? Perchè invece di imprimersi in una parte scoperta del corpo, nella fronte per esempio, come praticavano i *Romani* riguardo ai calonniatori, s'imprime in una

Digitized by Google

parte segreta? Può ella questa pena in siffatta maniera inflitta servire di esempio?

(224) Io allegherèi un altra ragione, che mi pare più vera. Dirèi, che il contrabbando non produce la pubblica indignazione, e per conseguenza l'infamia, se non perchè la gabella non è creduta giusta; se si credesse tale, se ciascuno vedesse in essa un necessario tributo, che si fa alla propria sicurezza, se la riguardasse come un sacrifizio della minima porzione possibile della sua proprietà necessitato dalla conservazione del rimanente, diventando allora la gabella agli occhi di tutti un debito sacro, chi ne fraudasse il pagamento, non rivolterebbe meno la pubblica opinione, che chi commette un furto privato, o falsifica un carattere; l'uomo non ha, che un solo motore nella natura, l'amor di se stesso. S'identifichi la gabella con questo, col vero interesse pubblico, e sarà inviolabile.

(225) Si aggiunga, *ove la custodia non cresca nella stessa ragione*: altramente la proposizione è falsa. Ogni proporzione è sempre la stessa, quando le quantità, che la compongono, crescono o decrescono egualmente.

(226) Troverò sempre dura la legge, che ifligge pene corporali al contrabbando. Il tributo essendo un onere, che cade sulla cosa, e non sulla persona, la cosa, e non la persona dovrebbe sopportarne

Digitized by Google

tutto il peso; onde chi la froda, dovrebbe essere punito colla perdita del fondo, e della merce tributaria, e non con quella della libertà personale. La libertà civile è violata, se si pratica il sistema contrario; il tributo degenera in capitazione, e l'uomo non è più, che una bestia di servigio. E quando chi froda la gabella non ha robbe da perdere, si potrebbe sempre punire o coll'aumento della gabella medesima nel tempo avvenire, o coll'esclusione da qualche pubblico vantaggio, ovvero con qualche permanente nota d'infamia. Imperocchè l'infamia si può sempre attaccare a un delitto. Basta metterlo in opposizione col pubblico interesse; la pubblica opinione è immancabile allora, che non si sollevi contro di chi osa commetterlo.

§. XXXII.

DEI DEBITORI.

(227) Quale è mai questa pena? Perchè rapportarsi ad oggetti ideali senza determinarli?

(228) Il fallito non falsifica propriamente le obbligazioni, le elude solamente, le annichila, le getta in una specie d'impotenza.

(229) Ma il fallito innocente è egli veramente gettato in una prigione? È egli trattato, come un criminale? Non ha egli all'opposto una facile, e

Digitized by Google

sicura salvezza nell'abbandono delle sue spoglie a' suoi creditori? E se è marito, se è padre, se socero, se socio, se donante, se soldato, ec. non ha egli anche il privilegio di separarsi, e ritenersi la sua sussistenza? Queste sono almeno le regole consacrate dalle leggi Romane; e le leggi attuali dell' Europa non sono generalmente, che una ripetizione, o applicazione di quelle.

(230) Se è giusto di costringere con *pene* il fallito *Innocente* ad impiegare la sua industria a vantaggio de' creditori, dunque sarà anche giusto di privarlo della *libertà*. Egli non ha più che questa, e la vita. Le *pene* dunque non possono cadere, che o su dell' una, o su dell' altra. E se si priva della libertà, in che mai è diversa la di lui sorte dalla sorte del fallito doloso?

(231) La cosa merita le più profonde riflessioni; la proprietà de' beni, una volta ammessa deve avere tutta la protezione della legge. Il commercio da quella indivisibile si annienta, se non si conserva la fedeltà delle restituzioni, che ne è la base. Le leggi, che rendono inviolabile la persona del debitore insolvibile, in vece di soccorrere il povero, forse l'uccidono. Forse chiudono per sempre la borsa dell' opulenza, in cui esistono i preziosi semi, soli atti a far fruttificare il campo della di lui industria. Questa perisce in una languida sterilità. L'oro, che la dovea fecondare, o non si ottiene, o si ottiene solo alle più dure

Digitized by Google

condizioni; si ottiene con pegni, con usure, cioè a dire con mali mille volte peggiori per il commercio in generale, che la servitù, e la prigionìa. Si rimonti all'origine delle *usure*, e si vedrà, che esse hanno avuto piuttosto il timor della perdita, che l'ingordigia del guadagno per Padre.

(232) La privazione della libertà, se si adopera come criterio del vero, o sia per tirare dalla bocca del fallito il segreto delle sue frodi, sia utile quanto si vuole, è sempre barbara. Essa è una vera questione tanto più ingiusta dell'ordinaria, che non è motivata, come questa, da certezza di prove, o veementissimi indizj. La privazione della libertà acciò sia giusta non può avere, che un oggetto solo, il risarcimento del causato danno, onde l'uomo in schiavitù non può essere condannato, che ad un utile, e non crudele lavoro a vantaggio del Creditore, e fino all'estinzione del debito, che ha in verso di questo. Se si condanna a gratuiti mali, o all'inazione, si fa un oltraggio all'umanità, e si arrecha un nuovo danno alla società, che non ripara il vecchio. Si aggrava la Repubblica di un inutile spesa, di una consumazione. Lo stesso deve dirsi della pena della carcere: essa è sempre un male quando del carcerato se ne fa un membro parasito della società.

(233) Il pubblico *banco*, il *registro dei contratti* sono ottimi rimedj per prevenire, e sollevare le disgrazie, ma non bastano; l'indolenza dell'uomo,

Digitized by Google

le passioni possono trovare un alimento nel primo, e rendere inutile il secondo, se un potente motivo non le eccita, e dirige. Presso dei *Romani* la povertà era punita coll'umiliazione; i *patrizj* degenerano in *cavalieri*. I *cavalieri* in *plebèi* a misura che diminuivano il loro *censo*, o sia patrimonio, e quelli, che lo consumavano intieramente, divenivano nulli, erano *proletari*. Chi non vede, che una siffatta instituzione dovea necessariamente essere di un freno salutare alla prodigalità, alla inerzia, alla imprudenza?

§. XXXIII.

DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA.

(234) Quanto si dice quì dall' Autore dei delitti della terza specie, dimostra sempre più la giustezza della nostra osservazione al n. 200. È sempre più sensibile, che i delitti in generale offendono o la società, o i di lei membri, onde non sono divisibili, che in due sole classi.

(235) Doveva osservare l' Autore, che se gli strepiti, i bagordi sono reprimibili dalla legge, lo sono solamente, quando arrivano all'eccesso; doveva osservare, che questo eccesso deve sempre essere un minimo possibile, giacchè non avendo gli uomini sacrificato, che la minima porzione possibile della loro libertà, non vi è, che questo

Digitized by Google

minimo possibile, che formi la licenza: se si scordano queste fondamentali regole, l'uomo cesserà di essere cittadino, e diventerà schiavo. Ciò, che formerà uno strepito, un bagordo punibile nella maggiore parte delle città; appena farà l'ordinaria tranquillità delle città grandi, e popolate, si renderà inoltre l' uomo intollerante, e ciò che permetterà ad una carrozza, ad un cane, o non apprenderà nel vento, nel mare, ec. Lo condannerà in un suo simile. Lo stesso deve dirsi dei discorsi, nella moderata libertà dei quali il legislatore troverà una pubblica scuola d' istruzione, il trionfo della verità, e perciò un freno alla corruzione, alle frodi, e la vera utilissima *censura*.

(236) Questi stabilimenti hanno per primario oggetto la *sicurezza*, e non la *tranquillità*, di cui parla l' Autore.

(137) Il magistrato di *polizìa* deve essere solamente un più vigilante custode della legge, la vanguardia della società, e dei suoi membri; i di lei mezzi meri preservativi diretti a impedire i delitti; il punitore di questi deve essere un vero Giudice, un vero esecutore della legge e perciò lo stromento materiale di questa. Ciò, che dice *Montesquieu* in favore degli enormi arbitrj tollerati in simili magistrature, non fa la giustificazione della sua patria, ch' egli ha di mira, e fa la satira della sua morale.

Digitized by Google

§. XXXIV.

OZIOSI.

(238) Si veda la critica di quest' ultima proposizione nel nostro libro *dell' abuso dei litigj*.

(239) Credo, che sia un errore il dire, l' ozio *utile* in alcuni casi. L' ozio è una nullità politica, e la nullità non può mai avere alcun valore. La costituzione, che comunicasse il massimo moto a tutti gli Individui, e ne scacciasse affatto l' inerzia, sarebbe la migliore del mondo. L' attività forma propriamente la vita del corpo politico, siccome quella del corpo fisico; e l' ozio ne è il vero sonno, è una specie di morte. Ed è sempre ozio ogni esistenza puramente consumatrice, ogni esistenza, che tira dalla massa comune, senza niente riporvi. Se l' ozio è inevitabile sino a un certo segno in ogni stato, alla buon' ora. Ma egli sarà sempre un male, e non mai un bene.

§. XXXV.

SUICIDIO.

(240) Se il suicidio è un delitto, niente può esimerlo dell' esser trattato come gli altri delitti, cioè dall' avere la sua pena. *Delitto* e *pena* sono

Digitized by Google

indivisibili in una buona legislazione, come ha ottimamente osservato l'Autore.

(241) Tra questi estremi si da un mezzo, si da la riputazione, la fama. Non vi è uomo, che non abbi la passione di questa, e non aspiri a sopravvivere a se medesimo nella memoria dei posteri. E questo entosiasmo d'ordinario è sì forte, che fa stimare più la vita ideàle che la reale. *Castelvetro*, sorpreso dalle fiamme in un albergo, dimentica se stesso, e solo pensa alla sua opera ancor manoscritta; *salvate la mia poetica,* va egli gridando. Cosa impedisce dunque di attaccare l'uomo in questa si sensibile parte, e far uso dei rimedj di opinione, dell'infamia? Il solo gettarsi dei cadaveri nelle *Scale Gemenie,* il privarli dell'onor della sepoltura chi sà quanti delitti non abbi prevenuto presso dei *Romani?*

(242) Le pene cadenti sul cadavere, sul nome, sulla memoria del suicida faran sempre impressione su i viventi. Non vi sarà alcuno di questi, a cui non pesino gli stessi innocenti rapporti di parentela, e di amicizia, che lo legavano al defonto proscritto.

(243) Il timor di una anche postuma infamia, l'opinione; l'infamia è pure un male, come ha ben detto l'Autore nel §. *de duelli, che gli uomini temono più, che la morte.*

(244) L'equazione non è giusta, perchè mancante di un dato. Chi si uccide, toglie se stesso

Digitized by Google

per sempre, e *irrevocabilmente* alla società; viceversa chi solamente esce dai confini, non vi si toglie per sempre, e *irrevocabilmente*. Lascia sempre la speranza, o la possibilità del ritorno.

(245) Giacchè sugli animi regna l'opinione, la opinione sarà efficacissima contro il suicidio, e l'opinione può essere destramente diretta colle pene egualmente che colle ricompense.

(246) Non è questo un assurdo nel sistema dell'Autore, in cui la volontà di eseguire un delitto manifestata con qualche azione, merita una pena. Si veda il §. 14 *degli attentati*.

(247) Si può rispondere, che vi è il mezzo di far dello stato una prigione, e chiudere tutti i punti della di lui circonferenza, senza ne anticipare i castighi, ne tiranneggiare i contratti, ne impedire i ritorni, ne provocare le trasmigrazioni. Vi è l'interesse; l'uomo resiste a tutto eccetto alla forza di questo, e si attaccheranno i cittadini alla loro patria collà catena dell'interesse, quando si attaccheranno dei vantaggi, delle preferenze, degli onori, degli utili privilegi al domicilio. La cittadinanza in *Roma* in *Sparta*, in *Atene* era un potentissimo vincolo, ma essa altresì era qualche cosa di essenziale, e di reale, e non un inutile nome.

(248) Io dirèi *forza*. Il timore può nascere tanto dal pericolo di perdere un bene, che dal pericolo d'incontrare un male. Il primo lungi di essere

Digitized by Google

vizioso, è anzi ottimo, e il solo, che convenga alla politica del governo per soggiogare gli animi e distorli massime dalle emigrazioni. I rimedj coattivi, le violenze, o sia l'immediata inflizione dei mali sono i cattivi.

(249) Non vedo, come il lusso possa essere un rimedio necessario alla disuguaglianza. Vedo al contrario, che egli suppone di questa disuguaglianza, e non prende alimento, che da essa. Chi dice *lusso*, dice superfluità relativa, disuguaglianza di spesa, dice dunque altresì disuguaglianza di facoltà. Dunque dice, che questa ne è la sola misura. Ora la disuguaglianza delle ricchezze cosa è altro, che il loro addensamento in poche mani, in una sola mano? Il lusso può ben cambiare questa mano, può fare, che oggi sia *Tizio* il riccone; il ricco per eccellenza domani sia *Cajo*: ma non può impedire, che le ricchezze non si addensino. Se queste mai si dividessero, sarebbe cessato il lusso.

(250) Vero peralogismo. Per tirare una conseguenza contraria al lusso, non vale il misurare l'industria sulla popolazione, bisogna misurarla sul lusso medesimo, e provare, che quella diminuisce in ragione inversa di questo. Ora ciò l'Autore l'ha egli pensato mai almeno generalmente, e indistintamente?

(251) Come è possibile, che il lusso animi

Digitized by Google

l' attività, e l' industria degli uomini in questa ipotesi, e non l' animi anche nell' ipotesi precedente? I diversi rapporti della popolazione ne possono forse cangiare la natura? Come è possibile, che in un caso il lusso favorisca il dispotismo, e nell' altro nò? Non è egli più vero, che il lusso favorisce il dispotismo in tutti i casi perchè in tutti i casi suppone, e conserva la disuguaglianza delle fortune, e divide la nazione in due classi, in poveri, ed in ricchi? Tanto che questa divisione sussiste, deve sussistere il dispotismo. La libertà pubblica deve avere dei venditori negli uni e dei compratori negli altri. L' amor della patria non è più, che un vano nome, ed in luogo suo regna solo l' amor dei godimenti, e perciò delle ricchezze. Si veda su di questo il nostro libro *dell' abuso de' litigj*.

(252) Questa distinzione non ci sodisfa, nè ci par vera. Le mode sono di tutti quasi i paesi, e di tutte le nazioni, sono le fedeli ministre del lusso. E quando mai hanno esse il commodo di mira piuttosto, che il piacere della novità, e perciò l' ostentazione? Che commodo è mai l' avere per esempio un ricciolino più alto, o più basso, un cappello piccolo, o grande, le fibbie quadre, o rotonde, il colore violetto, o il tanè? E quanta varietà di forme non ha ricevuto, e non riceve giornalmente la sola toeletta della testa delle donne?

Digitized by Google

È egli il commodo, che sempre presiede a queste continue metamorfosi negli stati più *popolati*, che *vasti*?

(253) Dunque se il lusso aumenta il numero de' miserabili, aumenta anche il numero degli schiavi, e perciò favorisce il dispotismo. È impossibile, che si conservi l'egualità civile, quando si è perduta l'egualità di ricchezza. Il potente comprerà, opprimerà il debole, quando ne avrà l'interesse.

(254) I veri elementi della felicità *politica* non sono *sicurezza*, e *libertà*; sono la *libertà*, e *l'egualità*; libertà, che non conosce altra dipendenza, che quella dalla legge, egualità più di persone, che di cose. La sicurezza è il solo effetto della libertà, e da essa inseparabile.

(255) Il lusso ammollisce sempre i corpi, e deprava i cuori; onde come può egli favorire la popolazione? Egli è anche nimico della libertà, perchè aumenta sempre i bisogni, e perciò la dipendenza.

(256) L'argomento della religione niente prova, perchè prova troppo. Con esso si proverebbe egualmente l'inutilità di tutte le leggi umane, e di tutte le pene. L'Autore ha già osservato quanto meno d'impressione faccino sugli animi umani le sublimi verità della fede, che le vive percosse degli oggetti presenti. Perchè dunque la stessa maggiore forza non potrà avere l'immagine delle lagrime, della desolazione di una moglie, di un

Digitized by Google

padre, il tenero spettacolo dei figli sulla mano di di un disperato? È egli nuovo, che un padre si sacrifichi per la sua prole? Chi non conosce tutta l'irritabilità dell'amor materno anche negli stessi animali? Chi non sà a qual segno si esalti, e degeneri in vero furore? L'impero, che ha *Arbace* sull'inumano cuore di *Artabano* non è una finzione del poeta, è un istinto invincibile di natura. Un popolo di celibatari dunque sarà, altro non ostando, un popolo indocile. La forza, ch'esercita sull'uomo la tenerezza verso la moglie, l'amor de'figliuoli, bisognerà, che la supplisca l'autorità della legge. Ciò però sia detto per solo dimostrare l'inesattezza della logica dell'Autore, non già per inculcare la necessità delle pene contro la famiglia del suicida. Noi le avremo sempre in orrore, e sempre penseremo, che se è utile, se è umano, che le pene generalmente sieno quanto più è possibile, pene di opinione piuttosto che pene corporali, è però indispensabilmente necessario, che sempre sieno personali, perchè sieno giuste.

§. XXXVI.

DELITTI DI PROVA DIFFICILE.

(257) Non capisco cosa sieno le leggi *variabili* degli uomini concernenti l'adulterio, ne come questo possa essere prodotto da quelle. Io direi

Digitized by Google

piuttosto le leggi *inesorabili*; allegherèi l' indissolubilità del matrimonio per una delle cagioni *politiche* della violazione di esso.

(258) Le differenze, che suppone l' Autore tra l' adulterio e gli altri delitti, non paiono totalmente vere. In primo luogo non è vero che il bisogno produttivo dell' adulterio sia *costante*, laddove le passioni, dalle quali scaturiscono gli altri delitti, sieno *momentanee*. Il bisogno della donna, non è in niente diverso dagli altri bisogni; è dunque al pari di questi periodico, e perciò *momentaneo*, hà i suoi intervalli di riposo, le sue intermittenze, ed è condannato a rimanere assopito dopo ogni consumata azione. In secondo luogo non è vero che tal bisogno sia egli solo *universale a tutta l' umanità*: ve ne sono degli altri, anche più generalmente *universali*. Vi è il bisogno del cibo, che è indivisibile dalla vita, che non soffre privazioni, che non conosce eccezzione di età, di forze, di clima etc. In terzo luogo finalmente non è vero che gli altri delitti abbino una origine determinata più da *passioni momentanee*, *che da un bisogno naturale*. Il furto, per esempio, è prodotto dal bisogno di vivere. Ora il bisogno di vivere, niuno dirà mai, che sia meno *naturale*, che il bisogno di *procreare*. In quanto all' essere di *distruttore della società* l' adulterio lo è forse più di ogni altro delitto, perchè attaccando nei fondamenti la prima delle unioni, la più santa,

Digitized by Google

il vincolo è la sorgente di tutte le altre, offende la società nella sua radice, e con la generazione presente corrompe ed avvelena le generazioni future.

(259) Il supporre il bisogno dell'amore sempre eguale nel medesimo clima a una quantità costante, si è un supporre invariabile il clima, e la constituzione fisica, e morale dell'uomo. Ora la natura è ella suscettibile di tale immutabilità? E se lo è nella passione dell'amore; perchè non lo sarà in tutte le altre passioni? Perchè non sarà inutile e pernicioso il cercare di diminuire la somma totale di ciascuna di queste? Perchè l'effetto di tali tentativi non sarà egli di *caricare una parte dei proprj, e degli altrui bisogni?*

(260) *Politicamente* parlando, la libertà dei matrimonj sola non basta a produrre la fedeltà coniugale. È necessaria la libertà dei divorzi, unita all'opinione, ai costumi. Le passioni violentate sono sempre ribelli, e le passioni dei maritati non sono meno passioni, che quelle dei celibatari. Lo stesso è della *libertà*, e del *numero dei matrimonj*. Acciò la fedeltà coniugale sia proporzionata ad essi, si deve sempre supporre il concorso dei buoni costumi.

(261) Questo dimostra la verità della precedente osservazione.

(262) Ma quale sarà il rimedio a questo disordine? Sarà egli la moltiplicazione dei matrimonj,

Digitized by Google

e la loro libertà? Sarà la libertà del concubinato? Si parla sempre *politicamente*. Ma niuna nazione ha avuto maggior libertà in questo, che i *Greci*, ed i *Romani*; e niuna nazione ha conosciuto più di loro il vizio della *pedetastìa*. O i costumi soli, e perciò la sola opinione è quella, che può arrestare il torrente delle passioni umane, o egli non ha riparo.

(263) Le leggi saranno mai efficaci contro l'infamia? Non è questa la voce della pubblica opinione? E la opinione si lascia ella comandare? Come dunque prevenire questo delitto, che è il puro effetto dell'Infamia? Come proteggere *con leggi efficaci la debolezza contro la Tirannìa*? Non si richiederebbe a ciò l'omnimoda libertà delle congiunzioni, e tal libertà è ella compatibile coll'attual ordine delle cose? Del resto se vi è delitto, che provi la gran forza della opinione, e perciò del punto di onore, certamente si è quello, di cui quì parla l'Autore, cioè l'infanticidio. I gemiti della natura, le minaccie della religione, il rigore delle pene diventano impotenti. Ridotta una madre alla dolorosa alternativa o di perdere il proprio onore, o di divenire l'omicida della propria prole, non esita un momento a prendere questo secondo partito. Si leggano su di ciò le giudiziose riflessioni, che fa *Baile* nel suo Dizionario all'articolo *Guy Patin, letter. C.*

Digitized by Google

§. XXXVII.

DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI.

(264) L'uniformità dei pensieri è necessaria in uno stato in materia di religione, ma non in tutti, come pare, che pretenda l'Autore. La legge della religione ha i suoi confini, come la legge politica, passati i quali tutto deve esser libero. I Dogmi fondamentali formano gli articoli di quella, il rimanente è affare di opinione. Nel cattolicismo i Dogmi sono stabiliti da una autorità, a cui l'umana ragione si fa gloria di sottomettersi, e le opinioni separate da quelli, e perciò libere sono infinite; lo stesso era presso gli *Ebrèi* presso i *Greci*, ed i *Romani*: l'intiera servitù è altrettanto impossibile, ed assurda nelle opinioni, che nelle azioni. Quale si è mai la vera politica misura di questa? Quale la misura della tolleranza?

(265) Cioè per quanto crediamo *da se sole*, *colla sola loro energìa*.

(266) Il patto sociale non deve escludere la religione, o sia l'esterna di lei professione, il culto. Egli sarebbe imperfettissimo, se avesse una si essenziale lacuna.

Digitized by Google

§. XXXVIII.

DI QUALCHE SORGENTE DI ERRORI E D'INGIUSTIZIE NELLA LEGISLAZIONE; E PRIMO: FALSE IDEE DI UTILITA'.

(267) Se vi è dell' inconveniente in proibire il porto delle armi direttamente, ve ne sarebbe egli in una proibizione indiretta? Non si potrebbe egli attaccare per esempio un maggior grado di pena ai delitti commessi con tali, e tali armi? Nei furti le chiavi false, la frattura, sono presso molte nazioni una circostanza aggravante; che pregiudizio ha ciò arrecato alla società?

(268) L' uomo nello stato di natura non è dunque nimico dell'uomo, non è in uno stato di guerra: si vedano le osservazioni alla *pag.* 8. *Not.* 1. e 2.

(269) Non sappiamo vedere la differenza, che qui suppone l' Autore tra l' uomo selvaggio, e l' uomo sociale. L'uomo è ai nostri occhj nell'uno e l' altro stato sempre schiavo del proprio interesse. Può bene sbagliare i mezzi di procurarlo, ma il fine è sempre lo stesso. Egli ha sempre di mira il suo vantaggio, la sua felicità.

(270) Cioè la ripercussione del timore, il ritorno di questo nell' animo dell' offensore, del despota.

Digitized by Google

§. XXXIX.

DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA.

(271) *Montesquieu* ha detto, che le famiglie particolari debbono avere lo stesso piano di regime, che ha la famiglia generale, o sia la società. *Si veda il cap. 2. del lib. 4. dello spirito delle leggi.* Più si esamina questo principio, e più si trova non men giusto, che luminoso. Ma la parafrasi, che ne fa il sig. Marchese *Beccarìa,* non è ella in alcune parti una caricatura?

(272) Per ammettere questa conseguenza bisognerebbe ammettere la premessa, che il governo, cioè, delle famiglie sia un vero dispotismo, e i loro capi altrettanti despoti non aventi altra legge, che quella del proprio volere. Ora questa costituzione di famiglie esiste ella, almeno presentemente nell' Europa? La moglie, i figli, sono eglino una proprietà propriamente detta del Padre, del Marito? È egli questo il padrone assoluto della loro vita, della loro libertà? La patria podestà in somma è più quel terribile dritto, che era al tempo delle *dodici tavole*?

(273) Se veramente le famiglie fossero un aggregato di *Schiavi* sotto un comune padrone, esse comporrebbero altro, che pure *Monarchìe*.

(274) *Roma*, *Sparta*, *Atene* avevano i loro *Iloti*, i loro schiavi, e non perciò i cittadini

Digitized by Google

mancavano di essere liberi, e il governo più, o meno animato da uno spirito di uguaglianza. Lo stesso sarebbe, se i membri della repubblica fossero i soli padri di famigia, e tutti gli altri fossero schiavi. Vivendo quelli fra loro in uno stato di democrazia, le leggi, che sarebbero la somma delle loro volontà, non potrebbero essere, che il prodotto della combinazione di queste; e perciò leggi giuste, perchè eguali, e generali. È vero, che lo spirito di predominio, e perciò di Monarchia è inseparabile dall' uomo, ma non è vero, che un tale spirito sia una conseguenza necessaria nell' ipotesi dell' Autore. Il dispotismo, che la legge accordava in *Roma* ai padri sovra dei figli pregiudicava egli allo spirito Repubblicano?

(275) Lo spirito regolatore della repubblica è uno spirito di calcolo, come quello della famiglia. La giustezza dell' uno e dell' altro consisterà in valutare al giusto le conseguenze presenti, e future di una data ipotesi, e non esagerarle, in vederne la realità e non supporla.

(276) I figli rimangono nella podestà del padre finchè vive; ma quale podestà? È ella una podestà assoluta? È ella una podestà, chè riduce i figlj a una vera nullità? Non ha ella tutt' all'opposto nell'attuale ordine delle cose, la dolcezza per base, e non tende più al vantaggio di chi ubbidisce, che di chi comanda?

(277) Si analizzi la natura delle famiglie tali,

Digitized by Google

e quali sono presentemente nella maggior parte dell' Europa, e si dica, se esse sieno almeno essenzialmente diverse da quelle, che qui dipinge, l' Autore. Si dica anzi, se in esse vi sia la minima parte della dipendenza, che gli uomini liberi hanno nella grande società?

(278) L' Autore parla sicuramente di qualche angolo particolare della terra, in cui i padri sono tanti veri despoti. Nell'Europa, almeno in generale, regna lo spirito della legislazione Romana, e per conseguenza si conoscono le distinzioni de'*peculj* e le altre essenziali modificazioni apposte alla durezza dell' antica podestà paterna.

(279) Cioè *della stessa nazione*, altramente la massima dell' Autore è falsa, e perciò pericolosa in politica. L'amore della patria è nullo, se si ammette un tal sentimento generale di umanità, e il cittadino non è più allora, che un Cosmopolita; affinchè sia un vero cittadino deve essere tutto alla patria, e niente a tutto ciò, che non è di essa. Uno straniero è un barbaro, non è che un uomo, non è niente agli occhj di un vero *Spartano*, di un *Romano*.

(280) Bisogna pur confessarlo. Le idèe sviluppate dall'Autore in questo capitolo sono assai ben connesse insieme e sostanzialmente vere. Solo hanno l'inconveniente di avere il fatto contrario. La libertà politica non è mai stata così grande, come nelle antiche repubbliche Greche, e Lati-

Digitized by Google

ne; e tale libertà ha sempre rinchiuso nel di lei seno l'estrema servitù. L'ha osservato prima di noi *Rousseau nel lib.* 3. *cap.* 15. *del suo contratto sociale* „ E che (dic' egli colla solita sua
„ eloquenza) la libertà non si mantiene ella, che
„ coll' appoggio della servitù? Può essere. I due
„ estremi si toccano. Tutto ciò, che non è nella
„ natura ha i suoi inconvenienti, e la società civile
„ più di ogni altra cosa. Vi sono delle posizioni così
„ infelici, che non è conservabile la propria li-
„ bertà, che a spese di quella degli altri, e il
„ cittadino non può essere perfettamente libero,
„ se lo schiavo non è estremamente schiavo, tale
„ si era la posizione di *Sparta*. In quanto a voi,
„ popoli moderni, voi non avete schiavi, ma lo
„ siete voi stessi, pagate la loro libertà col prezzo
„ della vostra, avete bello vantare questa prefe-
„ renza, io ci trovo più di viltà, che di umanità.

(281) Cioè l'una deve crescere, quanto più l'altra diminuisce, e viceversa: *la sensibilità* quì si prende per sensibilità fisica, per amore di se stesso, e perciò, per uno spirito contrario allo spirito repubblicano.

(282) È inevitabile, che la popolazione, quale è sempre l'effetto della bontà delle leggi, non pregiudichi alle leggi medesime con diminuirne l'energìa. Il legislatore non può rimediare al male, che con aumentare in proporzione questa energìa, e ciò è il vero spirito delle leggi, la grand' arte

Digitized by Google

della politica. È la base di questa, come della meccanica il proporzionare le forze agli ostacoli, l'azione alla reazione. Si veda, come sviluppa mirabilmente questa teoria il *Contratto sociale al cap. del governo in generale*.

(283) L'Autore pensa troppo favorevolmente del Dispotismo, attribuendoli la gloria delle amicizie durevoli. Noi pensiamo tutt'altramente; pensiamo, che il dispotismo lungi di essere il porto tranquillo dei veri amici, ne sia anzi il fatale scoglio. Chi dice dispotismo, dice schiavitù, oppressione, dice per conseguenza timore, dissimulazione, viltà, sospetto, onde dice assenza di vigorose e virtuose passioni, e perciò di amicizia, che è una di queste. Si apra la storia, e i prodigj di amicizia non si troveranno altrove che nel seno della libertà, nell' indipendenza della *Cavallerìa*, tra i *Greci*, tra gli *Spartani*. È vero, che l'amicizia è figlia del bisogno, e il bisogno il compagno inseparabile del dispotismo; ma il dispotismo togliendo la franchezza, la confidenza, toglie la speranza del soccorso, e perciò toglie la forza di esaltarsi, di comunicarsi ad altri, di dilatare la propria esistenza tra molti. Il timore, che preme l'anima, l'assorbe intieramente, l'agghiaccia, la concentra tutta in se stessa.

Digitized by Google

§. XL.

DEL FISCO.

(284) In vece di *sempre*, vorrei che avesse detto *sovente*, o *questa volta*; non è vero, che sempre gli effetti continuino moltissimo dopo le cagioni.

(285) Vi è apparenza, che l' Autore parla di qualche particolare legislazione. La legislazione generale di Europa, la legislazione romana non esige, che una sola cosa per la giusta punizione del reo, la di lui convinzione; ed è indifferente, che questa risulti dalla confessione, o da indubitate prove. La confessione non ha, che il valore di queste, non è, che una prova, prova però la più sicura di tutte, quando non è forzata. Anzi quando è totalmente spontanea, e non necessitata da una precedente convinzione, fa luogo ad una diminuzione di pena.

(286) Queste critiche osservazioni non hanno tutta l' esattezza. In primo luogo non è possibile il caso, in cui provata l'esistenza del delitto, la sola confessione del reo formi la di lui convinzione. Questa confessione sarebbe nulla in tal caso, perchè estorquita. Si sarebbe interrogato il reo, quando niun dritto si aveva di esaminarlo. In secondo luogo non è vero, che per rendere la prova della confessione meno sospetta si adoperi la forza degli

Digitized by Google

spasimi, e la disperazione del dolore. La tortura si usa solamente per averla, e la confessione non è confessione, tanto che durano i tormenti di quella. Se ne esige la ripetizione dopo: in terzo luogo è giusto, che la confessione stragiudiciale non basti da se sola alla condanna. La confessione stragiudiciale non può pervenire al giudice direttamente, vi perviene solo per vie indirette, per l'intermezzo d'interpreti, vi perviene dunque equivoca, ed incerta, e sarebbe rivoltante, che un equivoco potesse in alcun caso decidere della vita, dei beni, dell'onore, della libertà di un uomo. Nostra intenzione non è di essere gli apologisti del sistema attuale di legislazione. Intendiamo solo di dimostrare l'inesattezza della critica, che ne fa l'Autore.

(287) Questo non è lo spirito della giurisprudenza, che governa i tribunali dell'Europa, ne è solo l'abuso.

(288) Sbagliavamo, quando credevamo, che l'Autore parlasse di qualche oscuro angolo dell'Europa. La di lui critica è diretta contro l'Europa in generale. Diremo dunque, che o egli intende di criticar le leggi regolatrici delle procedure criminali di questa parte del Mondo, e la di lui critica è ingiusta, perchè esagerata. Egli suppone le dette leggi quali in realtà non sono, o almeno ne fa un quadro troppo caricato; ovvero intende di criticare l'esecuzione di dette leggi; è se questa è difettosa, non è colpa delle leggi medesime.

Digitized by Google

(289) Tutte le procedure criminali cominciano generalmente da una inquisizione, da un indagine tendente a provare la realità del delitto, e a scoprire il delinquente. Tutte le procedure dunque sono essenzialmente, massime nel loro principio, un processo *Informativo.* Il disordine, che quì rileva l'Autore, o non esiste, o è un abuso del giudice, e non della legge.

§. XLI.

COME SI PREVENGANO I DELITTI.

§. XLII.

DELLE SCIENZE.

(290) Il mezzo indicato in questo capitolo dall'Autore per prevenire i delitti non è, che secondario. Il primario si è quello, di rendere l'uomo men bisognoso, e così migliore. Imperocchè si rimonti all'origine del male morale, e politico, e si troverà nel male fisico, di cento ladri, o sicarj, novantanove saranno persone, che una viziosa condotta, o l'avversa fortuna avran reso disperate. Un delitto è sempre un affare d' interesse. L'uomo non avrà mai altro motore di questo nelle sue azioni. Il legislatore dunque, che vuole prevenire i delitti, deve togliere detto interesse, e

Digitized by Google

lo toglierà in gran parte, se toglierà l' indigenza. L' eguaglianza dei beni, e delle ricchezze, l'attività nemica dell'ozio, la sobrietà, i buoni costumi, ne saranno i potentissimi mezzi, e le leggi indirette, le ricompense, la opinione, i mezzi dei mezzi. I rimedj coattivi debbono essere sbanditi, perchè irritanti, e perciò pregiudicievoli. Quando le proprietà sono più divise, crescendo il numero dei possessori, e diminuendo in proporzione l'indigenza, diminuisce nella stessa proporzione la ragione di commettere delitti. Così i beni sono di soccorso a quella stessa legge, che ha per oggetto il soccorso di loro. Dove esistono i beni, ivi esiste una dolce, ma valida catena, che attacca l'individuo alla società, onde la catena della legge non ha bisogno allora di essere così pesante. Un popolo di proprietarj può essere retto da leggi dolci. Il voto generale si è in esso la conservazione. Onde le confische o totali, o parziali sono efficacissime pene; un popolo di non proprietarj è tutto il rovescio. Non essendo egli punibile nei beni, non rimane a punire, che la persona, onde le pene diventano per questa ragione necessariamente corporali, e le leggi, leggi di sangue.

(291) Se l' incertezza delle leggi in una nazione voluttuosa, ed attiva, è il fermento delle cabale, e degli intrighi; se questi spargono la diffidenza in ogni cuore; dunque anche il dispotismo deve operare lo stesso. Dunque egli non può essere il

Digitized by Google

centro delle amicizie le più durevoli. L'incertezza delle leggi nel dispotismo è all'ultimo suo pericolo.

(292) Io voglio qui intendere i *Lumi della Morale*, la scienza dei proprj dritti, e dei proprj doveri; perchè questa veramente si è quella, che può, e deve prevenire i delitti, unita, che sia ai buoni costumi, all'amore della virtù, del pubblico bene. Se dovessi intendere le scienze in generale, io negherèi, ch'esse prevengano i delitti, e possano accompagnare la libertà.

(293) Se sotto il nome di *cognizioni* l'Autore parla delle lettere in generale, e delle arti, può essêre falso, che i mali, che nascono da esse sieno in ragione inversa della loro diffusione, e i beni nella diretta. Io crederèi più vera la proposizione contraria; crederèi, che le scienze, e le arti, siccome diffuse in una nazione depravano i costumi, così lungi di prevenire i delitti, li debbano generare. Non darò le prove di questa mia proposizione; le ha troppo eloquentemente sviluppate il celebre discorso di *Rousseau* coronato dall'Accademia della capitale della *Borgogna*. Questa opera ha avuto fin'ora molte critiche, ma forse ancora non è stata confutata. Forse non lo sarà mai. Forse è innegabile, che la passione delle lettere, e delle arti essendo la compagna inseparabile, della passione dell'ozio, del riposo, del lusso, della mol-

Digitized by Google

lezza, non lo sia pur ànco della corruzione politica dei costumi, e perciò anche dei delitti

(294) Un popolo illuminato, un popolo di filosofi è una chimera. Un popolo poi sedicente illuminato, siccome sarà un popolo molto frivolo, amante delle novità, e assai prevenuto in suo favore, così sarà altrettanto più debole contro le seduzioni. Io scommetterei, che un abile impostore riscuoterebbe più adorazioni dagli oziosi, dai belli spiriti, dai *petits Maitres* di *Parigi*, che dai rustici paesani dell'*Elvezia*. Non vi è storia, che vanti tanti empirici venerati, quanto quella della *Grecia*, e di *Costantinopoli* nell'epoca del maggior splendore delle loro lettere.

(295) Le cognizioni delle leggi, dei privilegi, della libertà della nazione *concedo*, le altre *nego*.

(296) Questo, e il periodo che segue, dimostrano mirabilmente la verità della nostra distinzione.

(297) *Se i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini, se i ritorni nel primo stato d'insociabilità si rendevano sempre più funesti.* Dunque gli uomini avevano negli uni e negli altri impressioni assai forti per distorli da detti ritorni. Dunque non avevan bisogno dell'aiuto d'impressioni straniere.

(298) Questa genealogia non piacerà generalmente. Se ne presenterà a chi niente niente ri-

Digitized by Google

flette, una assai più semplice, e perciò più sodisfacevole. Da per tutto l' uomo ha dovuto trovare assai sovente, nello stato selvaggio un nimico nell'uomo, nelle fiere, nella natura. Da per tutto dunque per non perire ha dovuto raccorrere all'altrui soccorso, e associarsi a uno, o più de' suoi simili. La prima società ha necessitate le altre, e il timore passando dagli individui ai corpi, ha necessitato l'ingrandimento di questi. Ecco l'epoca vera, in cui nasce il bisogno dell' idolatrìa. Gli uomini non trovano nella riunione delle loro forze un riparo contro un torrente, contro un vulcano, contro un fulmine; niente resiste alla forza di questi. I doni placano là collera degli uomini: coi doni dunque si tenta di placare la collera di quegli altrettanto più terribili, che non conosciuti agenti. Imperocchè non può negarsi, che l' uomo misurando l' impressione, che i corpi esterni faceano su di lui, sull' impressione, che egli, o sìa il suo corpo faceva sovra di quelli, non abbi dato a questi un principio attivo, una vita, un anima simile alla sua, e non conoscendo i limiti della loro potenza, non l' abbi creduta illimitata, e perciò non ne abbi fatti altrettanti Dei. Quindi le oblazioni, i sacrifizj, le vittime, e l'infinita gradazione di atti componenti l' esterno culto. Quindi il gogma di un mondo invisibile regolatore del visibile. Quindi il politeismo, la natura tutta intiera animata, deificata. L'idèa della

Digitized by Google

materia inerte deve essere stata l' ultima a formarsi. L' Autore nell'attribuire alla religione la formazione della società, suppone due cose, che ripugnano. Suppone, che l' uomo abbia avuto un maggiore, e più frequente bisogno di difendersi da una meteora, che da un altro uomo, o da una fiera. Suppone, che egli abbi piegato sotto la forza della natura senza prima misurare contro di quella le forze sue, e quelle dei suoi simili, o almeno senza prima conoscere l' insufficienza di queste.

(299) I termini di *luce*, di *tenebre*, di *cognizioni*, di *scienza*, son troppo vaghi; una scienza è indispensabile all'uomo, al cittadino. Deve il primo conoscere i mezzi di sovvenire ai propri bisogni, e saperli mettere in pratica; deve il secondo conoscere l' estensione della sua libertà, e della sua dipendenza; l'ignoranza in queste cose non può essere, che dannosa. Ma qual danno può arrecare l'ignoranza di mille cose di pura curiosità? L'ignoranza di tutto ciò, che è estraneo ai proprj veri bisogni, e ai proprj doveri? E quali sono le scienze, le arti, che non si trovino in questo caso? Qual è la scienza, in cui il vero necessario, il vero utile non sia un infinitamente piccolo, e tutto il di più non sia un mero lusso, proprio solo a produrre, ed alimentare il lusso della vita, e l'immenso corteggio dei vizi, che l' accompagnano?

(300) L' uomo illuminato è anzi un bisogno per una nazione. *Sparta* non diventerà mai l'asilo

Digitized by Google

della libertà, e della felicità senza di un *Licurgo*. Ma un *Licurgo* non poserà l'edificio della felicità della sua nazione sulla fragile base delle arti, e delle scienze. Non si occuperà a fare de'scienziati, si occuperà solo a formare dei patriotti, e dei virtuosi.

(301) Questo è il ritratto dell'uomo giusto, e non dell'uomo dotto.

§. XLIII.

MAGISTRATI.

(302) Ma se la porzione dell'autorità, che si accresce a ciascuno dei membri diminuisce in ragione del numero di questi, anche il pericolo, e la fatica dell'usurpazione diminuisce nella stessa ragione: *Est modus in rebus*. Il numero degli esecutori della legge deve essere regolato sul numero de'sudditi, e su tutti gli altri essenziali rapporti, che legano questi al Sovrano. L'eccedere siffatti limiti sarebbe un provocare i delitti, anzi che prevenirli. Oltre di che se quanto è maggiore il numero dei membri componenti un Magistrato; tanto è meno pericolosa l'usurpazione delle leggi, e più difficile la venalità, dunque tanto è minore il loro dispotismo. Come dunque sostenere, che il dispotismo di molti non sia correggibile, che dal dispotismo di un solo? *Si veda il n. 27.*

Digitized by Google

§. XLIV.

RICOMPENSE.

(303) Manca in questo Capitolo la definizione della *virtù*. Quanto l'Autore ne ha detto nel §. 26 non fa, che accennarla, senza darne una adequata nozione. Chi la desiderasse, non avrebbe, che a cercarla nel opposto del delitto. Si è veduto, che questo ha la sua misura nel danno fatto alla società; dunque il bene della stessa società è la misura della virtù: la virtù dunque si può giustamente dire con *Elvezio* „ *l'abitudine delle azioni utili alla nazione* „ Non si scordi di grazia, che noi parliamo solo della virtù *politica*.

§. XLV.

EDUCAZIONE.

(304) *Rousseau* ha trattato solo dell' educazione domestica, e non della pubblica. Ha insegnato a formare gli uomini, e non i cittadini, e la legislazione ha più di mira i secondi, che i primi.

Digitized by Google

LETTERA

DEL SIGNORE

D'ALEMBERT

AL P. FRISIO

Parigi 21. Giugno 1765.

Il P. *Noyaez* mi ha consegnato per parte vostra le due opere dei vostri amici, che ho lette con molta soddisfazione, singolarmente quella che ha per oggetto *Delitti e Pene*. Mi è sembrata d' un buon filosofo, e di un amico dell'umanità. Ei risponde assai bene alle triste obiezioni del suo critico ec.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALTRA LETTERA

DEL MEDESIMO SIG.

D'ALEMBERT

AL P. FRISIO.

Parigi 9. *Luglio* 1765.

Mio Reverendo Padre.

Quando io ebbi l'onore di scrivervi, già non molto tempo, per ringraziarvi delle due opere, che mi mandaste per mezzo del P. *Noyaez*, io non aveva che data una rapida occhiata sul libro *dei Delitti, e delle Pene*. Ne aveva io però veduto quanto bastava per giudicare ch'era un ottimo libro. L'ho poi letto colla testa riposata, e mi vergogno di avervene parlato con si scarso encomio. Non potrei essere più incantato, nè preso da maggior entusiasmo di quello che io lo sono per quest' opera. L'ho fatta leggere a molti buoni filosofi, e ne hanno fatto tutti lo stesso mio giudicio. Questo libro tuttochè di piccola mole, basta per assicurare al suo Autore un nome immortale. Che filosofia! che verità! che logica! che precisione! ed al tempo stesso che sentimento, che umanità nella sua opera! Vi prego di congra-

Digitized by Google

tularvene per mia parte coll' Autore, e di ringraziarlo con sincerità. Che briccone è lo sgraziato frate, che lo ha sì indegnamente, sì scioccamente e sì brutalmente attaccato. (a) Un filosofo mio amico, (b)e prode scrittore è rimasto talmente preso da quest' opera, che si è posto sul fatto a tradurla in francese, e in breve tempo si stamperà, promettendomi egli che non pregiudicherà punto l'originale. Devo anche dirvi, che son rimasto contentissimo del pezzo sulla felicità (c): mi è sembrato pieno di ragione e di viste filosofiche. Cotesti signori hanno ben ragione di dirsi l' un l'altro, che lo spirito filosofico fa dei grandi progressi ogni giorno più. Il libro *dei delitti* n'è per avventura una delle migliori prove. Io ho consigliato il filosofo che lo traduce a porvi per epigrafe: *In omnem terram exivit sonus eorum*. La lettura di questo libro ha fatto per un poco divertire il disgusto, che mi cagionano le ec. Addio, mio Rev. Padre: siate, vi prego, persuaso della distinta stima, e della divozione sincera, con cui sono.

Vostro umiliss. ed obbl. Servo
D' ALEMBERT.

(a) V. il T. IV. ove sono le accuse del Frate Facchinei; e le difese dell' Autore.

(b) L' Abate Morellet, la di cui traduzione in Fracese vidde la luce nel 1766. „ con la data di Filadelfia.

(c) Quest' opuscolo sarà inserito nell' ultimo Tomo.

Digitized by Google

LETTERA

DEL SIGNOR

FRANCESCO ZACCHIROLI

AL SIG.

M. FRANCESCO ALBERGATI CAPACELLI.

Perchè mai gli uomini si occupano eglino sì poco dei veri loro interessi, e per conseguenza della solida loro felicità? Come mai, per esempio i nostri avi passavano la loro vita ad ubbriacarsi, e a tagliarsi reciprocamente la gola per un falso punto di onore, senza degnarsi di pensare neppure per un momento alla Gotica legislazione criminale, ond'erano governati? Come mai non sentirono essi gli abusi sommi ed infiniti, che ne accompagnavano il barbaro assurdo sistema? Come non videro, che mille porte si aprivano alla vendetta, all'odio, alla calunnia, alla cabala, nessuna alla innocenza e alla virtù? Che altre mille erano aperte alla crudeltà e al dispotismo, pochissime alla giustizia, nessuna alla equità e alla clemenza? Come mai situati essi in questi terribili e costanti rapporti non tremavano que-

Digitized by Google

gl' infelici avi nostri ad ogn' istante sul viver loro? Arrestiamoci alquanto, Sign. Generale, sopra una porzione almeno di quella legislazione, che presiede ai delitti; e cominciamo dall'esaminare, se sia essa veramente così crudele e stravagante, come la definiscono i filosofi.

Fatta che si è dai Ministri della giustizia la inquisizione generale del delitto, procedesi alla cattura dello sciagurato, contro di cui concorrono indizj, i quali inducono sospetto della reità. Osservate, rispettabile Amico, che tutta la dottrina degl'indizj viene rimessa all'arbitrio del Giudice; così che se questi è animato o da un odio particolare contro il preteso reo, o se nei tribunali vuole acquistarsi fama di uomo severo, può, interpretando a suo senno i più fallaci indizj, ordinar l'arresto di un cittadino, e privarlo del più prezioso dei beni naturali; dico della libertà. Osservate ancora, che dalla pratica universale è stabilito doversi procedere alla cattura anche allorchè assolutamente manchino indizj chiari; e ciò per la ragione, che impiegandosi tempo maggiore a verificare il reo, questi non fugga. A me però sembra minor male, ch' esca dallo Stato un uomo, il quale abbia rubato una tabacchiera, di quello che rimanga per un tempo imprigionato un infelice innocente, contro di cui conspirino pochi ed equivoci indizj. Se poi il delitto sarà stato commesso in luogo solitario, oh! allora non solo ba-

Digitized by Google

stano gl' incerti indizj; ma le più lievi congetture sono sufficienti per chiudere un cittadino in un fondo di torre. È vero, che la ragione esigerebbe, che quanto più il delitto è difficile a scuoprirsi, e tanto più chiare dovessero essere le prove, onde non correr rischio di avvolgere nella condanna un innocente; ma è vero altresì, che i nostri legislatori non consultarono troppo la ragione nella compilazione del loro codice criminale.

Gl' Inglesi, quegl' isolani felici, che da noi venivan riguardati, come *toto divisos orbe,* hanno ben altre leggi su questa importantissima materia. Il famoso atto *Habeas corpus*, che fu approvato nell' anno trentesimo primo del regno di Carlo II. assicura la libertà de' sudditi, previene le arbitrarie disposizioni di giudici o malvagi, o ignoranti, e viene giustamente dagl' Inglesi riguardato, come una seconda gran Carta. Noi intanto sappiamo benissimo, che Newton ha trovato le leggi della gravitazione; che Pope ha fatta in bellissimi versi la satira dell' uomo; che i Lord Bolingbroke, e Shaftbury sono stati sommi metafisici; ma pochi fra di noi conoscono i sei principali articoli del prezioso atto *Habeas corpus*.

Allorchè poi costa del corpo del delitto, e che nel tempo della inquisizione generale insorgono indizj contro taluno, allora si procede alla inquisizione speciale. In quel momento fatale l' inquisito resta sospeso da ogni pubblica incombenza;

Digitized by Google

privato di tutti gli onori; segregato dal consorzio degli onesti uomini, e o poco o assai macchiato per sempre nella sua riputazione. Nè vi dimenticate mai di aver presente, che una tale inquisizione, madre di si terribili conseguenze, dipende dall' arbitrio del Giudice, da non chiari indizj, e talvolta dalle più rimote congetture. Strana e incredibil cosa! Egli è certo, che il solo delitto può disonorare un cittadino; è certo, che finchè questi non è convinto, non può neppur esser privato della pubblica protezione, e della estimazione pubblica: e ciò non ostante in forza della criminale nostra legislazione ei resta disonorato, sebbene innocente, tosto che alcune infelici combinazioni si riuniscono contro di lui.

I delinquenti, convinti, per tali nel regno di Tonchino, non rimangono punto disonorati, qualora in pena del loro delitto ricevono la *honpade* (1) o un determinato numero di colpi di martello di legno sul ginocchio. Queste pene non hanno altra conseguenza, che il dolore. Lo stesso accade in alcune isole del Giappone, ma già è noto, che i Tonchinesi e i Giapponesi sono popoli barbari e selvaggi, e che noi soli siamo colti, illuminati ed umani.

Questa *speciale* inquisizione praticasi in sin-

(1) Una battitura di verghe sulle cosce. *Ved. Richard. hist. du Tonquin.*

Digitized by Google

golar modo contro le persone di abietta condizione, e si risparmia il più che sia possibile con coloro, che vantano nobiltà di natali. E perchè mai questa distinzione odiosissima? Quai meriti ha egli il nobile sopra le persone del volgo, quando per meriti contare non si vogliano il più delle volte un fasto insolente, e i ladronecci impuniti dei loro antenati? I titoli orgogliosi, accordati spesse volte da un cieco favore, o ereditati per una casualità di nascita, sono dunque bastanti per istabilire innanzi agli occhi della giustizia una solida e reale differenza? L'artigiano, il fornajo, il falegname non sono essi pure individui della società, membri della repubblica, cittadini, uomini infine? Non hanno essi ancora una riputazione da conservare, la quale è il solo bene, che loro rimane?

Io non mi farò qui a parlare della tortura, nè della sproporzione, che passa fra i delitti, e le pene. Il benefico March. Beccaria ha troppo bene perorata questa causa. Il suo libro è nelle mani di tutti i buoni, ed è stato commentato dal più grande di tutti gli scrittori. Mi restringerò dunque solamente ad avvertirvi, come per gloria del nostro secolo e della nostra nazione, il sig. Vincenzio Malerba Avvocato Catanese pubblicò due anni sono in Palermo un libro di 119. pagine in quarto, in cui altamente declama contro i principj esposti nell'aurea opera *dei delitti e delle pene.*

Digitized by Google

Siccome il resto dell'Italia è poco in commercio colla Sicilia, quindi fra noi è pochissimo noto il libro del sig. Malerba. Spero, ch'ei mi saprà grado per averlo io tratto presso di noi dall'ingiusto obblio, in cui giaceva. Proseguiamo la nostra lettera.

Di due sorte sono gl'indizj, che risultano contro un carcerato. Altri diconsi remoti, e non inducono, che un grado di probabilità assai più leggero di quel che inducano gl'indizj prossimi. È d'uopo per la tortura, che siano molti; poichè presi separatamente non sono bastanti. Qual eccesso di clemenza! Ciò non ostante anche qui il giudice può arbitrare, vale a dire sopra uno, o due indizj remoti può fare dar la corda, o mettere sulla sveglia un suo simile, il quale non è provato, che sia reo, e che forse può essere innocente. In prova di questo dritto del giudice, il Boemero cita Quintiliano al libro v. delle istituzioni oratorie. Ma se Quintiliano risuscitasse, credo che si meraviglierebbe assai di vedersi citato a proposito di corda da un giureconsulto tedesco.

Gl' indizj prossimi poi sono quelli, che si traggono dalla natura del delitto annunziato; quindi fanno almeno una prova *semipiena*. Varj sono i casi, nei quali si ha questa prova semipiena. I giureconsulti sostengono di averla, allorchè per esempio, un solo testimonio maggiore di ogni eccezione, oppure molti non assolutamente *capaci*

Digitized by Google

depongono senza esitare sul delitto; o pure quando due testimoni della stessa qualità attestano dell' indizio prossimo.

Tale è la teorìa, e alla teorìa è conforme la pratica dei nostri criminalisti.

Io voglio ben credere, che questa teorìa sia sostenuta dalla ragione. Ma allorchè nel 1772. due testimonj in Lione deposero di aver veduto alcuni giovani portare fra canti e balli il cadavere di una donzella da essi recentemente violata e assassinata, dimando se la deposizione di questi due testimoni, avvegnachè della stessa qualità, poteva indurre la prova semipiena? Nò: alcuni giovani libertini possono bensì nel delirio di una passione violare una fanciulla; possono bensì, dopo questo delitto, commetter l' altro di assassinarla, onde annientare la testimonianza del loro libertinaggio; ma non è così facile, che dopo tali replicate enormità si trattengano a cantare, e a ballare sopra un cadavere grondante ancora d' un sangue da essi sparso. Questo eccesso di barbarie non è quasi in natura, e molto meno nella natura dei giovani libertini. Egli è dunque assai verisimile, che i due testimoni, deponenti un tal fatto, o sognarono, o furono calunniatori. Siccome però il caso non è assolutamente impossibile; quindi la giustizia, o per dir meglio, i Ministri della giustizia avrebbero fatto ottimamente, prendendo dalla deposizione uniforme dei

due testimoni non già una prova semipiena, ma bensì un lume, onde scandagliare l'abisso di tanta iniquità.

Sappiate intanto che un solo degl' indizj prossimi basta per la tortura, per farvi cioè slogare le ossa delle spalle. Non può negarsi, che ciò non sia sommamente consolante. In Londra dodici giurati debbono decidere definitivamente del merito di un' accusa. Fra noi un semplice indizio basta per tormentarvi anche innocenti.

Io non andrò più avanti in questo esame funesto del pari, che tremendo. Parmi d'avere abbastanza dimostrato che la nostra vita, il nostr' onore, la nostra libertà, le nostre sostanze dipendono unicamente il più delle volte dall'arbitrio di un Giudice. Anticamente si ricercavano i delinquenti per la strada delle arti magiche, dell' astrolabio, del salto del setaccio, e di altre simili bizzarrissime pruove colle arti e colle scienze a noi venute dall' Asia. Tanto è vero, che in ogni tempo gli uomini sono stati lo scherzo della fortuna, e che i loro interessi i più preziosi sono stati costantemente annessi alle più frivole bagattelle!

O Giudici, che avete in mano il destino dei vostri simili, rammentatevi ch' è meglio salvare un colpevole, che tormentare o perdere un innocente. Questa massima non è nuova; ma è bene ripeterla, finchè si vegga profondamente impressa nella testa, e più ancora nel cuore dei nostri

Digitized by Google

criminalisti. Sì, gli uomini sono malvagi; ma i legislatori sono stati anche più barbari.

Io apro il codice, in cui sono registrate quelle disposizioni sanguinarie, alle quali tanto impropriamente vien dato l' augusto nome di leggi criminali. Veggo l' innocente, e il reo confusi nella medesima prigione, cinti delle medesime catene, dividendo ugualmente la durezza di un carceriere brutale, le impuritá di un'atmosfera avvelenata, i disagi di un luogo angusto, oscuro ed incomodo; miro pendenti alle mura ceppi, corde, mannaie: quale orribile apparato! Il cuore si serra; l' immaginazione si spaventa; e la penna mi cade di mano.

Digitized by Google

ALTRA LETTERA

DEL SIG.

FRANCESCO ZACCHIROLI

AL SIG. M.

FRANCESCO ALBERGATI

CAPACELLI.

Permettetemi, che in quest' oggi io torni sulla nostra legislazion criminale: argomento interessantissimo, e degno dell' attenzione di tutti i filosofi.

Nulla per certo di più assurdo ed inconseguente della maniera, con cui fra noi s' instituiscono i processi. Cominciasi dal prestare orecchio alla deposizione di un prezzolato delatore; vale a dire di un uomo, che spesse volte rendesi traditore di un segreto a lui confidato sotto il più sacro sigillo dell' amicizia, e ricevuto colle più solenni proteste del silenzio di un uomo, che con ciò profana ogni santa legge; ch' è l' oggetto della pubblica esecrazione, e che con orrore, e coll'ultimo disprezzo viene riguardato dagli stessi ministri della giustizia, a cui egli intende di servire. Questa deposizione ricevesi fra l'ombre e il mistero: altre

Digitized by Google

simili spie impiegansi clandestinamente a verificare la prima denunzia, ed a raccogliere nuovi indizj. Si esaminano testimonj; ma sempre nella solitudine e nel silenzio. L' infelice accusato viene costituito egli stesso; ma solo e in faccia ai suoi Giudici, la cui truce fisonomia accresce in lui quel turbamento, quel disordine d'immaginazione, in cui lo hanno gettato l' arresto, e lo squallor della carcere, e il timor dei tormenti, e l' incertezza crudele dell' esito della causa. Sembra, che tutta questa procedura sia stata inventata per strappare una confessione qualunque, piuttosto che per verificare un delitto; per opprimere l'innocenza, piuttosto che per gastigare un reo. Noi chiamiamo barbari i Goti, perchè nelle loro fabbriche ignoravano l'ordine dorico, e l'ordine jonico, ma questi barbari instituivano i loro processi all'aperto senza alcuna di tante insidiose formalità. La nazione, il cielo, la natura intera erano presenti alla ingenua e signorile maniera, con cui da essi procedevasi a separare la verità dalla menzogna, e l'innocenza dal delitto.

Qual barbara legislazione non dèe ella esser la nostra, in cui spesso spesso concedesi di violare quanto con universale consenso è stato riputato inviolabile? I commentatori del codice, seguitati nella pratica, sostengono, che il salvocondotto perde ogni sua forza, allorchè contro l'accu-

Digitized by Google

sato insorgono indizi sufficienti alla tortura. Come! Dunque alcune sciagurate congietture, che casualmente combininsi insieme, sciogliar potranno il Principe dalla sua promessa; saranno bastanti, perchè violata rimanga la pubblica fede; perchè un cittadino resti privato della sua libertà, dopo di essere stato santamente assicurato, che questa libertà sarebbe rimasta intatta?

Qual barbara legislazione non dèe ella esser la nostra, in cui sussiste la taglia; l'uso cioè della più abbominevole proscrizione, che dalla sanguinaria vendicativa crudeltà sia mai stata inventata? I Magistrati, allorchè impongon la taglia, così dicono ad ogni cittadino: *Va e ricerca l'uomo, ch' è l'oggetto della nostra indignazione. Noi ti armiamo il braccio di un pugnale, e questo pugnale sia da te proditoriamente immerso nella schiena dell' infelice senza rispetto alcuno pel Sovrano, nei cui stati egli ha ottenuto un asilo: poi qua ritorna, e nelle tue mani tinte, e fumanti ancora del sangue di un tuo concittadino di un tuo amico di un tuo parente, forse del tuo fratello medesimo, noi riporremo il premio dell' omicidio: tu sarai ricco e nobile, perchè hai avuto il coraggio di essere un vile assassino*. Or che pensare di una sì detestabil pratica, che scioglie ogni vincolo di società, che calpesta tutti i dritti delle genti, che incoraggisce al delitto, che pre-

Digitized by Google

mia la viltà, che nobilita l'infamia, e il tradimento?

Io non ho coraggio, Sig. Generale, di proceder più oltre nell'esame di un codice, che i Cannibali medesimi arrossirebbero di aver dettato. E a che gioverebbe egli un esame più lungo? Ad accelerare, a mutar forse quella crisi felice, che da tanto tempo è l'oggetto dei voti di tutte le anime tenere ed oneste? Ma io destinato dalla Provvidenza a riempiere un impercettibile voto nella classe immensa di quegli oscuri cittadini, che non hanno alcuna influenza sui pubblici affari; io sento troppo bene, che le mie declamazioni non potranno giammai variare una sillaba del nostro codice penale. La timida voce della modesta ragione e dell'amorosa sensibilità rimarrà sempre soffocata dalle grida tumultuose della superba ignoranza, che vuol dominare, e dell'atroce barbarie, che tenta di opprimere. Urtar di fronte un pregiudizio consacrato dalla successione dei secoli; rovesciare un sistema di consuetudini, che per lunga serie di generazioni si diramarono di padre in figlio; annientare l'idolo di un errore tanto più venerato quanto più antico; indurre una rivoluzione nelle idèe della massa universale, ciò non può essere, che l'opera della pubblica autorità. Allorchè il Czar Pietro il grande, per la prima volta disse *vogiio*, e fece radere la barba

Digitized by Google

ai Boiardi, egli gettò, forse senza sospettarlo, i principj della nuova grandezza del suo impero.

Noi siamo senza dubbio i discendenti dei Curj, dei Cammilli, dei Fabj, degli Scipioni; e allorchè questi eròi vincitori delle nazioni, e propagatori della nostra gloria, salivano in Campidoglio, noi sedevamo in faccia loro, e colla nostra sanzione davamo forza alle leggi, con cui tutto il mondo conosciuto era governato. Ma i tempi hanno condotto un altr'ordine di cose. Di quell'antico prezioso privilegio non resta più che una trista e dolorosa rimembranza. Snervati sotto i primi Cesari, avviliti sotto gl'Imperatori successivi, oppressi dai Vandali, e dai Goti, abbrutiti sotto un giogo di ferro, stupiditi dal lungo uso di servire, cambiando padrone ogni dieci anni, perduta ogn' idèa de' nostri dritti, ed estinto ogni sentimento della nostra forza, tremanti in faccia ai nostri carnefici, non abbiamo mai avuto coraggio di reclamare contro l'ingiustizia, e di disarmare la tirannìa.

Ma come mai nacque ella cotesta legislazione mostruosa, e così opposta alle prime universali nozioni della giustizia, della equità, della beneficenza? La morale, e i grandi principj del dritto naturale variano essi forse col variare degli anni? No, io rispondo; ma questi princìpj medesimi, avvegnachè eterni ed immutabili, perdono o tutto, o gran parte della lor forza, qualora con essi sono

Digitized by Google

in opposizione le passioni violente, e l'ignoranza, che non sa analizzare i rapporti delle cose.

Gettiamo, Sig. Generale, un rapido sguardo sui tempi, nei quali venne formata quella compilazione di leggi, che oggi ancora dispongono del nostro onore, delle nostre vite, delle nostre sostanze, della nostra libertà. Quai tempi d'orrore e di tenebre! Avvolta l'Europa nella più profonda ignoranza, smarrito il gusto delle belle arti, soffocato il seme di quelle sensazioni deliziose, che risultano all'aspetto dei grandi capi d'opera della sesta e del pennello, bandite le lettere, perduta colla libertà personale l'altra libertà ancor più preziosa delle mentali facoltà, tutta la dottrina di quei tempi infelici erasi ricoverata presso alcuni monaci, ignoranti del pari che ignorati, i quali altro in fine non sapevano, che leggere, e scrivere, e disputare sopra argomenti inintelligibili. L'arti e le scienze ebbero con noi comune la stessa sorte. La filosofia abbellita nei versi di Lucrezio, l'eloquenza, la politica, la morale, cotanto sublimi in Cicerone, la poesia tanto grande in Virgilio, tanto tenera e voluttuosa in Orazio, e in Catullo, tutto fu inghiottito dal torrente delle nuove combinazioni; e pochi anni bastarono per ecclissare intieramente lo splendore del brillante, ed illuminato secolo di Augusto.

Per l'altra parte egli era lungo tempo dacchè il romano impero non aveva veduto sul suo trono,

Digitized by Google

che una serie quasi mai non interrotta di libertini, o di furiosi coronati. Il vizio dal trono circolò nei sudditi; passaggio naturale, facile, e rapido. La corruzione, e il contagio furono universali. I Caracalla, gli Eliogabali, i Commodi, e tanti altri mostri feroci avevano fatto obbliare le pacifiche e modeste virtù di Tito, di Traiano, e degli Antonini. Siccome per lo spazio di molti anni non erasi veduta, almeno in un certo punto luminoso, un'azione eroica, un tratto virtuoso; quindi dalla generalità del popolo non sapevasi neppure, che dir volessero i nomi di virtù, e di eroismo.

Come dunque era egli possibile, che in questi tempi formar si potesse un sistema di giusta ed equa legislazione? Come mai fino al giorno di ieri non si è egli sentito, che in tanta notte d'idèe, e in tanta sedizione di affetti confuse sommamente dovevan essere le nozioni del giusto e dell'ingiusto? I delitti, le atrocità, gli orrori, che giornalmente commettevansi, generarono assai naturalmente la persuasione, che necessario fosse un estremo rigore. Si credette di prevenire i grandi misfatti, gastigando con sanguinaria severità le piccole colpe: politica fatale del pari che inutile, nata dalla poca cognizione del cuore umano! Quindi nessuna proporzione fra i delitti, e le pene; quindi tutto fu misurato al termometro della ferocia, e della inumanità. Il codice penale parve inspirato dal cuore crudele di un carnefice, anzi

Digitized by Google

che dettato dalla tranquilla ragione di un sensibile legislatore. Noi perdemmo allora il dritto di rinfacciare alla Grecia il codice, che Dracone aveva scritto col sangue.

In questa forma noi siam passati dalla condizione di uomini liberi, e indipendenti allo stato miserabile di sudditi e di servi. Ma questo passaggio non si fece ad un tratto. Fu d'uopo un lungo tratto di tempo, e un infinito concorso di circostanze per degradarsi a questo segno. Il sentimento della libertà è uno dei primi, e dei più cari, che la natura abbia scolpiti nei nostri cuori. Il bisogno di vivere uniti fu cagione, che ogni individuo sacrificar dovesse una porzione della libertà propria, per poter tranquillamente godere dell'altra porzione, ch' egli erasi riserbata. Dovette costare moltissimo ai primi nostri padri questo sacrificio fatale, e necessario; ma questo fu il primo passo verso la servitù. I loro discendenti nati in società, nacquero privi dell' assoluta naturale indipendenza. A poco a poco questa privazione divenne maggiore; perchè quelli, nelle mani di cui era stato affidato il deposito della pubblica autorità, poterono impunemente tentare di ampliarne i confini; quindi la servitù divenne più grave e più estesa. A misura poi, che le società si fecero numerose, gli uomini divennero sempre più schiavi. Moltiplicandosi i rapporti sociali, si moltiplicarono i bisogni: si crearono arti, scienze,

Digitized by Google

e piaceri. Nella folla delle nuove idèe secondarie si perdettero le idèe primitive di quel che dovevamo a noi stessi; e nell'urto dei sentimenti fattizi rimase oppresso, e per così dire soffocato il sentimento della nostra libertà. Il conservarne quella porzione, che rimaneva, costò pena e travaglio. L'uomo naturalmente pigro e neghittoso, cominciò a pensare di disfarsi di un bene, che riusciva pesante, e che sembrava inutile. Così una giovane bellezza, stanca di una incommoda virtù, si abbandona al seduttore, e per non morire di noia, elegge di vivere nell'obbrobrio, e nel disonore. L'istoria di tutti i popoli ci mostra esser questo il cammino ordinario della natura. Io non ardirò affermare, come Gian-Giacomo, che la società, le arti e le scienze abbiano corrotta la nostra virtù, dirò soltanto, che ci hanno privati della nostra libertà.

Ma se la tirannia abusò della forza, non per questo la natura cessò di reclamare i suoi dritti. Le private, ma universali ed eterne lagnanze provarono in ogni tempo, che gli uomini mal soffrivano una condizione, per cui non erano stati creati. Si sentì sempre la necessità di una riforma, come che gli oppressi non avesser coraggio di chiederla, e il dispotismo aborrisse di offrirla. È stato d'uopo, che passino molti secoli, prima che si trovi un filosofo assai ardito, per mostrare agli uomini, che il danzare colle catene ai piedi

Digitized by Google

è l'eccesso dell'avvilimento e della degradazione. Il generoso, il benefico Marchese Beccaria (nome sempre sacro e rispettabile a tutti i buoni) è stato fra noi in politica quel, che Cartesio fu in filosofia. Egli, seguendo i principj luminosi di Montesquieu, e dando ai medesimi tutta l'estensione, di cui erano suscettibili, allorchè sviluppati fossero da un genio profondo, pensatore, e sensibile, ha dipinto la tirannìa coi più tetri colori, ha dimostrato la fallacia delle prove, che nei giudizj si mettono in uso per rilevare la verità, ha fatto sentire la necessità di proporzionare la pena ai delitti; in una parola, ha sostenuto i grandi, e preziosi interessi dell' umanità.

Ecco in breve, Sig. Generale, l' istoria della nostra legislazione, e della nostra servitù, ecco il periodo, a cui la giurisprudenza criminale è stata condotta. I tempi sono oggi ad una savia riforma tanto favorevoli, quanto contrarj lo erano alla compilazione di un codice i secoli della barbarie, e della ignoranza. La filosofia, che si asside sui troni; quello spirito universale di fraternità e di beneficenza, che anima in generale tutti gl' individui della specie; la perfetta cognizione dei doveri dell' uomo, e delle varie sue relazioni corrispondenti ai vari oggetti, da cui è circondato: tutto sembra, che annunzi vicina una legislazione più dolce, più umana, e più ragionata.

Allorchè giugnerà questa epoca avventurosa

Digitized by Google

(forse non la vedremo nè voi, nè io: tanto è vero, che gli stessi più utili stabilimenti hanno bisogno della lenta successione de' tempi!) io son certo, che i nuovi legislatori correggeranno gli strani abusi, che hanno fin qui regolato il nostro destino; che stabiliranno una esatta proporzione fra la colpa, e il gastigo; e che più che di punire il delinquente, cercheranno di prevenire il delitto. Questo è, a parer mio, il punto, l' oggetto più importante di una saggia legislazione. A che, per esempio, vietare il duello, e stabilire una legge d'infamia contro i duellisti, allorchè questa frenetica demenza è sostenuta dal suffragio della nazione; allorchè il popolo si ostina a riguardar come infame chi ricusa un duello; allorchè chi ricusando di battersi, e in tal forma servendo alla legge, resta per sempre disonorato nell' animo dei suoi concittadini, viene escluso da ogni onesta società, e riguardato con tutti i contrassegni del più vivo disprezzo? Perchè piuttosto non correggere nella nazione quest' assurda maniera di pensare? Perchè alla legge, con cui resta dichiarato infame il duellista, non si aggiugne un pubblico segno di disonore? Io ardirèi di scommettere, che se coloro, che hanno la mania di riporre la loro ragione sulla punta della spada, fossero obbligati a passeggiare per la città a man sinistra del carnefice, e ricevere da lui uno schiaffo sopra un alto catafalco eretto sulla pubblica

Digitized by Google

piazza; io, dissi, ardirèi di scommettere, che costoro così solennemente infamati cesserebbero di essere risguardati come eroi dalla imbecille moltitudine, il cui voto comechè di moltitudine imbecille, prepondererà sempre alla severità dei Giudici, e alla forza del gastigo. Ma fintantochè si lascierà, che la pubblica opinione sia in contradizione colle leggi: fintantochè il popolo penserà in un modo, e i Magistrati in un altro; le leggi, per quanto eccellenti esser possono, non otterranno giammai il fine, che si propongono: la severità troverà sempre trasgressori da punire; ma la legge non avrà renduto migliore neppure un cittadino.

Io qui finisco, Sig. Generale, questa lunga mia lettera sopra una materia, a ragionar della quale voi stesso mi avete condotto colle vostre dimande. Ho cercata la verità di buona fede; e mi stimerèi fortunato, se creder potessi di averla trovata. Ma se io mi sono ingannato, egli è certo, che non ho tentato d'ingannarvi; è certo, che io meriterò, che voi diciate di me, come un gran Ministro diceva dell' Abate di S. Pierre: *Egli è un uomo buono, che vaneggia*.

Merito ancora, che voi siate persuaso, che io sono uno di quelli, che vi stimano, e che vi amano il più, e che pochi amici contar potete al par di me, teneri, e rispettosi.

Digitized by Google

LETTERA

AD UN AMICO

SCRITTA DA N. N.

Nella quale si dà il parere sul sistema della pena di morte.

DEL

MARCHESE BECCARÍA

AMICO

La richiesta, che mi fate, del mio sentimento intorno al trattato famoso del chiarissimo Marchese Beccaria de'delitti, e delle pene, per quel che riguarda la sua opinione circa la pena di morte, porta seco un peso così grave, e per me insopportabile, che se io vi rispondessi di non potervelo dare per verun modo crederèi di non offendervi, e di non pregiudicare all'amicizia, che passa fra noi Questo Letterato, che ragionevolmente riscuote gli applausi dei moderni Filosofi, i quali solo pretendono essere i giudici competenti di sì fatte materie, usa un linguaggio così intralciato, che potrebbe meritamente chiamarsi un gergo più tosto, che favella conveniente al soggetto, di cui ragiona. Abbia egli ciò fatto

Digitized by Google

per aver facile lo scampo, quando si vegga stretto fortemente da chi non approva le sue opinioni, o per nascondere al volgo ciò, che potrebb' esser cagione di perniciose conseguenze; se ciò da una parte è lodevole, dall' altra però fa nascere sospetto, che voglia deridere i lettori, e prendersi piacere di non farsi intendere. Tralascio di aggiungervi altri motivi per dimostrarvi, esser ragionevole la mia renitenza in compiacervi, bastandovi il dire, che di tal libro molti ne hanno scritto in pro, e in contro, e che questi sono sufficienti per voi, che avete buon talento, ed acume, acciocchè possiate indi formarne quella idèa, che si merita. Ma per non lasciarvi disgustato interamente, ve ne dirò qualcosa sul punto propostomi, non già decidendo, che a me non appartiene, ma saltellando su tale opera, e comunicandovi alcune mie riflessioni, le quali, se troverete proprie, ne potrete far quell' uso, che meriteranno.

I. La prima riflessione, è a mio parere molto interessante, e quella, che l' Autore stesso vi fa nascere, quando scrive (*a*) dicendo: *Spetta ai Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto, per ciò che riguarda l' intrinseca malizia, o bontà dell' atto: lo stabilire i rapporti*

(*a*) Nella lettera a chi legge pag. 3. ediz. di Napoli del Gravier 1770, della quale mi servo.

del giusto, e dell' ingiusto politico, cioè dell' utile, o del danno della società, spetta al Pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro, poichè ognun vede, quanto la virtù puramente politica debba cedere all' immutabile virtù, emanata da Dio. Che che ne sia di tutto quello, che qui dice l'Autore, io rifletto soltanto, che posto ciò, il giusto e l' ingiusto politico può esser contrario per diametro al giusto ed ingiusto teologico, così che il giusto politico possa essere nello stesso tempo l' ingiusto teologico, e l'ingiusto politico, il giusto teologico. In tale conflitto di dottrine contraddittorie, avverte giudiziosamente l'Autore, che la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio. Se è così, perchè dunque il *Pubblicista* insegna una dottrina, di cui non può servirsi un Sovrano, che è figliuolo della Religione Cattolica?

II. Nè vale il dire, che il *Pubblicista* prescinde da qualunque Religione, ed appartiene al teologo lo stabilire i confini del giusto, e dell' ingiusto teologico. Per meglio spiegarmi su tal punto, vi prego a compatirmi se sarò un po' prolisso. La filosofia ha le sue mode, come le hanno i vestimenti. La moda corrente di filosofare è il prescindere da qualunque Religione, e specialmente dalla vera, per dare un corso più libero alla ragione umana, la quale come difettosa, e molto corta, di rado trova il vero, e le più volte

Digitized by Google

prende il falso per quello. E quindi nascono giornalmente tante mostruosità di dottrine, le quali dovrebbero cagionare orrore a chi veramente va in traccia di trovare il vero.

III. La verità è una; e quando la vera Religione chiaramente ce la dimostra, non è più lecito di servirsi di una dottrina, che direttamente le è opposta. Donde ne siegue ad evidenza, che la vera Religione è una fiaccola al Filosofo, del lume della quale servendosi non cadrà certamente in errore. Oggi però dai moderni Filosofi non si fa così: danno il primo luogo alla ragione umana, e con questa soltanto vogliono giudicare in sì fatte materie. Se io sò di certo, che una strada va a riuscire in un inevitabile precipizio, sarèi troppo perverso ingannatore, se insegnassi ad un viandante, che me ne richiede, una tale strada. E questo è il caso del *Pubblicista*. Egli non debbe insegnare dottrine, che sono opposte alle massime della vera Religione; e quando vegga, che la ragione umana gli suggerisce delle dottrine, che sono contrarie agl' insegnamenti della Fede, è nell' obbligo di abbracciar questi, che sono sempre i veri, e non già quelle, le quali come opposte, non possono in sè contenere che falsità, ed errori.

IV. Nè la forza di tale argomento riceve diminuzione alcuna col dirsi, che il *Pubblicista* dovendo insegnare a tutti i Sovrani anche infe-

Digitized by Google

deli, non può in tal supposto servirsi delle massime della Fede, alle quali il Sovrano miscredente non presta credenza alcuna. Io su questo punto convengo con lui: ma io ciò da lui non pretendo. Dico bensì, ch' egli dèe colla scorta della Fede non già proporre nudamente le massime della vera Religione, il che certamente a lui non appartiene, ma bensì come illuminato dalla Fede, escogitare i principj, onde per via della retta ragione dedurne quelle massime politiche, che in nulla si oppongono alla Fede. Se il *Pubblicista* fosse infedele, meriterebbe compatimento, se egli insegnasse dottrina opposta alla vera Religione; ma di questo compatimento, per verun modo non è meritevole il *Pubblicista* fedele. Egli sa, o dovrebbe sapere, che ogni Potestà è da Dio, e che i re, ed i sovrani fanno le sue veci in questo mondo, di cui egli è il Conservatore, e il Moderatore supremo, e come giusto e buono infinitamente, e d' infinita sapienza, ha dotato e fornito l' uomo, e più specialmente i sovrani, ed i supremi loro ministri, di mente, e ragione, onde facendone buon uso, e non seguendo i trasporti delle passioni sregolate, possano rinvenire quelle massime politiche, che per niun modo sono opposte alla vera Religione. Il governo politico non è irreconciliabile coi dogmi, e colle massime della Fede; altrimenti dovrebbe necessariamente dirsi, che non sia lecito ad un

Digitized by Google

seguace della Cattolica Religione l'essere sommo imperante, e l' esercitare il civile e politico ministero: il che è uno dei perniciosi errori degli antichi, e recenti eretici, e di taluno dei filosofi della moda corrente. Ma passiamo al punto propostomi.

V. L' Autore parlando dell' origine delle pene (*a*) scrive così: *Le leggi sono le condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte, per goderne il restante con sicurezza, e tranquillità.* Con tali parole egli non fa altro, che porre per principio fondamentale di ciò che insegnar dèe in appresso, la pura, e pretta ipotesi dell'Obbes, la quale merita lo stesso accoglimento, che è dovuto al libero filosofare di alcuni filosofi moderni. L' Autore stesso non può negarlo, perchè nella sua lettera *a chi legge* (*b*) scrive così: *Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Obbesiano, cioè di nissun dovere, e di nissuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura*

(*a*) *Pag.* 6. §. 2. *T. I.*
(*b*) *Pag. XXIX. T. I.*

Digitized by Google

umana, e dalla mancanza di una sanzione espressa. Non è mia intenzione di prendere nel senso Obbesiano quanto egli scrive, perchè non sono così rigido censore delle sue parole, che io voglia creargli invidia; ma non può egli negare, che lo stato di guerra prima dello stato di società, sia una pensata Obbesiana, e questa interamente falsa.

VI. Egli dunque dice: *in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana.* Lo stato dunque di guerra prima dello stato di società, secondo lui, è un fatto; ma donde ha egli preso un tal fatto? Se sotto questo vocabolo egli intende un avvenimento succeduto nel cominciamento del Mondo, era nell' obbligo di additare lo scrittore, che riferisce una tale istoria. Per altro non ha egli ciò potuto eseguire, perchè certamente una tale istoria non è mai comparsa al Mondo: se pure non tenga per vero ciò che conta Ovidio di Cadmo, che per consiglio di Minerva seminò i denti del serpente, donde nacquero subito uomini armati, i quali nati appena, si azzuffarono fra loro, uccidendosi l'un l'altro, eccettuatine cinque, che restarono salvi. Se questa è l' istoria di tal fatto, la pensata Obbesiana sta veramente appoggiata ad un troppo sodo fondamento. Se poi l' Autore prende la parola *fatto* in altro senso, egli dovèa meglio

Digitized by Google

esprimere il suo pensiero, e non dare occasione coll' oscuro suo scrivere, di beccarsi il cervello a chi vuole bene intenderlo, e non imputargli una opinione, che non gli può fare onore alcuno.

VII. Poichè però sembra, che Tommaso Obbes non tenga la sua pensata, che per una pura e mera ipotesi, perchè si pone a considerare gli uomini, come se fossero usciti subitamente fuori della terra a guisa dei funghi, e senza obbligazione di uno all' altro; niun torto si fa al nostro Autore, se diremo, che ancor egli prende la parola *fatto* per una ipotesi, formata dalla idèa della corruzione della natura umana. Ma un tal supposto nè meno è degno di lui, e non può riscuoterne dagli uomini saggi alcuna lode, ma più tosto biasimo. La sua ipotesi è destituta da ogni ragione, e non dimostrabile da storia alcuna, e perciò è improbabile in tutto; ed io mi astengo dal dimostrarlo colle naturali ragioni, perchè prima di me più valorosi valentuomini hanno occupato tal provincia. È inoltre insieme falsa, non solo perchè si finge i primi uomini come tanti bruti animali, e come se privi fossero d' umana retta ragione: cose tutte indegne dell' uomo, ma molto più perchè questa sua ipotesi è direttamente opposta a ciò, che a lui, e a noi insegna la vera Religione, dalla quale sappiamo di certo la vera origine dell' uomo, e la

Digitized by Google

propagazione del genere umano; e che lo stato naturale non ha mai avuto esistenza alcuna nel modo, che egli si finge.

VIII. Nè qui si opponga, che il nostro Autore scrivendo per tutti, di qualunque Religione eglino sieno, non potèa far uso della S. Scrittura, da cui si apprende la vera origine dell'uomo. A questa opposizione si risponde con quel che vi ho scritto sopra (*num.* 4.). Dovèa l'Autore escogitare una ipotesi, in nulla contraria alla rivelazione a lui ben nota, ogni qual volta non avesse voluto servirsi di un fatto certo e indubitato, qual è quello, che la S. Scrittura ci narra: il che potèa far con maggior lode, e meglio assai, che valersi di una ipotesi improbabile, anzi falsa, e formare così di una vera istoria una ipotesi, per non uscire dal suo metodo di filosofare. Ma questa è la moda corrente dei Filosofi: sanno indubitabilmente ciò che la vera Religione ci manifesta, senza servirsene, e fingono poi ipotesi opposte alla rivelazione, e per conseguenza false; e su queste fondano massime filosofiche, come se lo stesso Dio, Ente supremo, e d'infinita sapienza, non fosse l'Autore della retta umana ragione insieme, e della vera Religione, a noi rivelata per mezzo della Chiesa.

IX. Ma passiamo oltre, e vediamo, quali conseguenze ne cavi il nostro Autore dall'ipotesi Obbesiana, che egli ha posta per principale fon-

Digitized by Google

damento del suo trattato. Egli dunque per trovare i *principj fondamentali del vero dritto dei Sovrani di punire i delitti*, scrive così (*a*): *Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico. Questa chimera non esiste, che nei Romanzi. Se fosse possibile, ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.* Indi segue a dire (*b*): *La moltiplicazione del genere umano, piccola per sè stessa, ma di troppo superiore ai mezzi, che la sterile, ed abbandonata natura offriva, per soddisfare ai bisogni, che sempre più s' incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre, per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall' individuo alle nazioni.* Gran cosa! anzi gran presunzione della moda filosofica corrente. Si tien per chimera, la quale non ha esistenza che nei romanzi, che l' uomo abbia fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; e poi si pretende, che non sia romanziere chi finge i primi uomini nati come funghi, in un continuo stato di guerra, tutti indipendenti l' uno dall' altro,

(*a*) §. 2. *pag.* 5. *T. I.*
(*b*) §. 2. *pag.* 6. *T. I.*

Digitized by Google

senz' alcun uso di retta ragione, come se fossero bruti animali, uno stato finalmente, che sappiam di certo non avere avuto giammai esistenza alcuna.

X. Ma esaminiamo posatamente tutte le particolarità di ciò, che insegna il nostro Autore. Egli vuole, che nessun uomo abbia fatto il dono gratuito di parte della propria libertà, in vista del ben pubblico. Se l' Autore intende parlare della società, che fanno fra loro gli assassini di strada, che spogliano di ogni roba, ed uccidono chiunque incontrano, una tal dottrina neppure sarebbe vera in tutte le sue parti, perchè questi si sottomettono ad un Capo, che li regge, e gratuitamente fanno il dono di parte della loro libertà per lo solo riguardo del bene comune della loro infame società, dal qual bene dipende la propria sicurezza; e ciascuno di essi, o almeno la maggior parte, procede su questo con buona fede, senza volere, che i patti di tale unione obbligassero gli altri, e non sè stesso. Se l' Autore negar voglia ciò che io dico degli assassini di strada, e che si potrebbe provare col fatto, oggi specialmente, quando di tali società non ve ne mancano, avrò io maggiore diritto di negare a lui quel che egli scrive dei primi uomini, perchè questi hanno avuto la loro esistenza soltanto nella mente dei romanzieri: laddove gli assassini vi sono in

Digitized by Google

parecchi luoghi. I primi uomini in oltre potevano fare uso, e veramente molti l'hanno fatto, e lo sappiamo di certo, della retta ragione; quando gli assassini per i loro cattivi inveterati costumi, e per le circostanze, in cui si trovano, non fanno quell'uso, che dovrebbero, di loro ragione. Or se questi ultimi procedono con maggior buona fede, che i primi uomini della ipotesi Obbesiana, potrà da uomo alcuno, che sia in buon senno, essere bene accolta la dottrina, che qui c' insegna il nostro Autore, come fondamento principale della materia, che tratta? Lo dicano i Savj, perchè io non pretendo di decidere nulla.

XI. Ma vi è più ancora. Il nostro Autore tratta i primi uomini da Selvaggi. Per non fargli onta, io prendo la parola *Selvaggi* nel significato soltanto di uomini non ancora uniti in società, non già come si fingono dai moderni filosofi o gli Ottentoti, o quei del Canadà, o delle Isole Antille, o di altri sì fatti paesi; perchè giova credere, che il nostro Autore abbia in miglior concetto i primi uomini, di cui parliamo. Con tutto ciò non è mai vero, che i Selvaggi presi nel senso già detto, fossero in uno stato di guerra, e che questo fosse dall' individuo trasportato alle nazioni, e fa d' uopo tenere ciò per una pensata di romanziere. Senza ripetere, che l' ipotesi Obbesiana è falsa, perchè tale con certezza la dimostra

Digitized by Google

la vera Religione, già da valenti Pubblicisti si è fatto vedere, che l' individuo nello stato di natura, nella maniera che si pretende da Obbes, non ha avuto mai esistenza, che nel cervello di chi ha voluto fingerlo il primo. Ogni individuo da più e più secoli nasce dai suoi genitori, e se una storia certa, e indubitabile non costringa ad asserire il contrario, convien dire che anche i primi uomini, ovvero i pretesi Selvaggi, sieno nati come noi. Ogni individuo dunque, o sia ciascun selvaggio, era dai suoi genitori allevato, viveva sotto la loro cura e governo, e da essi dipendeva insino a tanto che, capo di un' altra famiglia egli non divenisse. Questa sola riflessione è sufficientissima a dimostrare la falsità di ciò che insegna il nostro Autore, dicendo che lo stato di guerra si trasportò dall' individuo alle nazioni: la qual dottrina non potrà essere ben accolta, che da coloro solamente, che pensano, essere usciti fuori dalla terra i primi Selvaggi, interamente adulti, a guisa de' funghi, o come i soldati armati, che nacquero dai denti del serpente, seminati da Cadmo (*n.* 6.). Si può pensar peggio?

XII. Posti dal nostro Autore i riferiti principj, che sono i fondamenti di tutta l' opera, non è maraviglia, che egli segua ad insegnare (*a*): *Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini*

(*a*) §. 2. *pag.* 7. *T. I.*

Digitized by Google

a cedere parte della propria libertà. Egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il dritto di punire: tutto il di più è abuso, non già giustizia, è fatto, non già dritto.

XIII. Giova credere, che il nostro Autore non sia per discordare da ciò che diciamo, perche egli rendendo più generale la proposizione del *Montesquieu*, scrive: *Ecco dunque sopra di che è fondato il dritto del Sovrano di punire i delitti; sulla necessità di difendere il deposito della pubblica salute dalle usurpazioni particolari.* Se è così, non può mai esser vero, che gl'individui della società non voglion mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile della lor libertà, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo, perchè ne dèe metter tanta porzione, quanta ne è necessaria per la difesa della salute pubblica dalle usurpazioni particolari. Nè meno sarà vero per la stessa ragione, che nessun uomo ha fatto il dono gratuito della propria libertà in vista del ben pubblico, come sopra si è riferito.

XIV. Aggiugne anche l'Autore: *E per giustizia io non intendo altro, che il vincolo necessario per tenere uniti gli interessi particolari, che senza essi si scioglierebbono nell'antico stato*

Digitized by Google

d' insociabilità : *tutte le pene, che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo, sono ingiuste di lor natura.* Una tale idèa di giustizia è così astratta, e indeterminata, che io stento a capirla, nè saprèi che dirne. Perchè insegnandoci, chè per giustizia non intende altro, che il vincolo necessario per tenere uniti gli interessi particolari, tali parole possono dar motivo, se non m' inganno, a poterle interpretare in due maniere. La prima è, che quante volte gl' interessi particolari sono in contradizione colle pene stabilite dalle leggi, allora tali pene sono ingiuste, perchè oltrepassano la necesstà di conservare il vincolo necessario a tenere uniti gli interessi particolari: e questa interpretazione è di Cicerone *pro domo sua*, perchè gl' individui della società non vogliono mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile della loro libertà; e nessun uomo ha fatto il dono gratuito della propria libertà, in vista del ben pubblico (*num.* 13.). La seconda è, che per giustizia s' intende il vincolo necessario, per tener uniti gl' interessi particolari, in quanto che viene assicurata l' intera sicurezza per tutti gl' individui della società, cosìcche l' uno all' altro non rechi nè ingiuria, nè danno, perchè per tal fine si sono uniti in società. Quale di queste interpretazioni piace al nostro Autore, la prima, la seconda, o tutte due? La seconda nò, perchè sarebbe contra i suoi princìpj,

Digitized by Google

e più tosto gli piacerebbe la prima, o almeno avrebbe a grado l' una e l' altra insieme per maneggiarle destramente, e servirsene al suo intento. È anche da notarsi, che egli nel fine del §. 2. aggiugne: *Nè meno intendo quell' altra sorte di giustizia, che è emanata da Dio, e che hà i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.* Ma io dico, se la giustizia, da lui definita, fosse diametralmente opposta in alcun caso a quella emanata da Dio, potrà di quella servirsene un sommo imperante della vera religione? Certamente nò, perchè non vorrà perdere le ricompense, ovvero esser condannato alle pene della vita eterna. Le dottrine dunque del nostro Autore non sono da riceversi da tutti i sovrani di qualunque religione sieno. (*Vegg. il n.* 4.) Quando il nostro Autore non abbandoni l' ipotesi Obbesiana, non potrà mai formare una giusta idèa della società. Convengo con lui, che uomini selvaggi, peggiori degli assassini di strada, non possano unirsi in società, che nella forma che egli prescrive; ma mi fa maraviglia, che egli dalla sua ipotesi passa francamente a dirci: *Egli è dunque certo*: *Ipse dixit*. Ma donde mai nasce una tale certezza? La sua ipotesi è falsa; nè tutti i primi uomini erano di quell' indole così piena di mala fede, come da lui si pretende: anzi dirò che niuno lo era. E questo è veramente certo. Su questa certezza appoggiati, possiamo dire con

Digitized by Google

tutto il fondamento, che i primi uomini unendosi in società, ciascuno volle mettere nel pubblico deposito non la minima porzione possibile della propria libertà, che bastava ad indurre gli altri a difenderlo, ma bensì la maggior possibile porzione, che era necessaria per mantenere e conservare la società istessa, e la pubblica salute, la sicurezza interna ed esterna dei membri, che la compongono. Tanto esige la vera idèa della società dei primi uomini, dotati di ragione, e non già di essa privi, come i bruti animali.

XV. Veniamo ora alle conseguenze, che il nostro Autore ricava dai principj proposti (*a*). Ma quali sieno questi principj egli a noi non lo addita, e perciò noi avremo la libertà d'intendere sotto tal nome tutto ciò, che ha scritto nei precedenti §§. Tre sono le conseguenze, ch' egli c' insegna in questo §. 3. *La prima conseguenza di questi principj è, che le sole leggi possono decretare le pene su i delitti; e questa autorità non può risedere, che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società, unita per un contratto sociale. Nessun Magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima ec. La seconda conseguenza è, che se* (*b*) *ogni membro parti-*

(*a*) §. 2. *T.* 1.
(*b*) *V. T.* §. *IV*: *Nota* (*a*) *pag.* 10.

Digitized by Google

colare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono sino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa, se non che è interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero sieno osservati. La violazione anche di un solo comincia ad autorizzare l' anarchìa. Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dell'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto: Ecco la necessità di un Magistrato ec. Finalmente: *La terza conseguenza è, che quando si provasse, che l' atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile in anche questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche ec.* Queste sono le tre conseguenze, che da' suoi principj deduce il nostro Autore.

XVI. Ma facciamone l' analisi prima in gene-

Digitized by Google

rale, e poi vi comunicherò alcune riflessioni particolari. Le tre conseguenze contengono massime, che io ammetto volentieri per ora, ma non sono dedotte dall' ipotesi adottata, non dallo stato di guerra dei primi uomini, non da quell'altro, che nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico, nè meno da quello, che ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero, e che lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni; e finalmente, che ciascun di noi non vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile della propria libertà. Per dedurre con miglior legamento, e con maggior evidenza tali conseguenze, bastava dire tutt' altro, che fingere tante cose dei primi uomini, che fanno ingiuria all' umana natura. *Cui bono* dunque premettere queste pensate da romanziere? Lo hà per avventura fatto il nostro Autore perchè si conosca, che egli sa pensare alla moda? Ma questo fine se lo ha avuto, il che non credo, non è degno di lui; ed egli è fornito di tali doti, che avrebbe potuto con maggior lode dimostrare il suo valore. Bastava dire, che i primi uomini, almeno i capi di famiglia, prima di unirsi in società, erano indipendenti l' uno dall'altro, e che poi si unirono con quelle leggi, che più convenivano secondo la retta ragione. E se gli veniva il talento di recare anche i motivi, per cui i primi uomini

Digitized by Google

si erano uniti in tal società, non potèa, e sapeva egli ritrovarli nella storia sacra, senza citarla, e formarli poi, e descriverli come dettati dalla retta ragione? Che male vi era in questo? E qual discapito ne avrebbe sofferto la sua dottrina, ed erudizione?

XVII. Ma io spingo più oltre le riflessioni, e mi sembra, che l'Autore in queste sue tre conseguenze non sia coerente ai suoi princìpj, ma anzi contrario. Egli prima stabilisce: *Se fosse possibile, ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero*. Indi passa ad aggiungere: *Egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere* (della sua libertà) *nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo*, e tutto ciò sta fondato sulla fondamentale proposizione. *Essi ne sacrificarono una parte, per goderne il restante con sicurezza e tranquillità*. A ciò aggiugne: *Se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti*: che è appunto la seconda conseguenza. Ciò posto, perchè dopo aver detto nello stesso luogo: *Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente, e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini*: immediatamente poi aggiugne: *Non altro significa se*

Digitized by Google

non che è interesse di tutti, che i patti, utili al maggior numero, sieno osservati? Se l'obbligazione discende dal trono alla capanna, se lega egualmente, e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, può ragionevolmente inferire: dunque i patti utili al maggior numero debbono essere osservati? Il minor numero perchè non si considera? perchè non si ha riguardo alla capanna? Dirà l'Autore, che così esige il bene della società istessa: ne convengo; ma dimando, come tutto ciò si può dedurre come conseguenza da tante premesse, che ci fanno inferire il contrario? *ved. il n.* 12.

XVIII. In oltre nella stessa conseguenza secondo che l' Autore nostro insegna: *Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare, che leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare, che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, l' altra dall' accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità d' un Magistrato.* Non può negare il nostro Autore, che sotto nome di nazione qui debba intendersi la stessa società, perchè se il Sovrano rappresenta la società medesima, com' egli dice sul principio della conseguenza prima (*n.* 15.), e la nazione si dividerebbe in due parti, una rap-

presentata dal Sovrano, e l' altra dall' accusato; convien dire, che la società stessa sarebbe divisa in due parti. Il terzo dunque, che è il Magistrato, non debbe appartenere a tal società. Ma egli nella conseguenza prima (*n.* 15. *cit.*) ha scritto: *Nessun Magistrato, che è parte di società, può con giustizia ec.* Dunque il Magistrato non è il terzo, che dèe giudicare tra le due parti, come colui, che appartiene all' una delle due parti. E però il raziocinio del nostro Autore non può mai aver luogo, se non quando il Magistrato si prenda da altra società, che da quella, fra le parti della quale egli dèe giudicare. Ed in tal caso anche vi nascerebbe una grave difficoltà, perchè dovrebbe esaminarsi, a chi appartener debba l' elezione di tal magistrato, affinchè sia in tutto indifferente, e non penda inverso l' una, ovvero l' altra delle due parti. E poi non si sà capire, come il Sovrano, che rappresenta la società, non possa giudicare, e ciò possa il Magistrato. Se al capo rappresentante ciò si nega, perchè si dèe concedere ad una parte del corpo rappresentato, specialmente se il Magistrato sia costituito dal rappresentante? E tutto ciò sia detto a solo fine, che possiate vedere, che bisogna ben pensare le parole del nostro Autore, e non ammetterle senza esame.

XIX. Vediamo ora se la terza conseguenza è ben dedotta dalle premesse dell'Autore. Egli dunque

Digitized by Google

stabilisce, che l'atrocità delle pene se non immediatamente opposta al bene pubblico, ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria alle virtù benefiche, ma anche alla giustizia, ed alla natura del contratto medesimo. Tutto và bene così in astratto, e come pezzo distaccato dalle cose antecedenti; ma io rifletto primieramente, ch'egli nè pure in questo luogo vi considera i particolari individui della società, ai quali la società è anche obbligata, siccome è legato ad essa ogni membro della medesima. E che sia così, l'Autore stesso me ne somministra la ragione: perchè se poco prima ha detto: *se non immediatamente opposta al ben pubblico*: una riga dopo scrive: *fosse solamente inutile*; ed io vi aggiungo; al ben pubblico, perchè così richiede la tessitura del discorso. E però se fosse una tal pena inutile *al ben pubblico*, ma utile ad un *membro* della società, dimando, sarebbe allora contraria alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo? Se vogliamo stare ai princìpj dell'Autore, dovremo qui dire quel che si è detto nella seconda conseguenza; ma sentendo egli il contrario, perchè parla di utilità del ben pubblico, non sarà vero, che l'obbligazione discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente il più grande, e il più miserabile fra gli uomini. Ecco come non vi è connessione alcuna fra i prin-

Digitized by Google

cipj, e le conseguenze, ed anzi che trovarvi coerenza di dottrina vi si osserva della contrarietà.

XX. Ciò che scrive l'Autore in appresso (*a*) merita la stessa censura. Egli parlando della proporzione fra i delitti, e le pene, dice: *Data la necessità alla riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta ai privati membri di essa*. Anche qui l'Autore in primo luogo vi pone i delitti, che immediatamente distruggono la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta ai privati membri che la compongono; e se la cosa fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi bramerebbe una scala geometrica corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole, come scrive più sotto nello stesso luogo, col rimanente, che non si vuole qui porre ad esame alcuno. In tal modo le pene più forti riguardano la società, le meno forti, anzi le più deboli, i membri particolari di essa; e pure giusta i suoi principj, (*b*) *nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria*

(*a*) §. 23. *pag.* 80. *T.* 1.
(*b*) §. 3. *pag.* 5. *T.* 1.

Digitized by Google

libertà, in vista del ben pubblico..... ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri non ci legassero. Debbonsi dunque togliere questi principj, se si vuol dar luogo a queste conseguenze, perchè altrimenti non vi si troverà coerenza di dottrina. È degno di riflessione ancora, che se ciascuno non vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile della propria libertà, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo, come abbiamo riferito che insegna il nostro Autore, sembra, che avrebbe dovuto in virtù di tal principio aversi più riguardo ai membri particolari, che compongono la società, che alla stessa società; perchè come insegna l' Autore nello stesso luogo (*a*), *l'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire*; onde, che dandosi il primo luogo alle pene, che distruggono immediatamente la società, non possa ciò derivarsi dalle dottrine precedenti dell'Autore. Ma affinchè non mi sia creata invidia, avvertite, che io non pretendo, che le pene dovute a chi distrugge immediatamente la società, debbano essere minori delle pene di chi offende i membri particolari della medesima: nò, non lo pretendo; dico bensì, che colla tanta libertà, che si lascia ai membri particolari della società, e dal dire, che nessun membro hà fatto il dono gratuito di parte

(*a*) §. *pag.* 7. *T.* 1.

Digitized by Google

della propria libertà in vista del ben pubblico, come se questo non fosse il vincolo fondamentale della società, al quale han dovuto nell' unirsi i membri particolari avere il principal riguardo, non si somministra alcun motivo ragionevole, da potere legittimamente inferire quel che insegna l' Autore.

XXI. È assai bello poi quel tratto di acume, che ci presenta l'Autore verso il fine del §. VI. (*a*) quando ci fa osservare *quella tanto meno osservata contradizione, quanto più comune, che le pene puniscono i delitti, che han fatto nascere*, preparando così gli animi dei lettori al mitigamento delle pene, che è lo scopo principale del suo trattato. Ma come egli prova questa così generale proposizione, la quale con un solo colpo abbatte tutta la *legislazione* penale, perchè vuole, che le pene sieno cagioni, che faccian nascere i delitti? Eccola: (*b*) *Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.* Una tal ragione è una ipotesi, la quale suppone, che vi sia una grande disuguaglianza nell' offesa della società, e ciò non ostante la pena è eguale

(*a*) §. 23. *pag.* 78. *t.* 1.
(*b*) *ivi.*

Digitized by Google

in tutti due i casi. Ma in tal supposto una simile legislazione sarebbe parto di uno sfrenato *dispotismo*, non di chi con maturo consiglio pesa i delitti, e v' impone le pene corrispondenti. Ma se la disuguaglianza non sia di gran momento, e nella minore offesa della società vi concorrano circostanze tali, che la rendano per le conseguenze uguale alla maggiore offesa, per qual motivo la pena non debbe ordinarsi eguale in tutti due i casi? Ma lasciamo di parlare in astratto, e poniamo il caso, in cui sia punito colla stessa pena tanto colui, per la cui opera, il consiglio *dolo malo* si è concertato, che si uccida il Magistrato, o chi ha l' impero, e la potestà, quanto colui, che lascia l' esercito, e divien disertore, o che va a rifuggirsi ai nemici. Non vi è dubbio, che vi sia maggior offesa nel primo, che nel secondo, ma nelle conseguenze il delitto del disertore, o di chi rifugge ai nemici, uguaglia il primo delitto, e talora è maggiore, come si potrebbe facilmente dimostrare se quì fosse necessario (*a*) senza dire nulla, che in sì fatti casi benchè la pena in sostanza sia la stessa, come sarebbe quella di morte, tuttavolta però anche allora suole la stessa pena aggravarsi, e rendersi più o meno atroce, secondo la maggiore o minor gravità del danno, che recano i delitti. Laonde la proposizione

(*a*) Vegg. la L. 1 e 2 D. Majestatis.

Digitized by Google

dell'Autore non debbe ammettersi così in astratto, e formarsene una massima incontrastabile, per ricavarne indi quelle conseguenze, che forse non hanno alcun fondamento di ragione per sostenersi. Per altro può sospettarsi, che l'Autore ammettendo, come vedremo, la pena di morte come necessaria in due soli casi, ch' egli stima di maggiore offesa della società, con tal massima intenda di gittar le fondamenta, per appoggiar la sua pensata, ed escludere la pena di morte negli altri casi.

XXII. Nel §. settimo (*a*), dove tratta l'Autore degli *errori nella misura delle pene*, vi ho anche le mie riflessioni da farvi. Egli scrive in primo luogo: *Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l' unica e vera misura dei delitti* è *il danno fatto alla nazione*. Ma se ciò si possa inferire legittimamente dalle cose antecedentemente scritte da lui, ne abbiam con fastidio parlato sopra. Scrive in oltre: (*b*) *Altri mi-*

(*a*) Questo paragrafo si trova scritto nel modo accennato nell' edizione di *Buglione* del 1767: in quelle di Bassano, e in questa: il lettore osservar deve il §. 24 a pag. 82 ove dicesi „ Erraroно coloro che credettero ec. „ si ponga avanti quanto appresso: *Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire, che l' unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione*, e però errarono coloro ec.

(*b*) *Ivi.*

Digitized by Google

surano i delitti più dalla dignità della persona offèsa, che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irrivcrenza all' Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi che l' assassinio del (*a*) *Monarca; la superiorità della natura essendo infinito compenso alla differenza dell' offèsa*. Io molto mi maraviglio, che il nostro Autore, per provare la sua proposizione si serva d' una ragione, che da lui non si fa entrare nella misura delle pene, quale appunto è il peccato, come vedremo nel terzo errore; ed all' incontro l' offesa fatta all' Essere degli esseri non si può considerare, secondo il suo sistema, che in qualità di peccato. Potrèi anche farvi altre riflessioni sul punto della dignità della persona, la quale dignità si pospone al danno fatto alla nazione, per le troppo triste e funeste conseguenze, che indi ne derivano per la generalità della pensata; ma io non voglio creare invidia ad alcuno; nè attaccare obliquamente il chiarissimo Autore. Non lascio però di considerare, che l'Autore su questo punto eguaglia una persona, che per la dignità merita tutto il riguardo, con un vile fantaccino. Io convengo in questo con lui, che se una persona di dignità offende la società, debba

(*a*) In tutte le edizioni si trova scritto *di un monarca*.

Digitized by Google

esser punita come si merita, non ostante la sua dignità; ma dico per contrario, che l'offesa fatta alla persona di dignità, merita maggior pena, che se la stessa si facesse ad un vil uomo della plebe, ancorchè riguardo al ben pubblico l'importanza fosse eguale.

Perchè il nostro Autore è un illustre facitore di vocaboli nuovi, non saprèi indovinare qual significato debba darsi alla parola *dignità*. Ma o questa riguardi l'onorevole condizione dell' uomo, o il grado d'officio, nel primo caso, perchè la dignità non può nascere, che dalle virtù civili, secondo il linguaggio dell'Autore, niuno della società si curerebbe d'acquistarle, e possederle, quando nelle pene stabilite niun riguardo se ne debba avere. Nel secondo poi mi sembra una ipotesi impossibile, che l'offesa fatta ad una persona costituita in dignità, non sia di maggiore importanza riguardo al ben pubblico, che quella, che vien fatta ad un uomo vile, e di niun conto. Aggiungasi, che la persona di dignità, in qualunque senso questa si prenda, ha sempre le sue aderenze, e riscuote maggior rispetto, che un uomo vile; e però è giusto, che sia riputato maggior delitto l'offesa del primo, che del secondo, potendo altrimenti perturbarsi lo stato tranquillo della società. Che se egli il nostro Autore intender voglia, che possa avvenire, che un uomo ordinario sia utile cotanto alla società, che la sua

Digitized by Google

mancanza possa recarle un gravissimo danno, che non lo recherebbe la mancanza di una persona di dignità; allora dirò, che quest' uomo per la necessità che si ha di lui, e per l'utilità che reca alla società, più che non faccia la persona di dignità, viene ad uguagliarsi a questa, e può esigere eguale, o maggior riguardo. Se è così, dovèa meglio spiegarsi l'Autore, e non dettare aforismi, che possano indurre i lettori a prendere in altro senso le sue parole con molto suo dispiacere.

XXIII. In fatti il terzo errore di quei, che *pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti:* (*a*), può somministrare un non irragionevole sospetto, che egli quì parli giusta le massime dei Filosofi alla moda. Se la gravezza del peccato esternamente commesso, non entra nella scala geometrica dei delitti, dovrà egualmente punirsi il furto sacrilego, colla stessa pena, con cui si punisce un furto semplice. Essendo così, perchè niuna religione, benchè falsa, ha lasciato di punire assai gravemente così fatti sacrilegi, e più certamente, che i semplici ladri, i quali presso alcune nazioni in certi casi non hanno avuto alcuna pena, potrebbe un *consequenziario* indi inferirne, che quest' altro aforismo così generale, sia scappato per inavvertenza dalla penna dell' Autore, perchè può servire per

(*a*) *Ivi pag.* 82.

Digitized by Google

quelle società, che non hanno veruna religione, e che secondo gli stessi Filosofi, possono sussistere, delle quali per altro essi non ne mostreranno certamente alcuna. Più oltre non mi spiego per non creare invidia a chi che sia.

XXIV. Nè la ragione principale, che su ciò egli reca, può aver forza alcuna, se ben vi riflette. Egli scrive (a). *La gravezza del peccato dipende dall'imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti?* Qui il nostro Autore non iscrive per tutte le nazioni del mondo, ma per le sole Cristiane; e sembra, che troppo confusamente parli di tal materia. Gli atti puramente interni non si puniscono nel foro umano, perchè con tali atti non si fa male nè alla società, nè ad alcun uomo: i peccati però esternamente commessi, come possono nuocere alla società, ed ai membri di lei, così possono essere più o meno gravi, ed allora la gravezza entrar debbe nella misura dei delitti, nella maniera che abbiamo detto del furto sacrilego, e del furto semplice. Anzi possono gli atti interni, quando vanno congiunti cogli esterni, entrar anche in tal misura. Così per le leggi Romane chi uccide un uomo senza intenzione di ucciderlo, non è omicida: e

(a) § *ivi pag.* 83.

Digitized by Google

per contrario si condanna come omicida colui, che con animo di uccidere non uccide, ma solamente ferisce. Come poi si possano tali intenzioni scoprire, non è qui il luogo di trattarne. La dottrina dunque, che qui c'insegna l'Autore, non si debbe ammettere senza esame. E ciò ancora si debbe dire di quello, che immediatamente aggiugne: *Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll'Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire.* Anche qui l'Autore, ancorchè fornito d'acume, niente prova di ciò che intende. Iddio perdona la colpa in virtù della penitenza, e circa la pena rimette l'eterna, benche la temporale, nel foro interno vi rimanga da soddisfarsi alcuna volta, lasciata però intatta la pena dovuta nel foro esterno, acciocchè sia data la conveniente soddisfazione alla Repubblica: e questo appartiene al sommo imperante, la cui potestà è da Dio, ed è ministra di lui vendicatrice, per punire chiunque commette delitti. E però quando punisce, e le pene sono giuste e meritate, benchè Iddio abbia perdonato, il sommo imperante non può essere in contradizione coll'Onnipossente, siccome lo è coll'offenderlo. Questo aforismo per altro: *se gli uomini possono essere in contradizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, pos-*

Digitized by Google

sono anche esserlo col punire. (*a*) Questo aforismo, dico, così in astratto, merita la sua censura eziandio, almeno per questo, che potrebbe prendersi in un senso non inteso dall' Autore, e però per meglio spiegarlo vi aggiungo, che siccome non si debbe essere in contradizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, così non si debbe esserlo col punire, cioè dando pene non meritate ed ingiuste, così che si offenda l' Ente supremo. Io accenno soltanto le cose, senza dilungarmi in altro.

XXV. Potrebbero farsi maggiori, e non disprezzabili riflessioni sopra questo trattato del nostro chiarissimo Autore; ma perchè la cosa riuscirebbe assai prolissa, ed io debbo finalmente darvi il mio parere circa il punto della pena di morte, per cui sono sufficienti quelle sin qui fatte, tralascio perciò le altre, e mi restringo a quello soltanto, che Voi da me richiedete. Il nostro Autore comincia a trattar di tal punto nel §. XXVIII. (*b*), e sul bel principio vi pianta la sua proposizione fondamentale, che la pena di morte non è un dritto, perchè tale esser non può, e la ragione da lui assegnata per provarlo, è la seguente: *Qual può essere il dritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili?*

(*a*) *ivi:* ma dice *nel punire*

(*b*) In questa edizione si riscontra questo al §. 16. pag. 52.

non certamente quello, da cui risulta la sovranità, e le leggi. Esse non sono, che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni la vita? E se ciò fù fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccidersi? E doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo dritto, o alla società intera? Ed ecco la ragione, per cui il nostro Autore si è servito dell' ipotesi Obbesiana, ed ha lasciata tanta libertà a ciascun membro della società. Egli con tali ideati principj stabiliva i fondamenti per fare abolire la pena di morte, senza riflettere, che le conseguenze, che vi hà frapposto, non aveano connessione, o coerenza alcuna con tali princìpj (*Ved. n.* 16. 17. *seg.*)

XXVI. Ma esaminiamo posatamente questo raziocinio dell' Autore. Io lodo la sua mansuetudine, degna di essere imitata da tutti, ed approvo, che quanto meno si può, si sparga l' umano sangue, quando la ragione, e la giustizia lo permettono; ma il pretendere generalmente, che si debba in tutto bandire una tal pena, fuori di soli due casi, mi sembra, o io troppo grossa-

Digitized by Google

mente m' inganno, che nè la ragione, nè la giustizia possono in tutti i casi soffrirlo. Il nostro Autore parlando della proporzione fra i delitti, e le pene (*Ved. il num* 20.) da il primo luogo al bene della società: qui torna a metterci avanti gli occhi le minime porzioni della libertà di ciascun membro della società, senza far menzione alcuna della società, per provare così, che la pena di morte non sia un dritto. Io non intendo di ripetere con tedio quel che ho scritto sopra in più luoghi; dico bensì, che la pena di morte sia un dritto, ancorchè niuno voglia patire tal pena quando la merita. Se è pena, non può certamente esser voluta, altrimenti non sarebbe pena, come vogliono i più celebri Pubblicisti. Il fine principale delle pene egli è, che si conservi l' interna pubblica sicurezza, così che non sieno disprezzate, anzi violate impunemente le leggi, e ciascun membro di tal società all' altro non cagioni nè lesione, nè ingiuria per verun modo (*Ved. il num.* 12.). Ciascun membro adunque, unendosi in società, hà dato, non la minima, ma tutta quella porzione sufficiente, e necessaria a conservare la pubblica interna sicurezza. Questo dritto si concede ad ogni sommo imperante, nè alcun membro può giammai violarlo, senza rompere la legge fondamentale di tal società. Or anche supposto, che i membri, in dar la porzione di lor libertà, non abbiano mai

Digitized by Google

consentito alla pena di morte da darsi a ciascun di essi, han potuto però, e dovuto consentire, ed obbligarsi, che niuno di essi difenderà, ma anzi presterà il suo concorso ed ajuto contra colui, che il sommo imperante vorrà condannare al supplicio che si hà meritato, perchè i singoli membri considerando, che da essi dipende il non incorrere in sì fatte pene, col non commettere quei delitti, ai quali sono inflitte dalle leggi, la considerano come cosa, che non sarà mai loro per avvenire. Ecco il dritto della pena: fondamento principale della conservazione della società, e della sicurezza interna de' singoli membri della medesima; onde non mi sembra di alcun momento ciò che vi aggiunge l' Autore scrivendo (a): *E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccidersi?* Perchè si risponde, che non è padrone di uccidersi da sè stesso, ma non già; che altri l' uccida, quando lo meriti. Nè per questo, che egli ha consentito, che possa il sommo imperante condannarlo a morte, se trasgredisce la legge, che impone tal pena, indi si può legittimamente inferire, che egli è padrone di uccidersi, o che egli stesso si uccida, perchè tale uccisione non è volontaria, come pena che ella è, ma la sopporta, benchè di mala voglia.

(a) Pag. 53.

Digitized by Google

Così il Cittadino atto alle armi, può, ove le leggi della società non l'esentino, essere obbligato a combattere dal sommo imperante: e pure in tal caso si espone al certo pericolo di essere posto a morte, e la soffre. Di più il soldato di sentinella non dèe mai lasciare il suo posto, ma è obbligato a restar ivi, benchè ne sia ucciso, e non abbandonarlo; ed allora egli certamente non si uccide, ma soffre la morte in virtù delle leggi militari.

XXVII. Rifletto inoltre, che il nostro Autore scrive nello stesso luogo (a): *E' una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere.* Indi più sotto aggiugne: *la morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria, quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell' anarchìa, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi.* In questi casi adunque la pena di morte è necessaria: ma secondo i suoi principj non si ha dritto di darla, perchè niuno ha voluto agli altri uomini lasciar l'arbitrio di ucciderlo, e perciò in tali casi la chiama guerra della nazione con un cittadino, equivocando così colla parola *guerra*, come se non fosse una vera pena, simile in tutto alle altre, ma bensì da reputarsi come guerra, e prenderne da questa in-

(a) Pag. 53.

Digitized by Google

teramente la norma. Io però gli domando: ma questa guerra è ella giusta? Nò certamente. Qual giustizia vi può essere in far guerra, non dubbiosa ed incerta, ma sicura; ma guerra di tutta la nazione contra un solo Cittadino, per ucciderlo a man salva, con un Cittadino poi inerme e prigione, che si è unito in società con questa legge, e con questo patto, ch'egli si privava della minima porzione della propria libertà, per godersene tranquillo la restante maggior parte? Ma ciò non piacerà al nostro Autore, perchè pretenderà essere giusta una tal guerra. Dunque dirò io, che la nazione ha dritto di farla, e di uccidere un Cittadino, se giustamente può fare una tal guerra: perchè dove non vi è dritto, non vi può essere giustizia. Per altro il nostro Autore in questa materia va filosofando con parole di nuova invenzione, e dritto e giustizia significheranno altro nel nuovo suo vocabolario. (*V. il num.* 14.)

XXVIII. Aggiungasi a tutto questo, che il nostro Autore più sotto (*a*), come vedremo, sostituisce alla pena di morte la totale e perpetua perdita della propria libertà; e questa pena, secondo lui, non solo basta per rimuovere gli uomini dai delitti, ma vale più che la pena di morte, perchè si vede il delinquente *fra i ceppi e le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di*

(*a*) Pag. 56.

Digitized by Google

ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia. Or io domando all'Autore: qual diritto ha il sommo imperante d'imporre una tal pena? Forse (*a*) *quello da cui risulta la Sovranità, e le leggi? Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio* (*b*) di ridurlo a perdere totalmente, e perpetuamente la propria libertà? *Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno, vi può essere quello del massimo*, di vedersi (*c*) « *fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro* » senza finir mai, fin che vive, questi mali, ma in ogni giorno vederli cominciar sempre? Se dunque nella volontà particolare di ciascun membro della società, non vi è stato mai questo consenso, di doversi soggettare ad una totale e perpetua perdita della propria libertà, come l'aggregato di queste particolari volontà, o sia la *somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno, le quali rappresentano la volontà generale*, avrà il dritto d'impor-

(*a*) §. 16. *pag*. 52. *t*. 1.

(*b*) È pregato il lettore di esaminare questo passo a *pag*. 53 *t*. 1.

(*c*) *Pag*. 56 *t*. 1.

re una pena più crudele di quella di morte? In questo raziocinio non vi è nulla del mio: tutto è del nostro Autore. Se questo egli dice ch' è falso, io dirò che il suo è dello stesso carato. Io però che la sento altrimenti, ritorno al mio argomento, e rifletto soltanto per non dir altro, che egli non ha bene avvertito, che ciascun granello di polvere da fuoco non hà forza alcuna, ma l' aggregato di si fatti granelli distrugge e rovina le fortezze, e le più ben munite città. Ma lasciamo tal materia ai pubblicisti.

XXIX. In oltre che la pena di morte sia un dritto si dimostra co' principj del nostro Autore. Egli vuole, che i primi uomini si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla (*n.* 5) Vuole ancora che nel Sovrano il diritto di punire i delitti, sia fondato sulla necessità di difendere il deposito della pubblica salute dalle usurpazioni particolari (*n.* 13). Ciò posto, non può negarsi, che i primi uomini si sono uniti in società principalmente per mettere in salvo la propria esistenza, o sia la vita naturale, e che la pubblica salute consiste specialmente in conservare illesa una tale esistenza dalle usurpazioni particolari. Ciascun membro dunque, onde è composta la società, o sia ciascun individuo, siccome per questo principal fine si unisce in società, così coll' atto

Digitized by Google

dell' unione si obbliga a conservare illesa l'esistenza degli altri membri, e ad esserne mallevadore, se non vogliamo la società ridurre ad una vera anarchia (*n.* 12). E ciò con tanta maggior ragione, quanto che il fondamento della società è l' esistenza degl' individui che la compongono, senza la quale non vi può essere società alcuna; e per conseguenza il delitto dell' omicidio appensato, e con malizia eseguito, se non distrugge di fatto la società, nondimeno tende senza dubbio alcuno alla distruzione della medesima. Dall'obbligazione poi dei singoli individui nasce indubitabilmente il dritto nel Sovrano, che rappresenta la società, di punire un tal misfatto. E perchè la pena debba essere proporzionata al delitto, non si fà ingiuria al delinquente, se sia distrutta la sua esistenza, siccome egli hà distrutto quella degli altri, e che sia tolto dalla società colui, che colla morte hà tolto un altro membro alla medesima. E questa è appunto la pena del taglione, la quale benchè non possa, nè debba sempre eseguirsi in tutti i casi, nel nostro però non solo è fondata sulla natural ragione, ed è proporzionata al delitto, ma in oltre è la più adattata a frenare la genìa crudele degli omicidi, distruggitrice di quegl' individui, i quali per questo principale fine si sono uniti in società, che sotto l' ombra della somma potestà, che dèe difendere il deposito della pubblica salute, possa essere conservata il-

Digitized by Google

lesa la loro esistenza. Tutto ciò non può negare il nostro Autore; perchè secondo lui nella scala dei disordini il *primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società*, come in fatti è quello dell' omicidio appensato con malizia, il quale certamente, con distruggere l' esistenza dei membri, non altro intende che distruggere la società.

XXX. E più chiaramente sviluppando gli stessi principj, rifletto, che per legge di natura ogni individuo ha tale dritto di conservare la propria esistenza, che può giustamente distruggere l' esistenza di colui, che a lui vuole ingiustamente torla. Or questo dritto, che ha ciascuno individuo, in virtù del patto sociale, si comunica al sommo imperante, benchè lo stesso individuo in sè lo ritenga, e non se ne privi, per quei casi soltanto, nei quali l'assalitore gli vuole torre la vita, nè vi è altro scampo, onde poter ciò impedire. Laonde avendo il sommo imperante lo stesso dritto, che ha ciascun membro, per conservare la propria esistenza, siccome ogni individuo in tal caso può distruggere l' altrui, quando l' assalitore gli vuol distruggere la propria esistenza; così il sommo imperante, in cui sono concentrati i singoli dritti de' membri sociali, ha il dritto d'imporre la pena di morte contro chi ardisca con appensati, e maliziosi omicidi torre la vita ad alcun membro della società. Altrimenti, perchè

Digitized by Google

non può il sommo imperante in altra maniera farne alcun uso, gli sarebbe interamente inutile la comunicazione de' singoli dritti de' membri della società, nè questi alcun vantaggio riporterebbero dalla sociale unione, se un tal dritto si neghi al sommo imperante. La pena di morte dunque è un dritto per i casi degli omicidi premeditati, ed eseguiti con malizia, senza dilungarmi più oltre a discorrere degli altri misfatti, cui dalle leggi viene imposta la pena di morte.

XXXI. La pena di morte adunque può essere, ed è un dritto; ma di più, in molti casi, se non sempre, è utile, e necessaria, e quando ciò sia dimostrato, il nostro Autore non avrà vinto la causa dell' Umanità, com' egli dice. Egli per provare, che non sia necessaria, pone in primo luogo l' esempio dei Romani; ma questi aveano la pena di morte, ed in particolare vi era quella della forca, o sia dell' *arbore infelice*, che avrebbe sofferto Orazio per l' uccisione della sua propria sorella, se l' ammirazione del suo gran valore non ne l' avesse liberato. Contra i falsi testimonj vi era la pena di morte, col gittare il reo *e saxo tarpejo*. Vi era anche quella, ma più atroce, contra dei parricidi, e se ne fa menzione nelle dodici Tavole. Onde non saprèi come possa egli farvi appoggio alcuno sull' esempio dei Romani; se pure egli non pensi più di quel che scrive, e non intenda, che il giudizio di tali delitti appar-

Digitized by Google

teneva al popolo, al che certamente inclina il suo sistema. L' esempio poi dell' Imperatrice di Moscovia, Elisabetta, non è di peso alcuno in tal materia. Ragioni particolari politiche hanno potuto determinarla a regolarsi in tal forma, o la costituzione di quel governo esigeva così in quel tempo. La Siberia ancora ha potuto aver bisogno di sì fatti uomini, privi della loro totale e perpetua libertà. Anche i Portoghesi, mentre erano intenti alla conquista dei Paesi delle Indie, mandavano i condannati a morte in quella regione. E così per consiglio di Cristoforo Colombo fecero Ferdinando ed Isabella, dopo la scoperta dell'America, benchè con esito infelice (a): il che però non è così facile ad eseguirsi presso le altre nazioni. Ma questa non è causa da guadagnarsi per via di esempj, i quali certamente la farebbero perdere al nostro Autore.

XXXII. Vegniamo dunque alle ragioni filosofiche. L' argomento principale, di cui egli si serve, per provare la sua opinione, egli è (b): *Non è l' intensione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione*: e su

(a) Vegg. Gio. Pietro Maffei Istor. dell' Indie Orient. trad. da M. Francesco Serdonati *l.* 2. *p. m.* 51., *e lib. XI. p. m.* 348. Storia d' America di Robertson *tom. I. pag.* 157. Ediz. Venet. 1778.

(b) *Pag.* 54.

Digitized by Google

tale argomento spiega la sua filosofia, esagerando quanto meglio può la materia, che hà per le mani. Io convengo con lui, che la durata delle pene, che vuole sostituite a quella di morte, fa talora spesse impressioni sull'animo di taluno, che di continuo nè sia spettatore; ma nego, che le faccia così come quella della pena di morte, per l'effetto, che ne bramano le leggi, e che questa facilmente si cancelli. Se s'interroga ciascheduno di coloro, che sono stati presenti a tali funeste tragedie, nelle quali per mano del carnefice viene tolta la vita a quei malfattori, che si hanno meritata questa pena, tutti confesseranno, che l'impressione fu così forte, che n'è rimasta indelebile nella loro mente, e che spesso rammemorandosene, possono dire con maggior ragione: *Io stesso sarò ridotto a soffrire una pena così crudele, se commetterò simili misfatti* (a).

(a) Il dotto erudito Ch. Autore del Supplemento al Dizionario del Moreri, parlando dell'opera del Marchese Beccarìa, riflette su qeusto punto con miglior ragione nella *pag.* 62. *tom.* 1. *Crede in oltre il Marchese Beccarìa, che ad un'anima risoluta debba essere un ostacolo insormontabile quel riflettere: Se io commetterò il tal delitto, perderò per tutto il tempo della mia vita la mia libertà, essendo condannato ad una continua miseria; e conta per nulla quell'altra riflessione: Se io darò in questo eccesso, finirò di vivere; perderò quant'hò di bene in questo mondo; le mie sostanze saranno confiscate; nudi e desolati rimarranno*

Digitized by Google

La vita è troppo amabile all' uomo, e l' union dell' anima al corpo è troppo intima, e tenace; e la divisione, naturalmente parlando, non è così facile a soffrirsi, come ce la dipingiamo filosofando, se una passione troppo forte, la pazzìa, o la disperazione non ce la rappresenti meno dura.

XXXIII. Mi fà poi maraviglia, che il nostro Autore, difendendo la causa dell'umanità, non lasci di scrivere quel che abbiamo accennato avanti §. 28. (a): *Chi dicesse, che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele; io risponderò che sommando tutti i movimenti* (momenti dèe leggersi) *infelici della schiavitù, lo sarà anche di più*. Fermiamoci quì. Qual crudeltà è mai questa dell' Autore, Avvocato dell'umanità, che mentre vuole mitigare le pene a' malfattori, nè procura loro le più crudeli? E più crudeli certamente si debbono stimare, perchè Bajazet vinto dal Tartaro The-

i miei figliuoli; passerà la mia consorte fra gli amplessi di un altro marito, e forse ancora del mio rivale; addio congiunti; addio amici, mentre io nel più bel fiore della mia età, vergognoso spettacolo alla mia patria, andrò a lasciar miseramente la vita sotto i calci di un carnefice. Decida chi ha fior di senno qual di queste due riflessioni possa aver più forza sullo spirito umano, quanto si voglia risoluto, Fin qui Ermenegildo Personè.

(a) V. T. 1. pag. 57. e si leggerà come nelle altre edizioni *momenti* e non movimenti

Digitized by Google

mirlano, o sia Tamerlano, che lo chiuse in una gabbia di ferro, non potendo ciò soffrire, si percosse il capo così fortemente nelle ferrate di quella, che ne morì dopo otto mesi di prigionìa, come narrano alcuni storici (a). E se è vero ciò che si narra delle onte, ed ingiurie fatte da Tamerlano a Bajazet, ed alla sua moglie eziandìo, crescerà al maggior segno la crudeltà della pena. Che se opponga il nostro Autore, che non tutti sono Bajazet, nè le onte, che egli e la moglie soffrirono, entrar debbono nelle pene, che sostituisce a quella di morte, gli risponderò, che nelle sue pene vi entra il bastone, vi entra il giogo perpetuo, e tutte quelle umiliazioni vi entrano, che vanno inseparabilmente unite colla perpetua schiavitù; e queste dolorose circostanze sono sufficientissime in molti di tali infelici, e specialmente in coloro, che stimano assai più ignominiose tali servitù, che la morte, a produrre quelli effetti, che furono in Bajazet prodotti dalle sue; e di questo non ne mancano degli esempj, che si tralasciano per non rendere più prolissa questa lettera. È vero, per non dissimular nulla, che l'Autore dopo le riferite parole, quasi pentendosi di ciò che avea scritto avanti come cosa, che gli potèa giustamente essere opposta, immediata-

(a) Gli storici i più accreditati smontiscono questo fatto. *L' Editore*.

Digitized by Google

mente aggiugne: *Ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre, perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura*. Ma se a queste riflessioni dell' Autore, che la pena di schiavitù spaventa più chi la vede, che chi la soffre, si rispondesse, che molto più spaventa chi la soffre, che chi la vede, che direbbe il nostro Autore? Il reo non così facilmente si può dall' infelicità del momento presente distrarre dalla futura, come chi la vede; perchè appunto quegli soffre, e soffre in ogni momento, e questi nulla soffrendo, e distratto dagli affari, dai piaceri, e da mille altri oggetti, che occorrono nella vita, non può certo considerare tutta la somma dei momenti infelici, come la considera il reo, obbligato dalla stessa infelicità ad averli sempre presenti, e colla riflessione di dover ciò soffrire insinochè vive; e ciò con tante maggior ragione, quanto che chi la vede non istà già di continuo come legato al fianco dell' infelice, che pena. Mi lusingo che il nostro Autore non disprezzerebbe queste riflessioni, se gli fossero comunicate, siccome certamente non le disprezzerete Voi, che giudicate

Digitized by Google

con indifferenza. Ma se persistesse nella sua opinione, patteggiamola: e tanto vaglia il suo *sì*, quanto il mio *nò*.

XXXIV. Quel che hò detto su tal punto non è mica mio sentimento, perchè le mie riflessioni servono per far conoscere, che essendo la pena di schiavitù, secondo la descrive il nostro Autore, o maggiore, o eguale a quella di morte, la sua pensata non può, nè debbe aver luogo, giusta il suo sistema. Perchè io sono di opinione, che la pena di schiavitù non giungerà mai a produrre quegli effetti, che può produrre la pena di morte, per il fine, che hanno avuto i legislatori, e le leggi in prescriverla per alcuni delitti. E però dovendo fare, e facendo realmente questa pena maggiore impressione nei petti umani, che la perpetua schiavitù, sarà questa di minor freno ai membri della società; e i delitti anzichè essere rari, si vedrebbe il loro numero vie più andar crescendo di giorno in giorno, se la pena di morte fosse in tutto bandita. Il nostro Autore volendo in tutti i modi vincere la causa, lasciate da parte le ragioni filosofiche, delle quali conosce bene di non potersi fidare, veste il personaggio di declamatore, e si accinge a muovere la compassione nel cuore umano con un pezzo di declamazione studiata molto bene. Io all' incontro conosco la mia insufficienza in tal genere di

Digitized by Google

dire; ma ciò non ostante mi sforzerò quanto posso, e mi varrò di quelle stesse ricchezze, di cui egli abbonda.

XXXV. Dirò dunque ciò che fa un ladro, o un assassino, il quale è sicuro di non esser condannato alla pena di morte (*a*): *Quali sono queste leggi, che io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo, che gli cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, che egli non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati di visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami, fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni: attacchiamo l' ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato di indipendenza naturale, vivrò libero, e felice per qualche tempo co' frutti del mio coraggio, e della mia industria. Verrà forse il giorno del dolore, e del pentimento*, in cui mi vedrò condannato ad una perpetua schiavitù: ma non morrò. Mille sono le vie da scapparne, e quando meno si pensa, si ricupera la libertà. Allora cal-

(*a*) *Pag.* 58. Secondo il solito, dall'Autore della Lettera è tolta una parte del ragionamento. *L' Editore.*

cando le vestigia di prima, *re di un piccolo numero correggerò di nuovo gli errori della fortuna*, *e vedrò questi tiranni impallidire*, *e palpitare alla presenza di colui*, *che con insultante fasto posponevano ai loro cavalli*, *ai loro cani*. Ecco il linguaggio di chi è sicuro, che per lui non vi è pena di morte. Che se mi opponete, che questo è un pezzo di Romanzo, io sono d'accordo; ma non è mio, bensì del nostro Autore, toltone quello, ch'egli intende della forca, e della ruota, con avervi io sostituito la pena della perpetua schiavitù (*a*). Amico, la speranza, che è la con-

(*a*) Io ho chiamato un pezzo di Romanzo la parlata che fà chi non è condannato alla pena di morte, avendo riguardo alla declamazione studiata del nostro Autore, colla quale, non già colle ragioni, egli vuole guadagnare la causa. Del rimanente la parlata da me sostituita è tanto piú naturale, quanto che un simile pensiero è nato ancora nella mente del lodato Chiariss. Autore del Supplemento al Dizionario Istorico del Moreri *tom.* 1. *pag.* 61. *seg.* ancorchè io abbia scritto questa lettera, prima che leggessi una tal'Opera. Scrive dunque così: *Ma che importa ? la vita, che è pure il maggiore di tutti i beni della terra*, *è già al coperto ; e finchè vi è vita*, *non manca mai la speranza*, *se non di altro*, *di uno scampo*, *che potrà un dì offrirmi la fortuna amica; le galere, le prigioni son piene di uomini*, *che cantano*, *e danzano quanto ognun altro*, *che goda una perfetta libertà ; nè per avventura saranno così cattive*, *come altri le dipinge* , *da che giornalmente vediamo*, *che infiniti di coloro*, *che n' escono*, *tornano à fare quanto umanamente si può*, *per ritornarvi il più presto*, *che sia possibile.*

Digitized by Google

solazione degl' infelici, non gli abbandona certamente nelle durezze della perpetua schiavitù, che li preme, e potrei contarvene molti, che l' hanno terminata prima di morire, o per ingegnosa industria, o per inopinati casi. Quel che fecero gli Schiavi Turchi nelle galere, che stavano nella Sicilia, negli scorsi anni, ne sono un chiaro incontrastabile argomento. Alla declamazione aggiunge immediatamente l' Autore dicendo (*a*) : *Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato*, *che abusa di tutto*, *e presentandogli un facile pentimento*, *ed una quasi certezza di eterna felicità*, *diminuisce di molto l' orrore di quell' ultima tragedia.* Ma che hà che fare qui la Religione? Non è da Filosofo il ricorrere a simili motivi, e riscuoterne, anzi che lode, derisione, e cachinni. Non si guadagnano le cause presso i moderni Filosofi con sì fatti argomenti, ma bensì con quei, che somministra la sola ragione, ancorchè le più volte non sia retta. Per altro ai ladri ed assassini non vengono in mente somiglianti pensieri nell' esercizio del loro infame, e crudele mestiere. Si faranno bensì loro presenti in tempo, in cui sarà loro intimata la sentenza di morte, ed allora se si pentano da vero, ed accettano come giusta la pena di morte da essi meritata, non abuseranno della

(*a*) *Pag.* 59.

Digitized by Google

Religione, ma ne faranno un ottimo uso. E questo è un assai buon vantaggio, che cagiona la pena di morte. Per contrario il condannato a perpetua e totale schiavitù, come sicuro che è di non essere condannato a morte, a tutt'altro penserà, che a questo, persistendo nella rea sua contumacia; e di continuo mediterà, e macchinerà le maniere, come potere uscire dalla sua misera infelicità.

XXXVI. Or vediamo se è utile la pena di morte. Il nostro Autore pretende di nò, *per l'esempio* d'atrocità, *che dà agli uomini*. Ma quali sieno le ragioni evidenti per dimostrare questa da lui creduta verità, io non le so vedere, e mi lusingo, che gli altri ancora non le troveranno. Prima però di farvi ciò toccar con mano, mi convien fare una riflessione. L'Autore avèa detto avanti (*a*): *E' la guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere*. Dalle quali parole si ricava con evidenza, che la necessità, o utilità, dèe risguardare la nazione, o sia la società, non già i singoli membri, che la compongono. Or l'Autore si è dimentico della società, e considera l'utilità non di quella, ma soltanto dei membri. E come prova la sua proposizione? Io prendo da lui licenza, e mi perdoni, per dirgli, che egli fà

(*a*) *Pag.* 53. *T.* 1.

Digitized by Google

uso di argomenti, atti soltanto a muovere la compassione nei petti delle femminelle, e non discorre da filosofo. Dice: (*a*) *Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini, non dovrebbero aumentare il fiero esempio ec.* Ma se la guerra è giusta, perchè necessaria; e se tal necessità fa giustamente spargere il sangue umano, perchè non sarà giusto questo spargimento nel punire i delinquenti, quando in molti casi è ciò necessario? Soggiugne (*b*): *Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà; che detestano e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.* Che filosofia è mai questa? Le leggi, che puniscono con pena di morte i ladroni, e gli assassini, commettono esse medesime un omicidio, ed ordinano un pubblico assassinio? Ma la ragione di questo suo pensare qual'è ella mai? *Ipse dixit.* Mi perdoni il dotto Autore. Dovèa egli prima dimostrare l' ingiustizia di tali leggi, e poi condannarle, come ree d' omicidio, e di pubblico assassinio. Nè opponga, che appunto perchè i membri della società con tali paralogismi sparlano di tal

(*a*) *Pag.* 59. *T.* 1.
(*b*) *Pag.* 60. *T.* 1.

Digitized by Google

pena, per questo si dèe dire, che è inutile; perciocchè questi paralogismi possono farsi dai pubblici ladroni, ed assassini, non già da chi li vede puniti come si meritano; perche questi diranno certamente: *Ben loro stà questa pena*. L'indignazione dunque e il disprezzo, con cui si guardano i carnefici, dobbiam noi tenere per prova convincente, che la pena di morte è inutile? E questa indignazione, e questo disprezzo sono gli stessi, e dello stesso peso in ogni nazione, e presso di tutti, ed hanno origine da quella cagione, che pensa il chiar. Autore? Non così la pensano i veri uomini savj, e i veri filosofi.

XXXVII. Nè di miglior carato è ciò che segue a dire l'Autore su tal punto (*a*); *Quali sono le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre*, con tutto il rimanente, che egli và dicendo. Ma in tutto il suo discorso io non vi sò vedere la prova, che sia inutile la pena di morte. Perciocchè se l'utile, e l'inutile dipende dal piacere, e dal dispiacere dei membri della società, non vi sarà giammai alcuna legge utile e penale, perchè queste o sieno gravi, o leggiere, non piaceranno mai ad alcuno, appunto perchè la pena dispiace sempre a tutti. L'utile dunque, e l'inutile in tal materia dèe riguardare la società, ed esaminarsi,

(*a*) *Pag.* 60. *T.* 1. Il Testo dice diversamente: *l'Editore.*

Digitized by Google

se le leggi rechino, o nò, vantaggio alla medesima, in quanto che giovano, o non giovano all'interna sicurezza de'cittadini, così che possan vivere quieti e tranquilli, senza ricevere l' un membro di tal società dall' altro, veruna ingiuria o lesione Se per questo verso si riguardino le leggi, come pur conviene, si troverà facilmente, che la pena di morte può esser utile in molti casi, siccome in fatti lo è. Perchè siccome la guerra, riguardata come un mezzo per avere l'esterna sicurezza, può in molti casi essere necessaria ed utile, così la pena di morte può essere necessaria ed utile, come quella, che frena potentemente ciascun membro della società, a non commettere quei misfatti, cui dalla legge sta imposta la pena di morte: e tutto ciò in grazia della sicurezza interna, la quale non dèe stimarsi di minore pregio dell' esterna; perchè questa niente gioverebbe, se non vi fosse anche l' interna; siccome nulla gioverebbe ai cittadini il non avere nemici esterni, se poi nella propria città non avessero sicurezza alcuna fra loro. A tutto questo dovèa badare il nostro Autore, e non già mettere in bocca agli uomini ciò che dai Savj, e dai veri filosofi non si dirà giammai. Ma non è maraviglia, perchè egli conchiude il suo discorso dicendo (*a*): *Gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più di ogni altra*

(*a*) *Pag.* 60. *T.* 1. manca: *perchè* gli uomini ec. *l'Editore*

Digitized by Google

conserva ancora la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto, non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo: le quali parole sono una conseguenza dei falsi principj, dai quali deriva, perchè la necessità non hà luogo soltanto nei due casi da lui stabiliti, ma in mólti altri ancora. Laonde posta la necessità della pena negli altri casi, ne nasce indi da sè stessa l'utilità di sì fatte leggi.

XXXVIII. Queste sono le mie riflessioni sopra il trattato del celebre Autore per quel che riguarda la pena di morte, e dovrèi qui far punto, per non tediarvi con una lettera così prolissa, come questa è riuscita. Ma permettetemi, che io faccia alcune altre riflessioni, per quel che tocca la nostra religione su tal pena, per togliere di mezzo qualche equivoco, confondendo lo spirito di mansuetudine, che vuole dai particolari fedeli la vera religione, la cui legge è tutta di carità, e di amore con quello, che debbono eseguire i sommi imperanti, e i loro ministri, per il bene della repubblica, e dei membri che la compongono. Il nostro Autore parla da filosofo, ed io seguendo le sue pedate hò fatto le mie riflessioni finora. Adesso bisogna parlare con altro linguaggio, ma brevemente, e vedere, se la nostra religione permette, o condanna la pena di morte o nelle leggi, o nei ministri, che ne sono gli esecutori. Egli scrivendo

Digitized by Google

contra l' accusatore (*a*), suppone, che la pena di morte fu decretata da Dio soltanto al Popolo Ebrèo, e aggiugne dopo, che *la sola causa criminale, giudicata da Cristo Redentore nostro, non finì già colla lapidazione ec.* Io niente entrando nei sentimenti dell' accusatore, o del nostro Autore, soltanto rifletto, che non al solo popolo Ebrèo, che allora non vi era affatto, ma per tutti gli uomini disse Iddio a Noè (*b*): *Chiunque spargerà il sangue dell'uomo, il sangue di lui sarà sparso*: e ciò vien replicato nel nuovo testamento (*c*): *Tutti quelli, che daranno di mano alla spada, di spada periranno*; e dicendo così, ci dà ad intendere, che sono degni di morte gli omicidi, nei casi, nei quali le leggi li condannano a tal pena. Così ancora l'Apostolo (*d*): *Ogni anima sia soggetta alla potestà superiore*: *imperocchè non è potestà, se non da Dio, e quelle che sono da Dio ordinate ..... Imperocchè ella è ministra di Dio per te per lo bene. Che se fai del male, temi, conciòsiachè non indarno porta la spada. Perciocchè è ministra di Dio vendicatrice, per punire chiunque fà male*: che è quanto dire, che il sommo imperante, il quale è ministro di Dio, può, e dèe

(*a*) *V. T.* 4. nella risposta alla sesta accusa della seconda parte al §. 12.

(*b* Genesi *Cap.* 9. *vers.* 6.

(*c*) Matth. XXVI. *vers.* 52.

(*d*) Ad Rom. *Cap.* XIII. *V.* 1. *et* 4.

Digitized by Google

servirsi della spada, quando il malfattore meriti tal pena. Sò che l'Autore può oppormi, che il passo del Genesi non è un precetto: non lo sia, e ciò dico per compiacergli solamente; ma non potrà egli negare, che con quel passo si prova bene, che gli omicidi meritano la pena di morte in quei casi, in cui le leggi a quella li condannano: il che basta al mio intento, non volendo per amore della brevità entrare in una discussione, in cui mi lusingo di potervi riuscire. L'altra riflessione del nostro Autore, che Gesù Cristo non condannò l'adultera ad essere lapidata, niente fà al nostro proposito. Se si legge il Vangelo, si troverà, aver detto più volte il nostro Redentore, che egli non era venuto a giudicare, ma ad essere giudicato; e che Dio non mandò il suo figliuolo per giudicare il Mondo, ma perchè il mondo per esso si salvasse, ancorchè avesse potuto farlo, per la potestà, che ne avèa. Anzi richiesto Cristo da un certo uomo, che ordinasse al suo fratello, che seco dividesse l'eredità, gli rispose: O uomo, chi mi hà costituito giudice, o divisore sopra di voi? (*a*). E però non è maraviglia, che Cristo non esercitando l'officio di giudice, non condannasse alla pena dovutale quell' adultera, benchè condannasse il peccato di lei con dirle: *và, e in avvenire non voler già pec-*

(*a*) *Luc.* XII. 13. 14.

Digitized by Google

care più. Forse ancora le circostanze del fatto meglio note a Cristo, che agli Ebrèi, erano tali, che diminuivano il reàto, e per conseguenza la pena. Da queste brevi riflessioni si ricava evidentemente, che in niun modo la S. Scrittura condanna la pena di morte, ma anzi la comanda, o almeno la permette, quando è data secondo le leggi.

XXXIX. Io lodo l'Autore, che inclina all'umanità, e lo lodo ancora, perchè quanto egli và insegnando su tal punto, può servire a meglio ponderare, ed esaminare i delitti con attenzione, la maggiore che possa darsi, quando si trattasse della condanna alla pena di morte; ma non sò lodarlo, quando restringe la necessità di tal pena a due soli casi, siccome abbiamo osservato di sopra (*num.* 27.). Questo è troppo ristretto, e se l'Autore vuole stare rigorosamente ai suoi stessi principj, ed alle sue dottrine, dèe confessare, che vi sono altri casi, fuori dei due da lui stabiliti, nei quali la pena di morte è onninamente necessaria, e per conseguenza utile; perchè utile è certamente, e grandemente utile ad eseguirsi, ciò che è necessario ad eseguirsi, non potendo non ridondare in vantaggio della società, se si pone in esecuzione ciò che la necessitá richiede, per evitare quei mali, e disordini, che altrimenti indi ne seguirebbero: ed all'incontro non è poco l'utile, quando in una società si evita tutto quello

Digitized by Google

che inquieta, e danneggia i membri, che la compongono. Noi veggiamo in questi tempi (in cui sembra, che si voglia far prova, se in pratica riesca ciò che vuole il nostro Autore) crescere in ogni giorno il numero dei latrocinj, e degli assassinamenti nelle pubbliche strade, anche vicino alle più popolate, e ben munite città, e ciò accadere per modo, che non si trova miglior maniera, onde sfuggire il funesto incontro, che coll'accompagnamento di soldati di cavallerìa, il che da pochi può eseguirsi. Veggiamo ancora crescere il numero degli omicidi, e questi non nelle sole risse, ma in altri casi più crudeli ancora. Ma ciò donde mai ha la sua origine? Se la pena di morte si vedesse un poco più eseguita per questi pubblici ed atroci malfattori, certamente il male cesserebbe nella maggior parte, e forse in tutto. La certezza di non poter esser condannati a morte, rende audace sì fatta genìa di ladroni, e malfattori, e dalla loro bocca esce spesso la voce della loro sicurezza, con dire: *Che male vi può essere? La galera in vita? Ci basta, che non possiamo esser condannati a morte*. Se il dotto nostro Autore viaggiasse, e patisse, il che non gli desidero, somiglianti disgrazie, son sicuro, che ai due casi, in cui ammette la pena di morte, vi aggiugnerebbe anche il terzo, che è quello dei pubblici ladroni, ed assassini. Non discorro su gli altri, perchè troppo sarèi prolisso. Ecco, Ami-

Digitized by Google

co, le mie riflessioni. Compatite il tedio, e servitevene, se le troverete ragionevoli. Ma non pubblicate la mia lettera, perchè io non son uomo da intrigarmi in tali questioni. Statevi bene, e son tutto vostro.



Digitized by Google

Digitized by Google

LA NECESSITA'

DELLA

PENA DI MORTE

NELLA CRIMINALE LEGISLAZIONE

Dichiarata nei casi da usarsi con alcune osservazioni intorno a quella dei premj.

DISSERTAZIONE.

O Italia Italia, che per lunga serie di secoli fosti la sovrana dispositrice di tutte le nazioni, la maestra delle scienze, la ristauratrice delle belle arti, e dei gentili costumi, perchè ora spoglia delle maestose Imperiali insegne, perchè neghittosa in ozio vile immersa, perchè abbietta e spregevole a quelle genti stesse, che si facevano gloria di ammirare nei valorosi tuoi figli quelle virtù, che riputavano di non potere agevolmente imitare? L'esser tu decaduta dall'antica potenza non offusca se non se in parte lo splendore, che t'irraggiava l'augusto diadema; e se bene le vicende funeste dei tempi abbiano apportato detrimento alla tua grandezza, la provvida natura, ciò non ostante, ti ha dotata di così eccelsi onorevoli

Digitized by Google

pregi che non puoi, se non per sola tua colpa, cadere nell'avvilimento ignominioso, in cui fai di te ora misero, e luttuoso spettacolo. Non è questo forse lo stesso clima, la terra medesima, in cui nacquero e crebbero i dominatori del Mondo? Non è forse questa quella Italia, nella quale fiorirono i filosofi più sublimi, gli oratori più eccellenti, ed i Poeti più rinomati? Sì certamente tu sei la stessa Furono forse intieramente lacerati i venerabili libri dei nostri antenati, e perdute del tutto le sublimi istruzioni valevoli a scuoterti dalla pigrizia, e ad ammaestrarti nelle Scienze, nelle morali virtù, e nella poesia? Furono forse distrutti dal tempo edace tutti quei gloriosi monumenti, esemplari eterni non solo dell'antica possanza, ma vie più dell'ingegno, e della eccellenza di quelle arti, che i nostri illustri maggiori nel più sublime grado possedevano? Quei libri stessi dei maestri di coloro che sanno, i quali portarono il nome Italico sino ai confini della terra; ed in parte quelle eccelse moli, che ancora fanno inviolabile fede dell'impareggiabile tuo splendore. esistono, e forse a confusione del nostro secolo. Queste medesime venerabili opere non produssero forse dopo la perdita ancora dell'Impero nei non remoti secoli, fra i non oziosi tuoi figli alcuni sublimi matematici, filosofi valorosi, ed eccellenti oratori e poeti? Perchè dunque in questa età, nella quale tante accademie

Digitized by Google

insorgono, e tanti libri escono alla luce, più non si ammirano quei sublimi Autori, che altre fiate onorevolmente fiorirono? Parmi che, senz'affaticarci a rintracciare la lagrimevole causa della indicata decadenza, essa bene agevolmente agli occhi nôstri si manifesti. Mirinsi per avventura gl'italici abitatori, di leziose maniere ripieni, far pomposa mostra delle servili catene di quelle nazioni, che nei trasandati tempi aborrite erano come barbare, e delle quali i Regi stessi erano spregevolmente riputati minori che gl' individui del Romano Senato. Volgasi lo sguardo ai decaduti ed abbandonati licèi, nei quali la onorata memoria solo rimane di coloro, che li resero sì venerati e famosi. Quella verità, che altre fiate di allegri panni vestita fra il vigile stuolo delle virtù le contrade d'Italia irraggiava col suo lume, ora mesta e pallida in volto, e celata entro nera lacera veste non sà ove rifuggirsi. La menzogna di fastosi mentiti abbigliamenti adornata, scorrendo per ogni dove, cerca con false larve di sovvertire ancora que' pochi, che arditi tentano di ergere la fronte dalla turba volgare di ozio e vizj ripiena, ed allontanandoli dal proficuo cammino che al vero conduce, attizza il loro cuore col superbo desìo di primeggiare sopra i loro concittadini, con rintracciare nei più cupi confusi recessi delle chimeriche opinioni un argomento, che allentando l'amor proprio, attrarre agevol-

Digitized by Google

mente possa la comune approvazione. Meraviglia non è se fra così dense tenebre corrotto sia il giudizio degli uomini, ed agevolmente porgano essi orecchio alle opinioni di quegli oltramontani scrittori che, sotto lo specioso concetto di patrocinare la natìa umana indipendenza, si fanno incautamente a frangere il necessario freno imposto dalla generale società colle sacre inviolabili sanzioni penali. Non vi ha modo più dolce e lusinghiero, per affascinare l'intelletto ed il cuore umano, che quello che le allettatrici passioni alimenta e protegge, e che sotto la soave corteccia della sensibile felicità presenta intralciati paralogismi, perchè, dalla speme del desiato bene l'uomo sedotto, facilmente presta egli fede a quanto ardentemente brama di possedere. Conviene pertanto esaminare col più accurato discernimento gli oggetti tutti, che sotto una soave apparenza di bene si presentano all'umano intelletto, perchè pochissimi sono quei che realmente alla vera naturale felicità tendano, e vagliano a promuovere il vantaggio della società. Per ottener ciò, fà mestieri di frangere non soltanto l'apparente corteccia che li circonda, ma eziandìo fa d'uopo di penetrare con occhio fino e filosofico per entro la midolla de' medesimi, ed allora pur troppo agevolmente si conoscerà quanto rari sieno quei che veramente atti sono a determinare ciò che apparentemente mostrano di promovere. Se a mio

Digitized by Google

credere così fatto avesse l' illustre Autore del libro intitolato *dei delitti, e delle pene*, certamente non avrebbe promulgato la sua sentenza intorno alla inutilità della pena di morte nella criminal legislazione prescritta: e se tanto parimente fatto avessero i leggitori dello stesso libro, parecchi di essi non avrebbero convalidata col consenso loro quella sentenza medesima. Questo benemerito filosofo, il quale unisce ad un sublime ingegno un animo soave ed onesto, ed un sincero amore per la umana specie, si è, a mio credere, lasciato sedur troppo agevolmente dal per altro onorato pregevole desìo di giovare agl' individui della sua specie. Perciò egli, dopo di aver messo in campo, e non a torto, parecchi sconcerti che dagli sregolati ed intralciati metodi sogliono avvenire, si accinge qual novello campione della umana specie a sostenere, che la pena di morte usare non si possa se non se allora che la nazione sia per ricuperare, o sia in procinto di perdere la sua libertà, o al tempo dell' anarchìa quando i disordini stessi tengono il luogo delle leggi, o allorchè finalmente provare si possa ch' essa valevole sia a distogliere gli altri uomini dal commettere delitti; conchiudendo, ch' essa è inutile in ogni altra circostanza, fuorchè in quella, in cui trattisi la salvezza della intiera Nazione. Oh cento e cento fiate felice colui, il quale, dalla provida natura dotato di acuta penetrazione, atto fosse con ragionevolezza e veri-

Digitized by Google

tà ad allontanare le mannaie ed i capestri dalla società, ordinate come necessarie da tutti i legislatori, convalidate dal consenso di tutte le nazioni, senz'abbandonarla a maggiori fatali disavventure! Questi oltre i più lieti encomj, fregiato di un non usato pomposo trionfo esser dovrebbe, a lui maggiormente dovuto che tante migliaia d'individui ricupererebbe alla società, di quello che lo meritarono coloro, che un cittadino dal furore dei nemici serbarono, oppure conquistate ebbero con istragi e rovine le vicine e le lontane provincie. Ma comecchè, se il mio pensiero non erra, io reputo che l'illustre Autore s'inganni a partito; così mi fo coraggiosamente a combatterlo, ed atterrando le prove da lui messe in opera per sostenere il lusinghiero argomento m'ingegnerò di mostrare, giacchè se in buona logica, falsa è una proposizione, vera è certamente quella, che le è direttamente opposta, *che la pena di morte nella criminal legislazione è utile e necessaria*, eziandio nei casi non contemplati dall'Autore.

Non cada in pensiere ad alcuno, che io nel trattare così malagevole, ma importante argomento, voglia forzare la mia meditazione a rintracciare sentimenti astrusi e sofistici, o che adornar voglia il mio ragionamento di figure rettoriche per allucinare e sovvertire l'altrui mente; e con modi di dire leziosi e ricercati tenti di sedurre il cuore, acciocchè presti fede alle mie proposi-

Digitized by Google

zioni. Io sono semplice indagatore del vero, e odiando tutti coloro, che malvagie arti adoperano per ingannare gli uomini, non sono condotto a scrivere che dal solo desiderio di essere alla società profittevole; perciò con modi semplici, chiari, e naturali esporrò le ragioni tutte, onde l'Autore si sforza di sostenere il suo sistema, e mostrerò le obbiezioni, le quali, a mio credere, valevoli sono ad atterrarlo, acciocchè ciascuno con maturo esame possa decidere se io abbia toccata la meta, cui mi sono proposto di pervenire. Prego dunque i miei lettori di attentamente meco considerare la prima prova, colla quale il mentovato novatore si fa a dimostrare che la pena di morte non è utile e necessaria.

Egli ragiona così. „ Il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili, non deriva da quello, da cui risulta la sovranità delle leggi, perchè queste non sono che una minima porzione della privata libertà di ciascheduno, e rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari, ma nel minimo sacrifizio della libertà di ciascheduno non vi può esser quello, che accordi che gli venga tolto il sommo dei beni, che si è la vita: adunque non è possibile che alcuno abbia voluto lasciare ad altri l'arbitrio di ucciderlo. E ciò è tanto più vero, *segue egli a dire*, perchè l'uomo, non essendo padrone

Digitized by Google

di uccidere sè stesso, non può averlo altrui accordato, mentre nessuno dà quello che non hà „.

Ora, che letto avete il fondamento del sistema avversario, piacciavi di dar retta anche al mio ragionamento. Il diritto, che si attribuiscono gli uomini di togliere la vita ai malfattori, nasce com'eziandio le altre sociali leggi, dalla convenzione e dai patti fatti allora appunto che si è formata la società; e se bene ogni individuo abbia tentato, entrando nella medesima, di perdere la minore possibile porzione della naturale indipendenza, ciò non ostante è stato costretto di cederne tanta, quanta è necessaria per conservare quella popolazione, dalla quale spera la tutela singolarmente della propria vita e poi del proprio ben essere; altrimenti, se ciò fatto egli non avesse, o la società non sarebbesi formata, o distrutta si sarebbe nel suo primo nascere: ma la pena di morte è il più possente valido freno per ritener gl' individui tutti in offizio, e per allontanarli dal commettere quei delitti, che atti sono ad essenzialmente ferire la società, la quale sola può tutelàre la vita di ogn'individuo: adunque è possibile che ciascuno individuo abbia accordato la facoltà di togliergli la vita, allorchè commetta delitti atti a ferire essenzialmente quella unione, la quale lo tutèla nella vita ch'è il maggiore fra tutti i beni. Allorchè dunque io provi la minor mia pro-

Digitized by Google

posizione, cioè che la pena di morte è il più possente e valido freno per ritener gli uomini in officio, e per allontanarli dall'offendere essenzialmente la società negl'individui che la compongono, ne nascerà l'indubitata conseguenza „ che la pena di morte è utile e necessaria nella criminal legislazione „ ancora nei casi non contemplati dall' Autore.

Prima però di accingermi a tanta impresa, risponder voglio al secondo principio dall' Autore proposto, con cui determina „ che l'uomo, non essendo padrone di uccider sè stesso, non può per questo avere accordato alla società una tale facoltà, perchè nessuno può ad altri concedere quello ch' egli non hà „. Lascio da parte, come sconvenevole ed opposto alla santissima religione, in cui nati ed educati siamo, quanto sopra ciò scritto hanno i difensori del suicidio, i quali si fanno lecito di promulgare che, siccome permesso è ad un uomo, annoiato della società in cui si trova, di allontanarsi dalla medesima, e portarsi a vivere sotto altre leggi, con altre genti, parimente ad uno, il quale annoiato essendo di tutti gl'individui della propria specie, e sperimentalmente provato avendo che la somma dei mali fisici, o dei morali prodotti in lui dagli altri uomini sorpassa di gran lunga la somma dei beni, permesso esser deve di togliersi dalla categorìa dei viventi, mi ristrignerò dunque filosoficamente a combattere il proposto avversario argomento così.

Digitized by Google

L' uomo non è padrone di uccider sè stesso, perchè alcuno non può in qualunque siasi benchè impensata circostanza sostenere per lo stesso oggetto quattro, non solo diversi, ma opposti caratteri, cioè l' uno di accusatore, l' altro di colpevole, il terzo di giudice, e finalmente quello di carnefice. Sarebbe d' uopo che nel contemplato suicidio l' uomo a sè medesimo accusasse sè stesso colpevole di un così enorme delitto, per cui attratta si fosse non solo la estrema infelicità, per liberarsi dalla quale non iscorgesse in allora altro miglior espediente che quello di privarsi della propria esistenza, ma ancora avesse irreparabilmente perduta la vicina, e la lontana speranza di potere mai più migliorare condizione con scemare il presente gravissimo male, e che l' amor proprio, il quale è in noi naturalmente radicato, non tentasse per ogni via di minorare la colpa, e non suggerisse o veri o probabili apparenti mezzi per distoglierlo dall' abbracciare come unico efficace rimedio il maggiore di tuti i mali, il quale si è certamente la morte. Sarebbe poi costretto l' esecutore del suicidio, oltre i due indicati caratteri di accusatore e di colpevole, di sostenere eziandio quelli di giudice e di carnefice. Lasciando a parte quello di carnefice, come cosa che abbastanza dimostrasi per sè stessa, indubitato egli è che un tale uomo, prima di determinarsi all' importante azione di privarsi

Digitized by Google

della vita, deve comparare le idèe, e giudicare che la morte è il miglior espediente di ogni altro per rinvenire il bene e per sfuggire il male, perchè appunto l'anima nostra non può determinarsi ad intraprendere alcuna azione, nè può scegliere se non se quello, che le si presenta o come buono, o sotto l'apparenza di buono in comparazione al male, che se le offerisce innanzi. Potrà forse nascere un retto giudizio in un uomo disperato, giacchè tale certamente deve essere colui, che sorpreso da violento dolore, o da estrema passione colpito, determina di privarsi della propria esistenza? Perchè un uomo potesse rettamente giudicare se sia di anteporre nel suo caso la morte alla vita, sarebbe di mestieri ch' egli non fosse da tetra violenta melanconica indisposizione sorpreso, la quale pel fisico sconcerto, ch' essa necessariamente produce nell' armonica tessitura degli organi del nostro corpo, non gli offuscasse l'intelletto sì fattamente, che gli togliesse la facoltà di percepire gli oggetti, quali veramente essi sono, nè lo astringesse a concepirli quali intrinsecamente essi non sono. Sarebbe d' uopo che egli non fosse impedito da cieca replicata inclinazione verso alcun oggetto, la quale per le continue forti impressioni, che essa forma sopra gli organi molli del nostro cerebro, produce che gli spiriti animali, per le replicate direzioni verso quella parte del cerebro, in cui stà scolpito l' oggetto,

Digitized by Google

più non sono atti a scorrere altre vie, nè ad imprimere altri simulacri, nè suscitarvi altre idèe, dal che si produce il reale sconcerto di non poter più, o almeno non senza somma difficoltà comparare le relazioni, che gli oggetti impellenti hanno fra loro medesimi, o quelle che essi hanno cogli altri, per pervenire indi a conoscere la reciproca convenienza o sconvenevolezza, onde scegliere il migliore, e rigettare il peggiore. Perchè adunque dalle leggi convalidate dal costume, non è permesso ad un uomo che sia da qualche violento morbo assalito, quantunque provetto nell'arte medica, di porgere a sè stesso gli opportuni rimedj; anzi perchè vedesi eziandìo in esperienza, che ogni medico sorpreso da grave malore, pel semplice sospetto che hà d'ingannarsi, rintraccia qualche altro Professore che lo diriga e soccorra? Ciò appunto avviene, perchè ciascuno, tuttochè provetto nell' arte medica, essendo sconcertato nel fisico sistema, risente dubbietà sì fatta, che teme di agevolmente potere errare nello scegliere il peggiore in confronto del migliore, e di ricevere danno d'onde spera trarre ristoro ed utilità.

Oltre quanto detto abbiamo, l'uomo non è padrone di uccidere sè stesso, perchè ha perduto la naturale indipendenza, allor quando è entrato in colleganza cogli altri uomini: e questo serva per ultima dichiarazione della maggior proposi-

Digitized by Google

zione, e di risposta. Per quello poi che spetta alla minore, la quale si è, che chi non è padrone di uccidere sè stesso, non può ad altri avere accordato una tale facoltà, rispondo così. Non può averla accordata se questa *non è utile e necessaria* per conservare intatta la società, la quale così rimanendo, può sola tutelare la vita di ciascuno individuo; ma se questa sia utile e necessaria a tale effetto, sostengo che chiunque non soltanto può, ma deve concedere alla Nazione la facoltà di privarlo della vita, qualora ei rompa quei patti e quelle leggi, che valevoli sono a promuovere e conservare la comune esistenza, ed eccone la prova. Quale mai fra tutti fu il motivo maggiore, che indusse gli uomini ad entrare in colleganza? Quello certamente si fù della conservazione del proprio individuo, perchè ciascuno per esperienza conoscendo di non essere capace di tutelarsi e difendersi da sè solo, cercò pel mezzo della unione la conservazione primieramente del proprio essere, indi quella del bene essere. Allora dunque che gl'individui tutti determinati si furono a formare una Società, stabilito aver devono ancora, che nessuno di essi possa in nessun conto attentare alla vita dell'altro, perchè il principale motivo, per cui mossi furono a collegarsi, fu certamente la tutela della propria vita; ma per distornare ciascuno di essi da così dannoso attentato, devono aver posto il

Digitized by Google

maggior freno e castigo per gl' infrattori del patto, ed il maggiore di tutti i castighi si è certamente la morte: adunque ciascun uomo non solo può, ma deve avere accordato alla Società una tale facoltà. Il mio ragionamento è tanto più vero, quanto che sopra la primitiva natura delle umane inclinazioni è appoggiato; ed eccone il ritratto. Ogni uomo, che dall' amor proprio condotto e dai fortissimi stimoli del proprio vantaggio è spinto a patteggiare, non solo non hà intenzione di trasgredire la convenzione, ma anzi teme che alcuno dei contraenti manchi alla data fede, perciò di buona voglia non solo accorda, ma aggrava la pena quanto più può contro gl' infrattori, per astringerli alla manutenzione del patto, sembrandogli assolutamente impossibile che a confronto del bene che spera, e del vantaggio che si è proposto di ritrarre, possa egli mai per alcuna inaspettata circostanza determinarsi a frangerlo; però certamente ad altri, e non a lui suppone che tal pena sarà dovuta. Avviene pertanto che quello stesso, che così costante si mostrò per determinare tal pena, sia a poco a poco inavvedutamente sorpreso da una vivace sensibile inclinazione, la quale passo passo in violenta passione degeneri. Eccolo perciò giunto alla fin fine a dimenticare le primiere istituzioni, e passare gradatamente a trasgredire egli la legge, e a commettere un enorme delitto, e quindi meritarsi la morte. Sembra

Digitized by Google

egli che ciò naturalmente avvenir possa, e che questo ritratto vada a dovere? La Società pertanto, eseguendo la stabilita pena contro del proposto malfattore, che altro fà ella se non se togliergli quella vita stessa, la quale senza la tutela di lei avrebbe il delinquente certamente perduta nel tempo che è trascorso fra la colleganza e la trasgressione nelle moltiplici circostanze che avvengono nel mondo; e ciò è tanto più plausibile quanto che, essendo il motivo più forte, per cui gli uomini si uniscono in società, quello della conservazione del proprio essere, questo dipende intrinsecamente dall' esecuzione di una tal legge, perchè questa è il maggior freno, come farò in appresso vedere, per distorre gli uomini dal commettere delitti, e tenergli in offizio. Risposto avendo a dovere alla prodotta avversaria proposizione, ora passo a provare, come di sopra ho promesso, che la pena di morte è utile e necessaria nella Criminale Legislazione, e ciò con un semplice chiaro sillogismo.

La morte è il maggiore de' mali, che avvenir possa ad una sostanza sensitiva, intelligente, e ragionevole: perchè siccome il maggiore dei beni naturali si è la esistenza, come l'avversario medesimo ha accordato nell' anzi riferito suo massimo argomento; così l'opposto, qual si è la dissoluzione dell' individuo, e per conseguenza il maggiore dei mali, che naturalmente avvenir

Digitized by Google

possa. Ma il maggiore dei mali deve produrre maggior timore nel cuore degli uomini: adunque il timore della pena di morte deve essere il maggior freno per ritenere gli uomini, e minorare la somma degli enormi delitti, la minorazione dei quali non solo è utile, ma eziandìo necessaria alla società per mantenerla, e preservarla dalla totale sua dissoluzione. Adunque la pena di morte caduta sopra di un reo cittadino, non solo è utile, ma è necessaria, perchè ogni altro sopra un così luttuoso esempio si astenga dal commettere enormi delitti, o almeno minori la somma di essi. Premesso questo, a mio credere, indissolubile argomento, passo a rispondere alle maggiori prove, colle quali l'illustre novatore si accinge a sostenere il suo sistema.

Egli dice, che prima di consultar la ragione, fà d'uopo di considerare che l'esperienza di tutti i secoli c'instruisce che la pena di morte non hà mai distolto gli uomini determinati dall'offendere la Società, e che perciò quella viene a mostrarsi inutile. A me pare certamente che questo argomento sia insussistente: ed eccone la ragione. Se, perchè la morte non hà distolto gli uomini determinati dal commettere delitti, che offendono la Società, ne avvenisse la conseguenza che essa è inutile, ne nascerebbe parimente l'intollerabile assurdo, che tutte le leggi, e tutte le pene da quelle imposte, sariano egualmente

Digitized by Google

inutili, perchè tutte le leggi sono state sempre violate dagli uomini determinati e viziosi, e le pene tutte non hanno in nessun tempo distolti gli uomini determinati dall' offendere la Società. Per potere a mio giudizio stabilire sopra la esperienza la inutilità della pena di morte, converrebbe fare un esatto calcolo sopra i delitti commessi per due intieri secoli da due nazioni, l'una delle quali fosse condotta dal sistema legislativo promulgato dal nominato Autore, e l' altra ritenuta fosse dal freno del timore della morte; e se la somma risultasse eguale, in allora convengo che la pena di morte sarebbe inutile; ma comechè per le fortissime ragioni, che ho addotte, spero di aver provato che la pena di morte, essendo il maggior male che avvenir possa agli uomini, deve essere ancora il maggior freno per minorare i delitti: così avverrà certamente, che, sebbene l'esperienza c' insegni che essa pena non è atta a togliere tutti i delitti, ciò non ostante è essa utile, e necessaria, perchè diminuisce la somma e l' intensione dei medesimi. A questo argomento, che sembrami ad evidenza atterrato, aggiunge egli, che non è la intensione della pena, che fà il maggiore effetto sopra l' animo umano, ma bensì la estensione della stessa, perchè la nostra sensibilità è più facilmente, e stabilmente commossa da minime e replicate impressioni, di quello che da un forte, ma passeggiero movimento.

Digitized by Google

Questo di lui sentimento cade a terra, qualora vogliasi considerare che se la intensione di una massima pena, benchè breve, venendo comparata colla estensione di una pena minore, benchè lunga, risulti che la intensione della breve sia maggiore nella somma di quello sia la estensione della lieve, ne avverrà certamente per fisica legge e costituzione naturale, che la impressione della massima, benchè breve pena, sarà maggiore di quella che verrà fatta dalla lieve in comparazione, benchè più estesa pena: e se la impressione sarà maggiore, maggiore eziandio ne sarà il dolore, e per conseguenza maggiore dovrà essere il timore per evitarla; nello stesso modo appunto che maggiore sarà la impressione fisica ed il dolore causati sopra una mano da un colpo di ferro ardente, di quello che vi possa produrre un corpo caldo, tuttochè prosiegua questo a confricare lungo tempo la mano; avvenendo parimente che un oggetto in una sola volta s'imprima nella memoria nostra più agevolmente di quello che lo facciano mille altri replicati: dalla qual cosa francamente dedurrèi, che vedendo gli uomini essere continuamente condannati i malfattori al travaglio, non essendo questa la massima delle pene, tanto più agevolmente scemerebbero la primiera concepita impressione, quanto che la maggior parte di essi essendo di tutto bisognosi, ed assuefatti al lavoro e agli stenti, si assicurano un vitto, il quale ben-

Digitized by Google

chè stentato e parco sia, è per altro certo, e quotidiano.

Mi si permetta che sopra questo ultimo sentimento aggiunga una considerazione valevole a convincere ancora quei che, sulle tracce dall'Autore indicate, si fanno a sostenere che, dovendosi posporre una misera vita alla morte, non viene ad essere perciò la morte utile e necessaria. Concedendosi a questi tali, per ipotesi, che la misera vita pospor si debba alla morte, ciò non ostante io mi accingo a provar loro, che la pena di morte è utile e necessaria nella Criminale Legislazione, perchè più convenevole negli effetti, che risultano al migliore ordine e alla maggiore conservazione della società. E perchè accetto essere io possa a quegli stessi che tento di persuadere, mi propongo di ragionare sopra il metodo indicato dal loro maestro. Egli propone che condannar si debbano principalmente i malfattori al lavoro, perchè risarcire essi possano coll' opera quella società, che hanno colla trasgressione massima della legge empiamente danneggiata. Lasciando a parte quei pochissimi, i quali da violente passioni sedotti, quantunque o per nobiltà di natali, o per ricchezze resi illustri, pospongono ciò non ostante i loro doveri, perchè questi sono, in proporzione di tutti i più empj malfattori, come uno è in proporzione a mille, egli è certo che quasi tutti gli scellerati sono poveri, ed usi al lavoro. Qual

Digitized by Google

vitto però si crede che godessero costoro prima di meritarsi col delitto la pena? Io reputo che in dipresso uguale fosse a quello, che dopo la condanna, dalla giustizia verrà loro determinato; perchè o vuolsi che ai malfattori sia somministrato un vitto bastevole non solo a sostenergli in vita, ma eziandìo proporzionato al peso che devono sostenere, sicchè possano aver forza e attività sufficiente per supplire ai lavori, ai quali sono destinati, e però essendo prima della trasgression della legge quasi tutti usi al travaglio, agli stenti, e indigenti di ogni cosa, peggiorano dopo della condanna poco la loro condizione ed il loro stato; o ad essi non si somministra il vitto necessario, sicchè rendansi inetti per la spossatezza del corpo alla fatica e ai lavori, ai quali sono condannati, e perciò eglino non possono più indennizzare la società del danno sofferto, il che si opporrebbe al fine proposto dall'illustre Autore, il quale esclude la pena di morte soltanto per non scemare la società di tanti individui, i quali possano coll'opera risarcire il danno cagionatole coi loro delitti. Adunque la pena di morte è più convenevole nei massimi delitti, i quali feriscono essenzialmente la società, di quello ne sia la condanna dei malfattori al lavoro, per gli effetti che risultano al buon ordine e alla conservazione della medesima: adunque la pena di morte è utile e necessaria, eziandìo in altri casi gravi, nei quali

Digitized by Google

non trattasi la salvezza dell'intera nazione, nei modi contemplati dall'illustre Autore.

Ora veniamo ad esaminare la nuova prova, che dal celebre filosofo nell'ultima edizione fu aggiunta come valevole non solo a ribattere le opposizioni, che fatte gli furono, ma atta ancora ad intimorire qualunque si accigesse a combattere il suo sistema. Egli sostiene che, acciocchè una pena sia giusta, non dèe avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non essendovi alcuno, il quale riflettendovi sceglier possa la totale perpetua perdita della propria libertà per quanto vantaggioso esser possa un delitto: adunque la intensione della pena della schiavitù perpetua hà ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato, anzi questa ne ha più che quella di morte, perchè moltissimi risguardano la morte con animo tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, la quale accompagna quasi sempre l' uomo di là dalla tomba, chi per ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di uscire dalla miseria; ma nè il fanatismo, nè là vanità stanno fra i ceppi e le catene sotto il bastone, perchè il disperato non finisce i suoi mali, ma gli incomincia. Io confesso, che acciocchè una pena sia giusta, essa non dèe avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano (notisi bene) in tutte le circostanze a rimuovere gli uo-

Digitized by Google

mini dai delitti. In fatti egli è certo, che un uomo ragionevole, senza essere da una violenta passione assalito, conoscerà che il vantaggio, ch'ei può ritrarre dalla commissione di un delitto, non può porsi in confronto col danno, che pur egli risentirà dalla perdita perpetua della propria libertà; ma io reputo falsissimo, che la idèa della perdita perpetua della propria libertà abbia tanta forza, e far possa tanta impressione, quanta ne hà e quanta far ne può la pena di morte in un uomo, il quale attesa una circostanza si trovi assalito da una vivace inclinazione; perchè è indubitato, che siccome per legge meccanica posti due pesi sopra una bilancia, ne avviene che il maggiore fa pendere la bilancia dalla sua parte, così egualmente per la stessa legge avviene che posti due oggetti diseguali di attività, il maggiore farà maggior impressione nell' uomo, di quello che farà il minore. Concluderò pertanto così; che la idèa della prigionìa perpetua sarà bastante di allontanare dai delitti massimi quell' uomo, il quale tranquillamente mosso, o non fortemente spinto da un oggetto, ragioni, e compari il male ed il bene, che risultar ne può dalla intrapresa azione; ma che questa idèa o non è bastante, o è meno atta in un uomo sorpreso da una passione, di quello ch' esser possa la pena di morte, perchè essendo questa, come hò provato, il maggiore di tutti i mali, maggior impressione timorosa deve

Digitized by Google

formare sopra l'uomo; se maggiore sarà la impressione, maggiore dev' essere il desiderio di evitarla: e per conseguenza esser deve questa di maggior freno per allontanarlo dai più enormi delitti. Adunque la pena di morte è utile e necessaria nella criminal legislazione, perchè minòra il numero e la intensione dei dannosi attentati contro la nazione.

Dal fin quì detto spero che ciascuno agevolmente comprenderà quanto sia la umana mente soggetta ad errare, singolarmente ove trattasi di materie, che prodotte siano in favore della umanità. Non conviene però negare al mentovato illustre filosofo una giusta lode, mentr' egli, oltre di aver fatto conoscere il vivo desiderio, che nodriva di conservare gl' individui della propria specie, hà meritato il comune applauso, dove dimostra quanto necessario sia che il castigo debba seguire quanto mai si possa immediatamente la colpa, essendo sconvenevole che una lunga prigionìa preceda la condanna, e che il paziente debba per difetto della lunga disamina, che necessariamente proviene da una tortuosa legislazione criminale, soffrire per una sola colpa due pene, l'una della prigionìa, l'altra di quella che imposta gli viene dal Giudice dopo la compilazione del processo. Meritasi ancora l'altrui approvazione allorchè sostiene, che la tortura, la quale adoperasi per trarre dalla bocca del reo la con-

Digitized by Google

fessione del delitto, oltrepassa i limiti della umanità, ed è incerta per iscoprire la verità; essendo egualmente probabile che un uomo di debole complessione lungamente addolorato confessi prima ciò che non è vero, e poi che per timore di esser nuovamente tormentato ratifichi posteriormente la confessione stessa; e che un altro di robusto temperamento sopporti francamente la tortura medesima, senza giammai confessare il delitto.

Se il citato Autore fosse restato pago di produrre questi pensamenti, e gli avesse più estesamente dichiarati, sarebbesi mostrato degno di ammirazione, essendo certissimo che la legislazione criminale non è in qualche parte esente da riprensione, mentr'egli è, a mio credere, indubitato che in parecchie benchè colte nazioni e società siansi di troppo ampliati gli abusi, e moltiplicate siansi oltre il dovere e la natura le sanzioni penali coll' estendere i più validi castighi contro quei delitti, i quali se bene alla società apportano alcuno sconcerto pel pregiudizio inferito ai suoi individui, essenzialmente però non la feriscono, non togliendo alla medesima per nessun conto i membri che la compongono. Ma acciocchè taluno sinistramente interpetrar non possa questo mio sentimento, siami permesso che ora lo dichiari quanto è di mestieri per isfuggire ogni mendicata contesa.

Digitized by Google

La pena di morte, come anteriormente hò dimostrato, è il maggiore di tutti i mali; ma il maggiore di tutti i mali non devesi nella criminal legislazione adoperare se non se contro i maggiori delitti, quai sono quelli che feriscono intrinsecamente la società: adunque è un abuso dannoso, allorchè si estenda la estrema sanzione penale contro alcun altro delitto, che intrinsecamente non ferisca la società. Essa società non è che un aggregato d' individui, ed ogni individuo è certamente una parte componente la medesima società: ond'è che con un omicidio resta ella privata d'una parte intrinseca del suo corpo, e quindi vien ferita la stessa nella sua essenza col mutilarla di un membro, che certamente le è essenziale, nella maniera che, essenziale è al corpo nostro qualunque membro che lo compone; per la qual cosa contro un tale delitto soltanto usar devesi la morte (contemplato però il caso della necessaria difesa, che vien eccettuato dalle leggi generali) perchè questo si è il più enorme attentato pel danno, che singolarmente apporta alla società, e agl' individui suoi, ai quali vien tolto senz'autorità da un malfattore il maggior di tutti i beni, che è la esistenza.

L' estremo abuso della pena di morte, estesa non solo contro gli omicidj, ma eziandìo contro i più leggieri furti, ha condotto l' animo nobile del menzionato illustre Autore a produrre al pub-

Digitized by Google

blico l'umano di lui sentimento, per provare che la pena di morte non è utile e necessaria, se non quando trattisi la salvezza della intiera nazione. In fatti alcune fra le più colte nazioni oltrepassano su questo punto le leggi della umanità. La nazione Inglese, che è riputata così saggia nella sua Legislazione, mostrasi a questo proposito nel suo Codice molto difettosa, condannando all' estremo supplizio colui, che commetta il furto di poche lire. La nazione Francese, che tanto dimostrasi prudente nel suo governo, toglie parimente la vita ad un cittadino pel furto di picciol valore. Nel Codice Germanico viene condannato ad essere privato della vita chi oltrepassi fiorini venticinque di furto (*a*). Lo che viene in dipresso ancora in alcune Provincie determinato nella nostra Italia.

Nè si reputi già che queste leggi si giacciano sepolte negli Archivj o nelle Biblioteche senza esecuzione, e scritte siano soltanto per intimorire gli uomini. Esse sono eseguite con rigore, ed hanno pur troppo il loro effetto. I Legislatori al sommo rigorosi hanno con queste determinazioni considerato più il danno relativo degl' individui, che lo scapito che risente la generale società, la quale deve essere sopra ogni altro oggetto con-

(*a*) *Bohemer. Jurisprud. Criminal. De Fur. Sect.* 2. *c.* 13. §. 172. *et seq. explic. Furti magni Cod. Crim. Auct.* 84. *ab eod. Bohemer. in adnot. ad dictum* §. 172.

Digitized by Google

templata. Siccome la perdita di poco danaro non devesi per nessun conto porre in confronto colla perdita della vita, così non si può giustamente adattare una eguale pena ai due tanto diseguali delitti. Sono da commendare, a mio credere, e da riporre nel primiero loro vigore quei Codici, che il furto colla pena pecuniaria ordinano di compensare; e se il ladro non ha il modo di compensare col danaro quanto ha derubato, lo compensi quanto è possibile col suo lavoro, oppure indennizzi nel più agevole modo colla opera sua la società che ne è offesa, mentre essa tutti gli individui suoi difende e protegge. La esecuzione di una tale dimenticata massima minorerebbe eziandiò a mio credere, la somma degli omicidj nelle case, e degli assassinj nelle vie, perchè i ladri, i quali certamente non intentano che di impadronirsi delle altrui sostanze, paghi di esse rispetterebbero la vita degli assaliti sopra la considerazione fortissima del maggiore anzi massimo castigo, che costretti sarebbero di soffrire, venendo dinunziati ai Tribunali di avere oltre la roba tolto a quegli infelici anche la vita; mentre ora, che indifferentemente condannati sono alla morte e l'omicida, e il ladro, il ladro egualmente ruba, che empiamente uccide l'assalito. Siccome vi è il maggiore ed il minore, e sensibilmente appariscono le relazioni e proporzioni in tutte le parti componenti il mondo fisico e morale, e che

Digitized by Google

con ragionevolezza considerato viene o maggiore o minore un bene ed un male in comparazione del buono o dannoso effetto che esso produce nella generale fisica o morale economia dell'Universo, così devonsi parimente adattare le sanzioni penali al danno inferito dai trasgressori dei patti sociali alla generale società, essendo essa il fonte primario di quei beni, che tanto utili sono nella presente fisica e morale nostra costituzione.

Acciocchè però nessuno mi possa opporre la deduzione tratta dai fondamenti del da me combattuto sistema; cioè che ferendosi essenzialmente la società, qualora commettasi da un malfattore un omicidio, appunto perchè si priva il corpo di un individuo essenziale per essere questo parte e membro componente il corpo medesimo, si ferisce certamente la società doppiamente allora quando colla pena di morte, eseguita sopra il colpevole, togliesi al corpo stesso un' altra sua parte essenziale; mi accingerò adunque a dichiarare che, siccome fà mestieri di separare col taglio un membro infetto dal corpo umano, allorchè possa esso col suo morboso contatto i vicini membri avvelenare, oppure abbia forza pel mezzo del reciproco concorso dei fluidi di corrompere a poco a poco la massa totale degli umori, onde poi avvenga la generale dissoluzione della macchina, parimente sradicare devesi dalla Società quel perverso morboso individuo, che agevolmente può

Digitized by Google

coll' esempio suo luttuoso avvelenare gli altri membri, e gradatamente corrompere il vital succo del corpo generale, e ridurlo passo passo alla totale miserevole sua dissoluzione.

Nemmeno devesi dal fin qui detto dedurre giammai che essendo la pena di morte il maggiore di tutti i mali, non possa questa perciò porsi in opera se non allora soltanto che trattasi la salvezza della intiera Nazione, che è il più necessario bene del corpo morale, perchè ciò si assomiglierebbe all' opinione di colui, il quale riputando un qualche rimedio come il più utile, valevole e necessario per preservarsi dalla morte, suggerisce ciò non ostante che questo usare non debbasi, sebbene il corpo trovisi assalito da un morbo valevole a poco a poco di ridurlo al sepolcro, ma che soltanto si debba questo porre in opera, allorchè il male siasi reso tanto grave e violento che si sia in procinto di perdere la vita, e con esito forse anche incerto di ricuperarla. Il voler sostenere, che usar debbasi la pena di morte allora solo che trattasi la salvezza della intiera Nazione, è un sentimento non solo dannoso, ma eziandio difficile da potersi adattare alle circostanze, oscuro ed incerto nella riuscita. La morte di Catilina, di Cesare, di Pompèo, e di tanti altri pretensori al dispotismo hà forse restituito al Senato la libertà, il vigore alle patrie leggi, la tranquillità al popolo della Romana

Repubblica? La morte dei Cittadini più potenti, dei Capitani più rinomati hà forse preservata la Grecia dalla totale rovina? La morte dei veri o supposti Tiranni hà forse disciolto sempre le Nazioni dalla schiavitù? Inutile è stato il più forte rimedio, perchè il male era venuto all' estremo: ma se colla esecuzione delle leggi fosse stato usato questo, innanzi che si fossero corrotti tutti gli umori, il corpo non sarebbesi interamente distrutto. L' essersi tollerata la morte di tanti concittadini, che pure erano parti essenziali della Romana Repubblica, senza punire nei primi casi colla pena di morte i delinquenti, i quali nei loro principj non erano così potenti come poi ne divennero, causò la decadenza e rovina della sua libertà, della gloria, e della potenza. La tolleranza è dannosa nel non punire col maggiore castigo tutti quei delitti, che feriscono essenzialmente la società, perchè coll' abbandonamento della disciplina, e col luttuoso esempio vie più si apre un vasto campo al maggiore numero, e alle intenzioni dei massimi delitti, quali col replicarsi conducono a poco a poco e senza accorgimento non solo alla Anarchìa, ma alla perdita ancora, ed alla intera dissoluzione della Nazione.

Sarebbe molto opportuno e giovevole alla società, della quale il citato Autore dimostrasi appassionato difensore, che rigettando il sentimento dell' Obbes, sopra l' origine della società, avesse

Digitized by Google

ammesso il sentimento da tanti illustri Giuripubblicisti promulgato come più semplice e maggiormente confacente alla umana condizione, siccome da me fu ampiamente dimostrato nelle osservazioni preliminari al mio Trattato del Gius di natura. Giacchè è dovere di un animo filosofico di esprimere sinceramente la sua opinione, così io, che ammiro l' animo nobile del nostro Italiano filosofo inclinato a proteggere la umanità, lo commenderèi al sommo s' egli, in vece di sostenere la sua promulgata sentenza, avesse trattato estesamente il punto che ei semplicemente accenna verso il fine della sua opera, cioè che siccome fu formata una Legislazione per punire i malfattori, così uopo sarebbe che venisse prodotto un novello Codice di Leggi, il quale stabilisse i premj per coloro, che virtuosamente operando, vantaggi novelli alla Società apportassero. Siami pertanto conceduto che prima di por fine a questa mia dissertazione, esponga brevemente un mio pensamento sopra questo punto per dichiarare i mezzi più efficaci, onde minorare le difficoltà, che insorgere potessero nello stabilimento di una massima cotanto utile alla società.

L'uomo, il quale opera azioni che oltrepassanó le leggi naturali, i patti sociali, e le leggi nazionali in vantaggio degli altri individui, chiamato singolarmente viene virtuoso, perchè sembra che con magnanimo sforzo soffochi le radicate pas-

Digitized by Google

sioni, e superi le prime naturali inclinazioni, le quali dall'amor proprio provenendo, alla sensibile naturale propria felicità soltanto lo conducono, preferendo quasi sempre coll'opera sua l'altrui vantaggio al proprio piacere ed interesse. Ma pure, benchè virtuoso nominare questi si debba pel buon effetto che risulta dall'azione giovevole agli altri, non è però vero ch'egli così operando sia condotto più dall'amore ch'egli nutre inverso del suo prossimo, che da quello radicale ch'ei nutre inverso di sè stesso. Io tengo per certo, che i soli premj, che si sperano e si contemplano, siano gl'incentivi primarj per fare che gli uomini caccino da se stessi le inclinazioni ai più sensibili piaceri, e divengano tali che, spesse fiate ancora ingiustamente, il nome di eroi si comperano ed acquistano. Nè strano paia, che alcuna volta avvenga che le ricchezze, le quali dalla maggior parte degli uomini ardentemente sono appetite, siano da alcuni neglette e posposte, perchè non tutti egualmente nella stessa cosa la loro tranquillità ripongono, provenenendo questa varietà dal differente temperamento ed educazione, e da ciò nacque appunto la discrepanza dei filosofi nel voler determinare dove la felicità si stesse riposta. In fatti, la sperienza ci dimostra che alcuni gli onori, altri la fama di valorosi, altri il concetto di probità, altri l'opinione di esser tenuti dispregiatori di tutto quello che gli altri uomini desi-

Digitized by Google

derano, altri finalmente l'odore di una vita candida e santa appetiscono sovra ogni altra cosa, e a questi oggetti le ricchezze pospongono: per la qual cosa non deve apportare maraviglia se alcuni, spregiando i beni più dagli altri comunemente desiderati, operino virtuosamente per acquistare altri vantaggi, se non tanto sensibili, almeno più da essi apprezzati; come avviene appunto ad un monarca il quale, non avendo bisogno di alcuna cosa, ciò non ostante volontariamente espone sè stesso agli stenti e pericoli per immortalare il suo nome, e ad un letterato che, per farsi riputare di là dai monti, perde la preziosa salute e intisichisce bene spesso su i libri.

Posto ciò egli è dunque certo che ogni uomo viene spinto ad operare virtuosamente dalla lusinga di acquistarsi alcun premio, e che queste azioni virtuose oltrepassando i patti sociali, e le leggi nazionali, oltrepassano perciò ancora il dovere che hà l'individuo che le opera verso la società, e che il vantaggio ch'esse producono è straordinario, e non contemplato dalla medesima. Queste azioni virtuose adunque devono essere premiate, perchè mancando i premj, che sono l'incentivo ad operare, minorerebbero le azioni virtuose, come in fatti la sperienza ce lo dimostra, mentre nei paesi, dove minori sono le ricompense, minori eziandio sono le azioni virtuose: per la qual cosa quella stessa società, che gode il bene

Digitized by Google

ed il vantaggio straordinario e non contemplato, deve con ricompense non ordinarie premiar coloro che lo hanno promosso. Per non errare nella distribuzione dei premj equivalénti alle azioni virtuose, d'uopo sarebbe di una legge, la quale la proporzione che passar debba fra l'azione virtuosa ed il premio stabilisse. Ma chi hà da formare una sì fatta legge, e chi la può adattare ai casi, aí luoghi e ai tempi giacchè gl' inventori delle arti in Atene furono premiati, ma come inutili persone vennero cacciati di Sparta? Oltre di questo, insorge ancora l' ostacolo nel determinare la maggioranza delle azioni virtuose relativamente ad esse medesime, perchè ciascuno rango di persone risguarda come azione virtuosa più di ogni altra, quella, che riesce più utile al proprio ceto, e ciò perchè ognuno bilancia l'azione col vantaggio, ed interesse proprio. La plebe vorrebbe che considerata fosse, e commendata per azione virtuosa più di ogni altra quella, che maggiore autorità sopra gli altri ordini, maggior libertà ed abbondanza, e vie più oziosi agi le procurasse ed ottenesse. La nobiltà per azione virtuosa sovra di ogni altra commenderebbe quella, che maggior comando e possanza, maggiori ricchezze ed onori le apportasse, per alimentare forse con tai modi la superbia, il fasto, il lusso, e la smoderatezza, piuttosto che dirigerli al pubblico e privato vantaggio della società; e quel che ram-

Digitized by Google

memoro di questi più ampli e considerevoli ordini di persone, lo adatto più ristrettamente anche ai filosofi, i quali premierebbero sopra gli altri uomini gl'inventori di nuovi sistemi, ed i calcolatori, lo adatto ai poeti, i quali riputerebbero più di tutti, coloro che oltrepassassero i confini del vero, e fors'anche del verisimile; agli artieri, i quali coronerebbero quei che, sotto l'aspetto d'imitare la natura, con il lusso e colle smoderate manifatture corrompono, o almeno infievoliscono il costume, ed impoveriscono le famiglie, e finalmente lo adatto a tutti non solo i numerosi ordini della società, ma dirèi quasi a tutti eziandìo gli individui suoi, i quali determinerebbero, che considerata esser dovesse per azione fra tutte le altre virtuosa quella, che al privato vantaggio di ciascuno, a norma della condizione e circostanza, venisse ad essere più confacente e proporzionata. Per appianare in convenevole modo così spinosa difficoltà, devesi col maggiore possibil metodo stabilire e dichiarare che, per azioni virtuose sovra tutte le altre, quelle considerare tali si devono le quali alla generale società apportano vantaggio, perchè essa generale società essendo la sola che tutèla gl'individui tutti, e che comparte a ciascuno di essi i beni ed i vantaggi che godono, essa pure dev'essere perciò ad ogni altro oggetto anteposta come principio e mezzo, donde procede la naturale sensibile felicità: per la qual cosa

dunque uopo sarebbe, che formata venisse una legge generale, la quale ordinasse che fossero certamente dispensati alcuni premj maggiori e minori in relazione al vantaggio, che alla generale società producono le azioni; e se bene questa legge, dovendo essere interpretata e proporzionatamente adattata e diretta dai Magistrati, o sia dal raziocinio di quelli, che riputati sono i migliori, correrebbe lo stesso periglio delle altre leggi, la interpretazione ed esecuzione delle quali se cadono in podestà di coloro, che più l'onesto che la privata passione ascoltano, e più il bene generale che il particolare considerano, apportano ottimi effetti, e se all'opposto, producono dannose e luttuose conseguenze, ciò non ostante utile verrebbe ad essere e necessaria una tal legge, perchè gli uomini dalla speranza del premio allettati, operando virtuosamente, un vantaggio generale alla comune società apporterebbero, il quale spargendosi sopra gl'individui, e diffondendosi insensibilmente sopra ciascuno di essi, il privato ed il pubblico bene aumenterebbe.

Eccomi pervenuto al fine di questa mia dissertazione, la quale non è ad altro scopo diretta, se non se a quello d'investigare con filosofica moderazione quelle nozioni, le quali utili esser possono alla umanità, e conformi alla morale naturale, adattata però sempre alla presente nostra condizione, e proporzionata alle circostanze. Se io non

Digitized by Google

avrò ottenuto il mio fine, sarò più confuso che rattristato, conoscendo per prova che non basta il solo desiderio per ottenere il proprio intento. Lodevole cosa sarà sempre pertanto ad un filosofo il tentare una impresa che possa riuscir giovevole agli altri, e allorchè però egli non esiga l'approvazione degli uomini senza meritarla, oppure indocile si accinga a sostenere con ostentazione i proposti pensamenti collo sdegnare fastosamente le altrui contradizioni. Io sono onesto amico del vero il quale, da chiunque mi verrà proposto, sarà da me applaudito è rispettato. Prego frattanto l'illustre Autore del libro dei delitti e delle pene ad accettare in buon grado queste mie filosofiche considerazioni, dettate solo dal vivo desìo d'investigare quella verità, la quale sola può giovarci fra le tenebre dell'errore ad acquistare la necessaria e tanto desiderata naturale sensibile felicità.

Digitized by Google

Digitized by Google

SUPPLICA APOLOGETICA

A. S. M. I. R. A.

DEL SIG.

DI SONNENFELS

CONSIGLIERE DI REGGENZA D'AUSTRIA E PROFESSORE DI POLITICA.

Degnossi la Maestà Vostra I. R. A. con decreto de' 22. Agosto 1775. ordinarmi, che in avvenire nei miei insegnamenti più trattar non dovessi della tortura, e della pena di morte. Per ragione del mio impiego, come per inclinazione del mio cuore, mi sono sempre fatto un inviolabile dovere di prestare una ossequiosa ubbidienza alle leggi; ed è legge per me ogni decreto, che porta in fronte il sacro nome di V. M.

Ma questa ubbidienza, di cui e dalla cattedra, e nei miei scritti hò sempre parlato col più vivo zelo, cui hò sempre inculcata ai miei uditori, facendo loro scorgere in essa il fondamento della socievole rettitudine, e che esigo da loro come un carattere distintivo della scuola di Sonnenfels; questa ubbidienza, dissi, non toglie in alcun modo la libertà di fare innanzi al trono della M. V. una rispettosa rappresentanza; cui molte ragioni giustificano.

Digitized by Google

Il supremo decreto non solo contiene un ordine, che mi s'ingiunge, ma eziandìo mi rimprovera un'appostami disubbidienza, e una asserzione non solo insussistente, ma ben anche pericolosa; rimprovero, a cui sarèi stato ben più sensibile, se meritato l'avessi.

Le parole del decreto, su le quali debbo principalmente giustificarmi sono queste. „ Ci è per„ venuto, che tuttavia s'insegnano, e si stampano „ alcune asserzioni di politica, le quali alle pro„ mulgate sovrane leggi direttamente s'oppongo„ no, e sono in sè stesse pericolose. Tali sono, a „ cagione d'esempio, quelle proposizioni, nelle „ quali si rigetta la tortura, ed altre in cui tutte „ le pene di morte, contro ogni divina ed umana „ legge, si disapprovano; proposizioni già alcuni „ anni addietro disapprovate e ritrattate. „

Io pertanto, secondo queste parole, ho arrischiate.

I. Proposizioni, che direttamente oppongonsi alle promulgate leggi sovrane.

II. Proposizioni, che in sè stesse sono pericolose.

III. Ho disapprovata la tortura, ed ogni pena di morte, contro tutte le divine, ed umane leggi.

IV. E ciò hò fatto, sebbene tali proposizioni sieno state già alcuni anni addietro disapprovate e ritrattate.

Non può essermi indifferente il comparire agli occhi della M. V. qual suddito restìo alle leggi,

Digitized by Google

e quale sconsiderato maestro; nè indifferente può essermi il comparir tale presso la posterità, la quale, mentre contemplerà con maraviglia l'epoca del governo *Teresiano*, e fra gli altri illustri avvenimenti ammirerà l'avanzamento delle scienze, e del buon gusto, volgerà forse ancora lo sguardo sopra di coloro, che le servirono di stromento per sì felici cangiamenti. Porto speranza d'essere io pure annoverato fra questi; e non dissimulo il vivo mio desiderio di poter tramandare il mio nome senza rimprovero sino a que' tempi.

I. Se mitigar si potesse la prima delle accennate accuse; se in luogo di dire che le mie proposizioni *s' oppongono direttamente alle promulgate leggi sovrane*, dir si volesse, che non s' accordano colle promulgate leggi sovrane; io non solo ne converrèi, ma oserèi pur dire di non avere altro fatto, che quanto conviensi allo scopo dell' assegnatami cattedra, secondo le istruzioni espressamente significatemi da un ordine della M. V.

Le mie asserzioni non sono coerenti alle conosciute leggi sovrane, vale a dire, che queste non mi hanno servito di norma nei miei scritti. E quale scrittore v'è mai di coloro, che or più si leggono in materie politiche, che così non abbia fatto a principio? Dunque Montesquieu, a cagion d' esempio, non avrà fatto un gran dono agli uomini, scrivendo *lo spirito delle leggi*, e senza ragione sarà immortale il suo nome, poichè egli

Digitized by Google

in vece di scegliere per norma la legislazione ricevuta, ha voluto dettarne egli stesso i princìpj! *Sully*, e *Forbonnais* (per nominare alcuni de' più grand' uomini) quegli nelle sue *memorie*, questi nelle sue *riflessioni*, scriver dunque dovèano della finanza soltanto come storici, e non mai pubblicarne le leggi fondamentali per emendarla!

Dovèano dunque essere proibiti in Francia i loro libri; quei libri, ai quali, ove si tratti di Finanze, come a un oracolo si ricorre! Dovèano essere interdetti in quei Regni, ove cogli usi ricevuti non si accordano, cioè in ogni luogo!

Nè solo degli Scrittori io parlo, ma tra i Professori eziandio, chi mai dalla Cattedra cose detta, e insegna, che costantemente si accordino colla pratica dei Tribunali? anzi chi v'è, oso dire, le cui proposizioni quasi ad ogni passo non combattano di fronte gli usi ricevuti? Quante volte il Professore nell' esporre qualche stucchevole Titolo del così detto *Diritto Civile*, dopo di essersi moltissimo affaticato, e dopo di avere stancata l' attenzione degli scolari, quante volte, dissi, non conchiude egli con queste parole: *sed hoc in foro non obtinet*, e più sovente ancora con queste altre: *sed in foro contrarium obtinet?*

Ciò per tanto, che non è meritevole di rimprovero nei Professori, che trattar debbono la Giurisprudenza storica, cioè la sola esposizione delle promulgate leggi, quanto meno il sarà in coloro,

Digitized by Google

che alle sorgenti istesse della legislazione rimontano, e dirigono i loro uditori nella Giurisprudenza filosofica? Siami lecito chiamare con sì glorioso nome una scienza, alla cui dignità niente debbono togliere le limitate mie cognizioni. E tale è di fatti quella che insegno, essendone propriamente consacrata la prima parte a sviluppare le massime fondamentali della prudenza legislatrice per l' interno reggimento degli Stati.

Or tali massime, secondo il sistema della cattedra, che io occupo, esser dovèano universali, come essere lo deve ogni teorìa, senza alcun rapporto particolare a questo, o ad un altro Stato; e tali dovèano essere da usarsi, secondo le varie circostanze, a Roma come alla Cina, e in Isvezia come in Francia: altrimenti tutto svanisce il vantaggio che ricavarsene mai potrebbe.

Era ben chiaro, che per gl' insegnamenti miei la crescente gioventù dovèva essere istruita non nel sistema attuale delle leggi, ma nel possibile; e non l' esistente costituzione studiar dovèa, ma bensì tali cognizioni acquistare, per le quali, ove avesse avuta mano nei pubblici affari, potesse divisare la necessaria connessione, e i rapporti di tale costituzione. Io oserèi dire, se la mia capacità corrispondesse al mio zelo, che i miei scolari un giorno dovrebbono essere in istato di formarsi dei principj, coi quali dirigersi nella pratica, e dell' attuale sistema scoprire i difetti, ed emen-

Digitized by Google

darli. Sotto questo aspetto io considerai le cose sin da quel tempo, in cui, per clementissima Sovrana elezione, ottenni la cattedra delle scienze politiche; e una dichiarazione, di cui ben presto mi trovai in necessità di supplicare la M. V., ben mi assicurò che non mi era ingannato.

Nè la prima volta è questa, che la lettura delle scienze politiche deve così difendersi. Insorse, fra le altre molte, nel 1767., contro di essa una accusa fortissima, e ben per me pericolosa. Gli articoli di essa, che prendevano di mira le stampate mie asserzioni, erano a un di presso del medesimo tenore, che quei dell' accusa presente: dicevasi che le proposizioni mie erano pericolose, perchè opposte alla pratica.

La mia giustificazione fu tutta opera allora della Sovrana vostra clemenza; ma prevedendo l'avvenire, ben sentii, che non dovèa trascurare la prima occasione che presentata mi si fosse di mettermi al coperto di siffatte accuse, che in seguito contro di me si potessero nuovamente suscitare. Nè guari andò, che mi si offrì questa occasione, allorchè mi ordinò la M. V. di metter mano alle due ultime parti delle mie Prelezioni.

Esposi allora diffusamente la perigliosa situazione di un Professore di politica, da cui contradittorie e impossibili cose chiedonsi, or di seguire semplicemente la Teorìa, or di prendere a norma la Pratica.

Digitized by Google

Supplicai perchè fosse con supremo Decreto deciso: „ se io doveva scrivere le mie Prelezioni
„ coerentemente alla Pratica, che avèa sott'oc-
„ chi, ovvero secondo que' princìpj, che più
„ giusti pareanmi, senza punto badare se questi
„ fossero conformi alla presente Costituzione,
„ oppur le si opponessero. „

E la decisione clementissima, che da V. M. su di ciò ottenni, mi prefisse la norma, che seguir dovèa, col ripetere nei medesimi termini la seconda parte dell' inchiesta da me fatta.

Ben lungi pertanto dal dovermisi apporre a delitto, se colla pratica attuale non concordano le mie proposizioni, riconoscere si deve che io così facendo, meglio adempio ai doveri del mio impiego, ed eseguisco i non equivoci ordini di V. M.: bensì a ragione mi si imputerebbe a colpa, se da questi mi dilungassi.

Se la sola differenza tra la Teorìa, e la Pratica somministrare potesse un fondamento per condannare le mie proposizioni, tal condanna non solamente caderebbe su ciò che io scrissi della tortura, e della pena di morte; ma su cento altre mie proposizioni del pari, che alla pratica attuale punto non si uniformano. Ma ora principalmente ricercare si deve.

II. Se le surriferite proposizioni sono in sè stesse pericolose.

L' idèa del pericolo in questa rappresentanza

Digitized by Google

non altra può essere se non che „ venga per ciò „ diminuita l'autorità delle leggi, che sono at- „ tualmente in vigore; e venga forse ad inserirsi „ il germe della disubbidienza nel cuore di chi „ legge, e di chi ascolta. „

Ove io solo scorgessi la menoma apparenza, che tale effetto derivare potesse dalle lezioni di politica, hò bastante coraggio per rappresentarmi i doveri di cittadino, ed io il primo alzerèi contro di esse la mia voce. Ma perchè un sì tristo effetto avrebbe egli a temersi da questo scritto più tosto, che da cento altri, che dicono le medesime cose? Perchè, a cagione d'esempio, una proposizione su l'incertezza della tortura, stampata in un foglio, che si distribuisce in occasione dell'esame degli scolari, farà maggiore impressione che le opere di *Grozio*, di *Bodino*, di *S. Real*, dell'*Autore delle Memorie* di *Brandeburgo*, di *Montesquieu*, di *Beccarìa*, e di tanti altri? perchè produrrà un effetto maggiore, che le pubbliche gazzette, che rapportando l'abolizione della tortura fatta ora in questo, ora in quel regno, commendano ed esaltano a cagione di ciò la saggèzza e l'umanità di quei Principi? Quelle Opere son presso tutti: queste gazzette leggonsi tuttodì persino dal legnaiuolo, e dallo stagnaio; eppure non si è pensato mai di toglierle loro, come nocevoli e pericolosi scritti.

Quanto meno adunque possono far temere per

Digitized by Google

l'autorità delle leggi quelle proposizioni generali, nelle quali cautamente s'evita ogni rapporto, ogni applicazione, che offender possa le leggi nazionali? Se il professore pretendesse di dare l'opinion sua come una regola generale; se osasse erigersi in censor delle leggi, se orgoglioso, come Roma un tempo, segnar volesse un cerchio intorno ai re, da cui mai non dovessero uscire; se dicesse: questa è la linea della saggezza e del giusto, e tutto ciò che se ne allontana, è ingiustizia, e stoltezza; potrebbe allora esser fondato il timore. Ma quando all'opposto si raffrena e si trattiene il lettore, e lo scolare dal farsi giudice su le leggi ricevute; quando gli dimostra, che non può mai l'uomo privato portar di esse un giudizio ben ragionato e retto: „ „ poichè il solo legislatore trovasi in quel sublime „ luogo, daddove tutti scorge i rapporti delle „ circostanze, che il provvedimento di una legge „ esigono „ (a), svanisce allora ogni pericolo: il savio cittadino sottomette il giudizio suo alla saggezza delle leggi, e si accresce l'autorità di queste a misura che l'uomo impara a diffidare del proprio giudizio.

III. Appoggiato pertanto alle determinazioni della M. V., ed avendo sì ben divisati i limiti, tra' quali contenermi dovèva, hò nuovamente

(a) *Fondamenti della scienza politica: I. parte*, §. 76

Digitized by Google

proposte quelle ragioni, che mi sembrano convincenti contro la tortura, e la pena di morte.

Potrèi perciò omettere di giustificarmi su questa parte delle accuse datemi, poichè abbastanza mi giustifica quanto hò detto poc' anzi. Ma tali parole si aggiungono, ove mi si oppone che escludo la pena di morte, che quasi mio malgrado mi arrestano ad esaminarle, come pure attratta avranno l' attenzione della M. V. nel leggere la datami accusa.

Io disapprovo adunque ogni pena di morte contro tutte le divine, e umane leggi? Tutte le pene di morte? Come! hò io dunque tentato di strappar di mano alla giustizia la spada, eziandìo quando la difesa della pubblica sicurezza necessaria rende la morte dello scellerato? eziandìo ove se un momento solo di vita gli si conceda, tosto lo stato a nuovi perìgli s' espone? Sarebb' egli dunque sicuro sotto lo scudo dell' opinion mia l' autore di una sollevazione? Ma come mai possono tali conseguenze inferirsi dagli scritti di uno, il quale in mille luoghi asserisce: „ che ove la difesa della „ pubblica sicurezza indispensabile rende del „ malfattore la morte, può, e deve allora la giu„ stizia alzar contro di esso la spada sua (*a*) „? Non so se i miei contradittori avran coraggio di

(*a*) *Fondamenti ec. I. parte* §. 349. *III, edizione tedesca.*

Digitized by Google

sostenere agli occhi della Sovrana clementissima la contraria proposizione; cioè „ che anche ove „ la difesa della pubblica sicurezza indispensabile „ non renda del malfattore la morte, possa ciò „ non ostante la giustizia vibrar contro di lui la „ sua spada „ .

Nè il solo caso è questo, ov'io la necessità della pena di morte approvo, e sostengo; ma non trovo, come i Draconi dei passati tempi, e dei nostri dì, questa necessità in ogni luogo, e per ogni delitto. In sostegno dell'opinione mia qui solo addurrò il testimonio di un uomo insigne, la cui profonda cognizione delle leggi è conosciuta abbastanza: „ non è giusto, dice egli (*a*), che „ chiunque commette un delitto, punito sia colla „ morte; ma allora solo con essa punir si deve, „ quando in altra guisa sovvenire non si può alla „ pubblica salvezza „. Non è dunque vero, che io abbia in tutt' i casi disapprovata la tortura e la pena di morte, anzi contro Beccaria ho sostenuto esser diritto de'Principi di punir colla morte i delinquenti (*b*).

Inoltre io non hò mai mossa questione su la pena di morte relativamente al dritto d'infliggerla, ma solo riguardo all' esecuzione. Io non ho mossa mai tal questione: — il Principe ha egli

(*a*) Martini *de Jure Civitatis*. §. 156.
(*b*) *Fondamenti*, ec. §. 348.

Digitized by Google

diritto d'infliggere la pena di morte? — hò bensì ricercato: — qual pena è più atta a frenare il malfattore? La morte, ovvero un lungo, aspro, e pubblico lavoro? — Tali ragioni, che almeno all'intendimento mio sembrarono preponderanti, mi determinarono per l'ultima parte; e in questi termini espressi il sentimento mio (*a*): — il lavoro adunque è agli occhi del colpevole un male maggiore della morte istessa: sarà dunque un più forte preveniente motivo, onde trattenerlo dalla trasgressione della legge, ed avrà perciò un efficacia maggiore: l'esempio di un faticoso e aspro lavoro, che duri quanto la vita, la prolungazione di una esistenza misera e tormentosa, possente sarà più d'ogni altra pena, e questa maniera di castigo sarà al bene universale della società più vantaggiosa.

Le proposizioni che si esposero per gli esami, e che in buona parte, per la protezione della M. V., solennemente si sostennero, furono costantemente uniformi al libro, su cui insegno nella pubblica scuola, se non che talora erano più diffusamente esposte, talora espresse più ristrettamente; ma sempre aveano riportata l'approvazione della censura.

IV. Questa ultima circostanza basta a difendermi dall'accusa, che mi si dà in ultimo luogo,

(*a*) *Fondamenti*, ec. §. 351.

Digitized by Google

cioè che le mie proposizioni sono state già alcuni anni addietro disapprovate, e ritrattate.

Per l'esperienza di molti anni ho imparato a ben distinguere le mormorazioni di coloro, che non onorano della loro benevolenza le scienze politiche, dai Decreti emanati dal trono. Se bastano le prime a disapprovare le opinioni mie, può certamente dirsi, che sono state sempre disapprovate, e che forse anche oggidì lo sono. Ma sino a che degnasi clementissimamente la M. V. di dare per la mia Cattedra un' immediata direzione, io non curando punto le private lagnanze contro di essa, limiterò unicamente la rispettosa mia ubbidienza a ciò, che come una determinazione di V. M. mi sarà significato.

Or io oso sfidare gli avversarj miei di tutti mettere sossopra gli archivj per mostrarmi quei vantati Decreti, in virtù dei quali sia stato imposto al professore delle scienze politiche di cangiare le proposizioni, di cui si tratta, o qualunque altra.

Io voglio usar con loro tutta la sincerità, sebbene altrettanto da loro aspettare forse non mi debba. Confesserò di avere ricevuto un Decreto (in occasione delle summentovate datemi accuse), il quale imponevami, che frenar dovessi la mia troppo grande libertà nello scrivere (*a*). In

(*a*) *Decret.* 1. *Agosto* 1767.

questo Decreto però, espresso con parole indeterminate, trattasi non di alcuna proposizione in particolare, ma di tutte in generale; e ad esso diede motivo l'essere io stato accusato presso la M. V., che pubbliche faceva colla stampa le mie proposizioni senza l'approvazione della censura. Fù perciò decretato che in avvenire a tutte le censure dovessi esser soggetto. Ma facil cosa mi fù il giustificarmi presso la M. V., coll'addurre gli ordini, o sia le leggi relative alla stampa, secondo le quali nulla, nemmeno il più inconcludente biglietto, stampare si può senza l'approvazione della censura; e restava con ciò dimostrato fuori di ogni dubbio, che cosa alcuna io non aveva potuto mai pubblicare, senza averne ottenuta prima l'approvazione.

E siccome nel difendermi non tacqui il pericolo, a cui esponevami il mio dovere, n'ebbi il riscontro, che V. M. clementissimamente accordavami la libertà di proporre, senza alcun riguardo alla pratica, quelle massime politiche, che io riputava le più vere (*a*). » Parole, che mettono „ la libertà del professore nei suoi dritti, e accennano una approvazione, contro cui nulla „ più dovrebbesi opporre ».

Mi permetta la M. V. (nè nascane verso di me sospetto di vanagloria) che io possa qui ramme-

(*a*) *Decr.* 21. *Nov.* 1767.

Digitized by Google

morare gli onorifici Decreti, che allora ottenni, quando presentai le altre due parti dei miei *Fondamenti delle scienze Politiche*. Nè come un meritato premio io li considero, ma bensì solamente come un prezzo proposto alle dovute mie continue fatiche.

Uno di questi supremi Decreti prescrive per libro scolastico a tutte le cattedre delle scienze Politiche la nuova edizione del mentovato mio libro (*a*). Il secondo mi significa il clementissimo Sovrano aggradimento sì della prima, che della seconda parte (*b*). Or come è egli possibile, che questi libri, i quali dopo il nuovo Codice Teresiano si pubblicarono, e contenevano bene espresse, e circostanziate le opinioni, delle quali si tratta, sieno stati quinci onorati coll'approvazione di V. M., e destinati ad istruzione e norma della gioventù; e quindi ne sieno state disapprovate, e ritrattate le proposizioni? Io lascio ai miei avversarj medesimi a conciliare queste contradizioni col rispetto, che debbono alla saggezza della M. V.

Un anno dopo la pubblicazione del mio libro uscì alla luce per ordine di V. M. il libro del sig. Consigliere *de Martini*, intitolato *Jus civitatis*, in cui, riguardo alla tortura, contiensi la seguente

(*a*) *Decr.* 22. *Agosto* 1769.
(*b*) *Dec.* 22. *Dic.* 1769.

Digitized by Google

proposizione: *Hinc tortura generatim remedium veri eliciendi ineptum est, adeoque etiam illicitum* (§. 158.). Questa proposizione, sebbene sì chiaramente e liberamente pronunziata, non fece punto che il suo libro non fosse assegnato come libro scolastico del dritto pubblico a tutte le cattedre negli stati ereditarj austriaci, e con eguale applauso accettato non fosse dagli stranieri.

Se io osassi accostarmi più da vicino al santuario delle sublimi viste di V. M., e se colla face della congettura mi fosse lecito di penetrare nell'avvenire, oserèi pur dire, che sembrami di vedere la M. V. occuparsi del pensiere di eliminare una volta la tortura dal codice delle leggi, il cui necessario rigore ha tanto costato alla bontà illimitata del vostro cuore; e dirèi anche che questa libertà concessa, anzi comandata ai professori, è quasi una previa disposizione, con cui disporre la maniera di pensare ad un cangiamento, a cui forse segrete circostanze ancor si oppongono.

Io già immagino, che avranno esecuzione i disegni vostri, e che le congetture mie diverranno certezza; e ciò mi anima a parlare non solo in mia difesa, ma eziandio a vantaggio dell'umanità, e a manifestare il desiderio mio, che il progettato cangiamento si affretti e si compia. Io non esclamo all'ingiustizia: io non tendo direttamente a fare con istrepito abolire ciò ch'è stato sì lungamente in uso; io non favorisco punto il malvagio: ma

Digitized by Google

tremo solo per l'innocente, cui costringe il dolore, anzi la vista, il pensiero solo della tortura a privarsi della vita per mezzo di una menzogna; mentre i robusti nervi del malvagio lo sottraggono sovente dal meritato castigo: io desidero soltanto di udire i giureconsulti su di ciò, e con giusta bilancia pesare le loro ragioni.

Tanti celebri nomi d'ogni età, un Grozio, un Montesquieu, un coronato Federico, un Beccarìa, l'uso dell antica Roma, l'esempio di molti legislatori del secolo nostro, e l'approvazione, con cui loro applaude l'Europa intera; tante opere in questi ultimi anni pubblicate, alle quali nulla potè opporsi, o nulla almeno di ragionevole fu opposto, non debbono eglino tutti questi motivi destare almeno un fondato dubbio? e destandolo, secondo la legge eterna della Religione e della morale, non debbono eglino sospendere l'uso della tortura e della pena di morte, sino a tanto che la quistione per una parte o per l'altra venga decisa, e sciolto il dubbio?

Non vi ebbe forse mai questione più importante di questa, nè che più meritasse di essere trattata alla presenza stessa della sacra autorità dei Principi. Non è questa una speculazione inoperosa, non è una di quelle scolastiche opinioni, intorno alle quali, qualunque sentenza s'abbracci, lo stesso sempre ne risulta per la pratica. Molto sangue innocente ingiustamente sparso può essere

Digitized by Google

la conseguenza funesta di una erronea decisione. Il mondo, che volge attento lo sguardo ad una Principessa, cui ammira, riceverà di buon animo dai labbri suoi la soluzione di questo dubbio; che forse non per altro è dubbio ancora, se non perchè alle ragioni, ed alle autorità dei grandi uomini si può ancora opporre il codice Teresiano.

AUGUSTISSIMA SOVRANA!

Egli è colla più viva fiducia che oso implorare la M. V. pel santo nome dell'innocenza, e per la sensibilità del vostro cuore, ch' è dell'innocenza il più sacro asilo. Degnisi ella d'ordinare un maturo esame d'amendue le quistioni, in cui i difensori della tortura e della pena di morte, chiunque siano essi, le loro ragioni producano; e a me sia concesso di fare altrettanto. Non altro sia lo scopo di questo esame, che di trovare il vero, di convincere l'una o l'altra parte, e di tranquillizzare l'animo di V. M. Sbandiscasi pertanto dagli scritti, che verseranno su quest'argomento, come dalle discussioni, che su di esso faranuosi a viva voce, ogni aspra maniera, ogni ostinazione, ogni odio. Colui eziandìo, che avrà men valevoli ragioni di produrre, non lascerà di essere a parte della gloria di chi sarà vincitore, perchè avrà cooperato a rischiarare e a sciogliere una sì importante e sì difficile quistione.

Digitized by Google

Nè mi sgomento io già per lo ingegno mio limitato, e perchè a deboli e tremanti mani affidata sia la causa dell' umanità. Animare mi sento da una viva speranza, che lo zelo mio mi renderà in questa occasione maggior di me stesso, e che la Provvidenza opererà la salvezza per la mano del debole, acciocchè si riconosca ch' è tutta opera sua.

Da qualunque lato cada la favorevole decisione, io protesto ai piedi della M. V., che, se sarò convinto dell' error mio, ritratterò alla presenza del mondo tutto quanto ho scritto dianzi; e che che ne avvenga, pubblicando io le ragioni, che me dell' opinion mia hanno persuaso, ne avverrà sempre, che l' Europa, dissipando i suoi dubbj, dovrà a Maria Teresa il suo rischiaramento.

Oh! fossi io fortunato abbastanza da far valere le mie ragioni innanzi al trono! Tutti tengono per fermo, che la M. V. determinerebbesi ad una decisione dettata dalla tenerezza del cuore, dalla coscienza, e dalla bontà.

Sono fino alla morte ec.

SONNENFELS.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE

IN QUESTO

TERZO TOMO.

Digitized by Google

11. 2. 29
Z

Digitized by Google

267

11.2.27

005659391

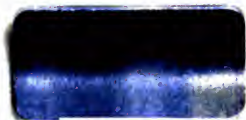
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google